



# L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

**Sindacale**  
Straordinari detassati  
e premi produttività



**Welfare**  
Trattamento fiscale  
dei riscatti



**Ambiente  
Sicurezza  
Politiche  
energetiche**  
Sportello AssICC  
per il Reach



**Tributario**  
Conferimento  
d'azienda



**Legale**  
Ancora sul Codice  
dei contratti pubblici

**Bandi e  
finanziamenti**  
Progetti ed interventi  
per l'innovazione



**Formazione**  
Adesione  
a Fondo For.Te



**Commercio  
estero**  
Import sicuro:  
il marchio CE



**Economico**  
Il Natale 2008  
e le vendite



CON GLI  
INDICI  
2008

 **Unione**  
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione  
del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni  
della Provincia di Milano  
N° 192 - Dicembre 2008 - Anno LII Una copia € 0,568  
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003  
(conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano

## É nata la sicurezza vantaggiosa. Assicurati



**Chiamateci per un preventivo gratuito.**

Convenzione A.M.I.C.A., riservata agli Associati dell'Unione, è un insieme di polizze capaci di offrire una copertura sugli eventi che possono mettere in discussione la tua sicurezza e tranquillità e quella dei tuoi familiari. Un'offerta completa e vantaggiosa per assicurare la vita, l'auto, la casa, l'esercizio commerciale e molto altro. Per informazioni scrivi a [convenzioneamica@gestione previdenza.it](mailto:convenzioneamica@gestione previdenza.it) o chiama il numero verde.

Numero Verde  
**800-455999**

CONVENZIONE  
**A.M.I.C.A.**   
TUTTO PREVISTO



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

### Indice

#### LEGGI DECRETI CIRCOLARI

##### Imposte sui redditi di lavoro dipendente

▶ Detassazione ..... Pag. 1

##### Rapporti di lavoro

▶ Lavoratori extracomunitari ..... Pag. 6

▶ Lavoratori disabili. La richiesta di accertamento di invalidità sospende l'avviamento obbligatorio ..... Pag. 6

▶ Tirocini formativi ..... Pag. 7

▶ Collocamento obbligatorio ..... Pag. 8

▶ Lavoro intermittente ..... Pag. 9

▶ Apprendistato professionalizzante ..... Pag. 10

#### GIURISPRUDENZA

##### Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

▶ Patto di prova nullo ..... Pag. 11

##### Estinzione del rapporto di lavoro

▶ Lettera di licenziamento ..... Pag. 11

▶ Contestazione disciplinare ..... Pag. 12

▶ Licenziamento disciplinare ..... Pag. 12

dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% allo straordinario forfetizzato corrisposto al personale non soggetto alla disciplina dell'orario di lavoro. ▼

▶ CIRCOLARE n. 59/E dell'Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2008. **Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie - Art. 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 - "Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro" - Ulteriori chiarimenti.**

#### Premessa

Facendo seguito alla circolare n. 49 del 2008 della Agenzia delle Entrate e del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, relativa alle misure fiscali di tassazione agevolata delle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per i premi di produttività previste dall'articolo 2 del decreto legge n. 93 del 2008 convertito dalla legge n. 126 del 2008, si forniscono ulteriori chiarimenti operativi.

#### 1. Applicazione della misura

Occorre in primo luogo ricordare che rientrano nella misura "le somme erogate" per prestazioni di lavoro straordinario, per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole flessibili o elastiche nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo parziale, per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa. Ciò significa che, fermo restando il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, sono soggette all'imposta sostitutiva del 10 per cento le somme complessivamente erogate a questo titolo (es. l'intera ora di lavoro straordinario o supplementare comprensiva di retribuzione ordinaria e maggiorazione) e non la sola maggiorazione retributiva rispetto al trattamento ordinario.

Si deve poi ricordare che la misura trova applicazione con riferimento a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato. Pertanto, l'espressione "somme erogate a livello aziendale" va intesa in senso a-tecnico, con la conseguenza che il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori. Rientrano inoltre nel campo di applicazione della misura anche i lavoratori dipendenti di lavoratori autonomi, nonché i lavoratori in somministrazione, dipendenti da agenzie del lavoro, anche nella ipotesi in cui le somme erogate abbiano come riferimento prestazioni per missioni rese nel settore della pubblica amministrazione.

#### 2. Lavoro festivo e lavoro notturno

Come già precisato con la circolare n. 49 del 2008, compensi, premi o gettoni corrisposti a fronte di prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo (ordinario o di legge) e festivi, rientrano nello speciale regime di tassazione, nella misura in cui si tratti di compensi erogati per prestazioni di lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 93 del 2008 o siano comunque riconducibili alla ipotesi di cui al comma 1, lett. c).

In PRIMO PIANO

### IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

#### Nuove indicazioni sulla detassazione dello straordinario e dei premi di produttività

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008, facendo seguito alla n. 49/E del 2008 fornisce ulteriori chiarimenti operativi sulla tassazione agevolata delle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per i premi di produttività. Fra i punti di maggior rilievo affrontati e risolti dall'amministrazione abbiamo la conferma



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Leggi decreti circolari

Possono pertanto rientrare nello speciale regime di tassazione, là dove diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa:

- le somme erogate al personale che presta la propria opera nelle festività in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, ciò anche per la quota di retribuzione per la prestazione svolta all'interno dell'orario contrattuale di lavoro (per esempio part-time di 30 ore settimanali che include anche la domenica);
- l'indennità o maggiorazione che viene corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (sia nel caso di riposo compensativo che di spostamento definitivo del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro ordinario la domenica;
- le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate;
- gli specifici, ulteriori compensi erogati per prestazioni rese durante la giornata del sabato, in caso di orario articolato su cinque giorni lavorativi alla settimana, con la giornata del sabato normalmente "prevista" come non lavorativa.

### 3. Banca delle ore

Nelle ipotesi di istituzione della banca ore - che consente di fruire di riposi compensativi a fronte di prestazioni ai lavoro aggiuntive - può essere oggetto di agevolazione la sola maggiorazione retributiva erogata. Si ricorda infatti che l'agevolazione si applica solo sulla parte di retribuzione erogata in denaro e non anche su quella erogata in natura, come avviene nelle ipotesi di fruizione di permessi in luogo del pagamento di ore lavorate in eccedenza.

### 4. Straordinario forfetizzato e superminimi

Come già chiarito dalla circolare n. 49 del 2008, gli emolumenti corrisposti a titolo di straordinario forfetizzato rientrano tra gli importi ai quali si applica il regime agevolato di tassazione. La tassazione agevolata - ovviamente in presenza delle condizioni previste dalla normativa riguardo ai due limiti di reddito - si deve riferire all'intero importo corrisposto al lavoratore a titolo di straordinario forfetario indipendentemente dalla effettività di prestazioni lavorative eccedenti l'orario normale. E ciò perché in questo caso il regime applicabile è, di regola, quello di cui alla lett. c) dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2008, più che la lett. a), che infatti pare di difficile applicazione soprattutto con riferimento a quel personale non soggetto alla disciplina dell'orario di lavoro.

Considerazioni analoghe si devono sviluppare con riferimento a quei compensi erogati in misura fissa al personale direttivo che spesso sono genericamente definiti "superminimi", "assegni ad personam" o "indennità di funzione e/o mansione", ma che, nell'assoluta maggioranza dei casi, sono erogati anche al fine di compensare eventuali prestazioni di lavoro rese oltre l'orario normale osservato in azienda. Le somme erogate a livello aziendale, a prescindere dalla denominazione utilizzata, possono usufruire della agevolazione fiscale a condizione ovviamente che serva a compensare eventuali prestazioni di lavoro rese oltre l'orario normale osservato in azienda - in questo caso, si ritiene che l'imposta sostitutiva trovi applicazione alle sole prestazioni di lavoro eccedenti

l'orario ordinario effettuate e retribuite nel periodo considerato - ovvero sia riconducibili alla casistica di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c). Di conseguenza, stante il fatto che, ad esempio, il superminimo può trovare giustificazione anche per ipotesi non legate a prestazioni di straordinario o per incrementi di produttività ed efficienza organizzativa, si chiarisce che il regime fiscale agevolato troverà applicazione solo su quella parte di superminimo specificatamente identificato dalle parti a tali scopi.

In tale senso deve essere inteso il chiarimento fornito con la circolare n. 49 del 2008, secondo il quale "Dal novero delle somme agevolate sono unicamente esclusi quegli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore (come ad esempio, il superminimo individuale)".

### 5. Lavoro a tempo parziale

Il regime agevolato di tassazione trova applicazione per le prestazioni di lavoro supplementare e per le prestazioni rese in funzione di clausole c.d. elastiche nel lavoro a tempo parziale (incremento del monte orario concordato), nonché, là dove si integrino le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), anche per le prestazioni rese in funzione di clausole c.d. flessibili (variazione della collocazione oraria). In caso di lavoro supplementare e clausole elastiche a essere sottoposte al regime agevolato sono le somme erogate oltre l'orario stabilito nel contratto. In caso di clausole flessibili o comunque di variazione della collocazione oraria della prestazione a essere sottoposte al regime agevolato sono invece le ore che si situano al di fuori della collocazione oraria concordata. Per esempio, se l'orario di lavoro è dalle 9.00 alle 13.00 e la variazione dell'orario è dalle 8.00 alle 12.00, a essere sottoposta alla agevolazione è la retribuzione oraria moltiplicata per il numero delle ore "ricollocate" (nel nostro esempio la fascia dalle 8.00 alle 9.00).

Va infine chiarito che il riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima del 29 maggio 2008 trova applicazione unicamente con riferimento alle ipotesi di cui alla lett. b) e non invece alle ipotesi di cui alle lett. a) e c) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2008.

### 6. Premi di produttività e somme erogate per produttività ed efficienza

Come già chiarito con la circolare n. 49 del 2008, le somme erogate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c), vanno intese in senso ampio stante la finalità del provvedimento. Accanto alle ipotesi già espressamente indicate nella richiamata circolare si possono menzionare, sempre a titolo esemplificativo, i compensi erogati per Rol residui o per periodi di ferie e permessi non fruiti entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva ovvero i premi comunque legati a risultati di efficienza organizzativa come, per esempio, i premi presenza ovvero i premi erogati in caso del mancato verificarsi di infortuni in azienda. Per quanto riguarda specificatamente i compensi per permessi Rol (riduzione orario di lavoro, ore di permesso retribuito previste dal contratto collettivo di lavoro) non fruiti entro il periodo di maturazione, si precisa che il regime fiscale agevolato trova applicazione anche quando la liquidazione degli stessi avvenga su base



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

periodica in virtù di disposizioni della contrattazione collettiva, oltre che nei casi di esplicita richiesta del lavoratore. Possono rientrare nella misura anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, stante il fatto che l'organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa, così come le speciali indennità aggiuntive che diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché le somme erogate per lo svolgimento di mansioni promiscue e intercambiabilità e, in generale, tutti gli altri emolumenti, anche riconosciuti in misura fissa e stabile, purché connessi, nel loro complesso, a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa (così, può considerarsi "agevolabile" l'eventuale quota fissa di un premio composto anche da una quota variabile, legata ai richiamati elementi di valutazione dell'andamento aziendale).

I premi o le provvigioni su vendite percepiti normalmente in base a percentuali sul fatturato possono essere agevolati a condizione che comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero siano legati alla competitività e redditività della impresa.

L'agevolazione è inoltre applicabile anche ai premi "consolidati", a condizione tuttavia che sussista anche in questo caso una delle condizioni indicate dalla lett. c) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 93 del 2008. Sono da ritenersi "consolidati", ad esempio, i premi che continuano ad essere corrisposti per effetto di livelli di competitività e redditività acquisiti nel tempo, anche se inseriti in un nuovo sistema premiante, sempre collegato all'andamento aziendale.

Rientrano in ogni caso nella misura tutti i premi di produttività anche là dove l'istituzione del premio, erogato a livello aziendale, sia prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione ovviamente ricorrano le condizioni indicate dalla lett. c).

Per quanto concerne i premi di produttività di cui alla lett. c) della disposizione in commento, ai fini della applicazione della imposta sostitutiva rileva esclusivamente il momento di erogazione delle somme, che deve collocarsi tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2008 (ovvero 12 gennaio 2009), anche se dette somme si riferiscono ad attività prestate in periodi precedenti ovvero a somme maturate in date anteriori al 1° luglio 2008, ma erogate successivamente proprio al fine di fruire dei benefici dell'agevolazione.

### 7. Soggetti senza reddito nel 2007

L'agevolazione si applica ai soggetti che nel 2007 hanno avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro. Con la circolare n. 49 del 2008 è stato chiarito che l'agevolazione spetta ai lavoratori che nel 2007 non hanno avuto redditi di lavoro dipendente. La norma non richiede ai fini dell'applicazione dell'agevolazione la presenza di un reddito per l'anno 2007, pertanto, si ritiene che non vi sia ragione per escludere i soggetti che nel 2007 non abbiano avuto alcun reddito.

### 8. Soggetti che nel 2007 erano residenti all'estero

La verifica del limite di reddito di euro 30.000 riguarda i soli redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Tuir, compresi quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo, come ad esempio le pensioni e gli assegni ad esse equiparate e non rileva, quindi, l'eventuale superamento di tale limite per effetto di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.

Si ritiene che ai fini della verifica in questione debba essere considerato il reddito di lavoro dipendente anche se lo stesso è riconducibile ad una attività di lavoro svolta all'estero. Ciò in quanto la soglia posta dalla norma, con riferimento al 2007, mira ad esprimere la capacità del soggetto di produrre un ammontare qualificato reddito di lavoro dipendente, e in tal senso rimane irrilevante la circostanza che l'attività di lavoro dipendente sia svolta all'estero e non abbia avuto rilevanza reddituale in Italia.

Pertanto, un soggetto che nel 2008 assume la residenza in Italia, che nel 2007 era residente all'estero e che ivi ha svolto attività di lavoro dipendente deve verificare la sussistenza del requisito reddituale di euro 30.000.

### 9. Incentivo all'esodo

Con riferimento agli elementi retributivi premianti di cui al comma 1, lett. c), dell'articolo 2 del decreto-legge n. 93 del 2008, la circolare n. 49 del 2008, paragrafo 1.7, ha chiarito che "essi riguardano tutti gli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa. Rientrano pertanto nella misura, a titolo esemplificativo, premi di rendimento, forme di flessibilità oraria, maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orari a ciclo continuo o sistemi di "banca delle ore", indennità di reperibilità o di turno, premi e somme corrisposte una tantum ecc., là dove, ovviamente, comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero siano legati alla competitività e redditività della impresa".

L'agevolazione è dunque rivolta ad agevolare le prestazioni lavorative che comportino un incremento di produttività del lavoro ed efficienza organizzativa ovvero competitività e redditività della impresa. Non può trovare applicazione, invece, con riferimento alle erogazioni effettuate per incentivare le "risoluzioni consensuali" con i dipendenti, anche nelle ipotesi in cui tali incentivi siano determinati per realizzare affinamento della struttura organizzativa, finalizzato al miglioramento dell'efficienza dell'impresa, con l'obiettivo di incrementarne i livelli di produttività.

### 10. Lavoratori marittimi

Con risposta all'interpello n. 27 del 2008, prot. n. 25/1/0010826, il ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali ha precisato che "al di là del mero disposto formale, la ratio del provvedimento è quella di incrementare la produttività del lavoro e, pertanto, non sembra avere alcuna giustificazione l'esclusione dal beneficio di interi settori produttivi, come il settore dell'industria amatoriale, solo perché la disciplina dell'orario è contenuta in disposizioni di legge diverse da quelle recate dal Dlgs n. 66/2003. Va infatti precisato che il riferimento alla normativa del 2003 ha come fine esclusivamente quello di eludere prassi abusive circa la definizione di lavoro straordinario, la cui individuazione è compito delle



Sindacale

legge e della contrattazione collettiva e non certo delle parti individuali del rapporto. Ai fini della applicazione della agevolazione in argomento, pertanto, nei settori in questione dovrà farsi riferimento alla normativa ed alla contrattazione collettiva di riferimento”.

Pertanto l'agevolazione fiscale in questione potrà trovare applicazione anche ai lavoratori marittimi, fermo restando che per l'individuazione del lavoro straordinario deve farsi riferimento alla normativa ed alla contrattazione collettiva di settore.

#### **11. Lavoratori edili**

Con riferimento agli elementi retributivi premianti di cui al comma 1, lett. c), dell'articolo 2 del decreto-legge n. 93 del 2008, la circolare n. 49 del 2008, paragrafo 1.7, ha chiarito che “essi riguardano tutti gli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa”.

La medesima circolare precisa che nel regime di tassazione agevolata rientrano anche quelle somme erogate dai datori di lavoro in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività, ancorché determinati in ambito territoriale sulla base di indicatori correlati all'andamento congiunturale e ai risultati conseguiti dalle imprese di uno specifico settore in ambito territoriale.

Dal novero delle somme agevolate sono unicamente esclusi quegli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel patrimonio del lavoratore (come ad esempio, il superminimo individuale).

Si ritiene che l'elemento economico territoriale del settore edile debba essere incluso nell'applicazione dell'imposta sostitutiva qualora costituisca un elemento retributivo erogato in corrispondenza di incrementi di produttività, innovazione, efficienza, ovvero per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa e non una somma stabilmente riconosciuta al lavoratore.

#### **12. Retribuzioni convenzionali**

L'articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, prevede la deroga alle disposizioni che impongono la determinazione analitica dei redditi di lavoro dipendente effettivamente erogati, stabilendo che il reddito derivante dall'attività prestata all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, da dipendenti che nell'arco di dodici mesi ivi soggiornano per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze.

Le retribuzioni convenzionali sono stabilite annualmente in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali per determinati settori.

Dall'introduzione del criterio convenzionale consegue che ogni retribuzione aggiuntiva a quella ordinaria (come, ad esempio, emolumenti in natura, indennità, straordinari, premi) non soggiacciono ad alcuna tassazione autonoma, dovendosi ritenere gli stessi assorbiti nella determinazione forfetaria della base imponibile realizzata attraverso il rinvio alle retribuzioni convenzionali.

Per quanto detto, nelle ipotesi di tassazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali, le prestazioni di lavoro straordinario e a quelle premiali non potranno essere assoggettate all'imposta sostitutiva con l'aliquota del 10 per cento prevista dal decreto-legge n. 93 del 2008.

#### **13. Straordinario erogato agli eredi**

L'articolo 7, comma 3, del Tuir stabilisce che, in caso di morte dell'avente diritto alla prestazione, i redditi prodotti ma non percepiti dal deceduto e imputabili al periodo d'imposta secondo il criterio di cassa, sono determinati a norma delle disposizioni relative alla categoria di reddito di appartenenza e tassati in capo agli eredi separatamente, secondo le disposizioni degli articoli 17 e 18 del Tuir.

Trattasi di una disposizione di favore che individua nella tassazione separata la più adeguata modalità di prelievo anche nelle ipotesi in cui i redditi prodotti, ove fossero stati percepiti dal soggetto che li ha prodotti, non avrebbero potuto beneficiare della tassazione separata (in quanto non rientranti tra quelli indicati nell'articolo 17 del testo unico).

Con particolare riferimento ai redditi di lavoro dipendente, gli uffici dell'Agenzia provvedono alla liquidazione della tassazione separata e applicano la tassazione ordinaria se questa risulta più favorevole al contribuente (articolo 17, comma 3, del Tuir).

Ciò premesso, si ritiene che la tassazione separata prevista dal legislatore in favore degli eredi ai sensi del menzionato articolo 7, comma 3, del Tuir, trovi applicazione con riferimento ai redditi che confluiscono nel reddito complessivo e non anche con i redditi soggetti ad imposta sostitutiva.

Pertanto, alle prestazioni di lavoro straordinario e a quelle premiali resta applicabile l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 10 per cento prevista dal decreto-legge n. 93 del 2008, ferma restando la necessità che ricorrano le condizioni e i requisiti ivi previsti, da riferirsi al soggetto che ha prodotto il reddito (de cuius).

#### **14. Modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva**

L'art. 2 del decreto-legge n. 93 del 2008 ha introdotto, con efficacia limitata al periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale, pari al 10 per cento, nel limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, sulle somme erogate a livello aziendale per prestazioni di lavoro straordinario e per prestazioni rese in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. L'agevolazione riguarda esclusivamente la tassazione delle retribuzioni individuate, le quali restano assoggettate per intero alla contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria.

Circa le modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva, il sostituto d'imposta calcola le ritenute da operare dopo aver sottratto dalla retribuzione da assoggettare a detta imposta le trattenute previdenziali obbligatorie. La ritenuta del 10 per cento deve essere applicata sulla parte di retribuzione che residua dopo aver operato le trattenute previdenziali. Pertanto, per calcolare il limite massimo di 3000 euro sul quale applicare



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

l'imposta sostitutiva, il sostituto deve considerare gli importi erogati al dipendente al lordo dell'imposta sostitutiva ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

### Esempio 1

Retribuzione per straordinari	3000
Contributi	275,7 (3000 X 9,19%)
Imponibile imposta sostitutiva	2724,3
Imposta sostitutiva	272,43 (2724,30 X 10%)

### Esempio 2

Retribuzione per straordinari	4000
Contributi	367,6 (4000x9,19%)
Imponibile imposta sostitutiva	3000
Imposta sostitutiva	300 (3000 x 10%)

### 15. Dipendenti di pubbliche amministrazioni

L'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 93 del 2008 stabilisce che sono esclusi dall'agevolazione i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che reca "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Al riguardo, si segnala che il comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge prevede una verifica circa gli effetti della disposizione in commento ad opera del ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro, cui partecipa anche il ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del provvedimento anche ai dipendenti pubblici.

La disparità di trattamento tra settore pubblico e privato, collegata all'applicazione dell'art. 2 del DL n. 93 del 2008, trova la sua giustificazione nella natura sperimentale e transitoria della disposizione normativa, che richiede un'attenta valutazione in vista di una sua eventuale e più completa applicazione.

In sostanza, la norma nell'individuare i soggetti esclusi dall'agevolazione, fa riferimento ai "dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" a nulla rilevando la circostanza che il rapporto di lavoro sia disciplinato da contratti di tipo privatistico ovvero da contratti stipulati per settori privati. Resta pertanto escluso che possano fruire dell'imposta sostitutiva i dipendenti delle comunità montane, o altri dipendenti pubblici che eventualmente prestino l'attività sulla base di contratti collettivi applicabili al settore privato (ad esempio i dipendenti delle Autorità portuali).

### 16. Erogazioni liberali in natura

L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 93 del 2008 ha

soppresso la previsione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del Tuir che escludeva dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito di lavoro dipendente le erogazioni liberali effettuate dal datore di lavoro e taluni sussidi economici dallo stesso concessi. In particolare, le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti erano escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, fino a 258,23 euro nel periodo d'imposta.

Per effetto della suddetta soppressione, le erogazioni liberali concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per l'intero importo, ferme restando le specifiche eccezioni previste nell'articolo 51 del Tuir.

In particolare, il comma 3 dell'articolo 51 citato testo unico esclude dalla formazione del reddito il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati - determinato secondo i criteri indicati nel medesimo articolo 51 - se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro; la medesima norma stabilisce, inoltre, che se detto valore è superiore al limite indicato lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Si ritiene, al riguardo, che la previsione di cui al citato comma 3 dell'articolo 51 del Tuir fornisca i criteri per la determinazione del valore dei beni in natura, stabilendo altresì una soglia di detassazione, e che i medesimi criteri debbano essere utilizzati anche se benefit consiste in una erogazione liberale in natura. Ed infatti, la circolare n. 326 del 1997, in vigore della previsione agevolativa sulle liberalità ora abrogata, precisava che "ai fini del calcolo del limite in questione, non devono essere considerate le erogazioni liberali di importo complessivamente non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 concesse in occasione di festività o ricorrenze...".

Pertanto, con l'abrogazione della disposizione agevolativa relativa alle liberalità, le stesse, ove siano erogate in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) possano rientrare nella previsione di esclusione dal reddito se di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro. Ai sensi del citato comma 3 dell'art. 51, peraltro, l'esclusione dal reddito opera anche se la liberalità è erogata ad un solo dipendente non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, fermo restando che se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Al riguardo si ritiene che tale disposizione da una parte consente di continuare ad agevolare talune forme di liberalità in natura di modico valore offerte usualmente ai dipendenti (come quelle legate alle festività) e, dall'altra, non è lesiva degli interessi erariali in quanto resta vincolata al rispetto dei limiti dettati dall'articolo 51 del Tuir.

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.



Sindacale

## RAPPORTI DI LAVORO

### Lavoratori extracomunitari Più quote per la conversione dei permessi di soggiorno per studio in permessi di soggiorno per lavoro subordinato

Il ministero del Lavoro ha autorizzato le Direzioni provinciali del lavoro ad utilizzare le quote riservate alla conversione dei permessi di soggiorno per finalità formative in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, a favore della conversione dei permessi di soggiorno per studio in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, pervenute agli Sportelli unici per l'immigrazione entro il 31 maggio 2008.

► CIRCOLARE n. 24 del ministero del Lavoro del 26/9/2008. Dpcm del 30/10/2007 recante "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007": indicazioni su quote per conversione non utilizzate a livello territoriale.

Con riferimento a quanto stabilito nella riunione interministeriale tenutasi in data 26 giugno 2008 presso la presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per il coordinamento amministrativo - ufficio per la fattibilità della concertazione amministrativa e del monitoraggio, facendo seguito anche alla circolare ministeriale n. 18 in data 17/7/2008 si ritiene opportuno fornire indicazioni rispetto alla destinazione di specifiche quote del Dpcm del 30/10/2007 recante "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007", disponibili a livello territoriale ma rimaste non utilizzate.

Con la presente circolare viene modificata la tipologia di quote - numericamente determinate dal Dpcm del 30/10/2007 riservate alla conversione di permessi di soggiorno per finalità formativa altrimenti destinate a restare non utilizzate a causa della mancata attivazione o partecipazione a tirocini formativi e di orientamento in ambito regionale.

Pertanto, in considerazione dell'esigenza di consentire la piena ed efficace gestione delle quote determinate dal Dpcm del 30/10/2007 si autorizzano le Direzioni provinciali del lavoro ad utilizzare le quote in eccedenza rispetto alle richieste per la conversione del permesso di soggiorno per tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato al fine di dare riscontro alle richieste di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, pervenute agli sportelli unici per l'immigrazione entro il 31 maggio 2008 e secondo le modalità stabilite per l'attuazione del Dpcm del 30/10/2007.

# L'Informatore

dicembre 2008

## Leggi decreti circolari

### Lavoratori disabili La richiesta di accertamento d'invalidità sospende l'avviamento obbligatorio

Il ministero del Lavoro ha precisato che le procedure di avviamento obbligatorio già in corso da parte delle province competenti devono essere sospese in attesa dell'esito dell'accertamento sanitario sul lavoratore assunto ordinariamente e successivamente invalidatosi. La sospensione sarà solo parziale se il numero dei lavoratori per i quali venga richiesta la visita di controllo risulti inferiore a quello degli avviamenti in corso e la richiesta di accertamento non deve avere finalità dilatorie nei confronti della normativa sul diritto al lavoro dei disabili.

► RISPOSTA del ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali a interpello n. 40/2008 Prot. 25/1/0012267. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Assunzione diretta di lavoratori disabili ai sensi della L. n. 68/1999 - Possibilità di interrompere le procedure di avviamento obbligatorio.

Il consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere della scrivente direzione in merito alla computabilità dei lavoratori disabili assunti al di fuori delle liste del collocamento obbligatorio ed alla conseguente possibilità di interrompere le procedure di avviamento obbligatorio eventualmente già avviate da parte dei servizi competenti, anche in mancanza di una convenzione ai sensi dell'art. 11 della L. n. 68/1999.

Al riguardo, acquisito il parere della direzione generale del mercato del lavoro, si conferma l'orientamento già espresso con la circ. n. 66/2001, in merito alla possibilità di computare nella quota di riserva anche i lavoratori disabili assunti al di fuori delle procedure di collocamento obbligatorio ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità civile non inferiore al 60% o un'invalidità derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale superiore al 33% e l'inabilità a svolgere le mansioni precedentemente assegnate (v. risposta ad interpello n. 31/2008).

Si precisa che la computabilità dei lavoratori in possesso della certificazione attestante tale grado di invalidità non è subordinata alla preventiva iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio dei disabili, né alla stipula di una convenzione con i servizi competenti, ma deve essere semplicemente comunicata ai servizi competenti.

Si precisa, inoltre, che qualora il dipendente abbia ottenuto la necessaria certificazione in costanza di rapporto di lavoro, non può considerarsi imputabile al datore di lavoro la scoperta venutasi a determinare nel lasso di tempo intercorso fra la richiesta di verifica dello stato invalidante ed il successivo accertamento sanitario.

Di conseguenza, qualora siano già in corso delle procedure di avviamento obbligatorio da parte dei Servizi competenti, queste saranno sospese in attesa dell'esito dell'accertamento sanitario.



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

Detta sospensione, evidentemente, sarà solo parziale se il numero dei lavoratori per i quali venga richiesta la visita di controllo risulti inferiore a quello degli avviamenti in corso.

In caso di accertamento negativo circa la sussistenza del grado di invalidità utile ai fini del computo del lavoratore nella quota di riserva, tuttavia, anche al fine di evitare possibili manovre dilatorie, potrà valutarsi l'imputabilità al datore di lavoro della scoperta venutasi a determinare nel lasso di tempo intercorso fra la sospensione delle procedure di avviamento e l'accertamento medico. Ciò, in particolare, quando non sia stata effettivamente riscontrata alcuna invalidità ovvero sia stata riscontrata una percentuale di invalidità notevolmente e quindi prevedibilmente inferiore alla soglia utile ai fini del collocamento obbligatorio.

In simili ipotesi, i servizi competenti ne daranno notizia alla Direzione provinciale del lavoro, per le valutazioni di competenza sull'eventuale imputabilità al datore di lavoro dell'infuttuosa sospensione delle procedure di avviamento e sull'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative.

Resta salva, evidentemente, la possibilità di concordare con i Servizi competenti una dilazione dell'obbligo, nell'ambito delle convenzioni previste dall'art. 11 della L. n. 68/1999.

## Stage La disciplina sui tirocini non ammette deroghe alla non commutabilità degli apprendisti

La materia dei tirocini formativi e di orientamento, regolamentata in via generale dal Dm n. 142/1998, ha una specifica disciplina per i cittadini non appartenenti all'Ue nel Dm del 22 marzo 2006. Su tale istituto il ministero del Lavoro è intervenuto con un interpello chiarendo che:

- la normativa, non prevedendo alcuna deroga ai limiti numerici dei tirocinanti inseriti in azienda, è integralmente applicabile anche nei confronti delle aziende che fanno parte di un Geie (soggetto, dotato di capacità giuridica, previsto dal Regolamento Cee n. 2137/85 del 25 luglio 1985 con l'obiettivo di promuovere una cooperazione transnazionale tra le imprese a livello europeo, mediante lo sviluppo, da parte del Gruppo, di un'attività comune ed ausiliaria rispetto a quelle delle imprese che lo costituiscono);
- dal computo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato necessari per determinare il numero massimo degli stagisti da ospitare in azienda non possono essere computati, ai sensi dell'art. 21, della L. n. 56/1987 e dell'art. 53, c. 2, del Dlgs n. 276/2003, i lavoratori apprendisti.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 3 ottobre 2008 a interpello n. 44/2008. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Limiti numerici di tirocinanti in aziende facenti parte di un Gruppo europeo di interesse economi-**

**co - Computo degli apprendisti ai fini dei limiti numerici.**

Il consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha proposto istanza di interpello per conoscere il parere di questa direzione in merito alla portata della disposizione contenuta nell'art. 1 del Dm 25 marzo 1998, n. 142 - regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento - relativa al limite numerico dei tirocinanti che possono essere ospitati presso un datore di lavoro. La questione interpretativa sollevata attiene, in particolare, alla possibilità di poter rapportare il limite massimo dei tirocinanti presenti all'interno di un Geie (Gruppo europeo di interesse economico) alla totalità dei dipendenti delle imprese socie del gruppo.

Al riguardo, acquisito il parere della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. Per sciogliere il nodo interpretativo prospettato occorre prendere le mosse dalla finalità della norma sopra richiamata, nonché dalla natura giuridica del Geie.

Com'è noto, il tirocinio formativo e di orientamento, o stage, è un periodo di formazione on the job, ossia una forma di inserimento temporaneo all'interno dell'azienda, non costituente rapporto di lavoro, finalizzata a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro.

Il rapporto di tirocinio è regolato da un'apposita convenzione e vede coinvolti tre soggetti: il soggetto promotore che procede all'attivazione dello stage (università, istituzioni scolastiche, enti di formazione ecc), l'azienda ospitante ed il tirocinante quale beneficiario dell'esperienza formativa.

In base al dettato normativo di cui all'art. 4 del Dm 25 marzo 1998, n. 142 è necessario allegare alla convenzione stipulata dai soggetti promotori e dai datori di lavoro un progetto formativo e di orientamento, per ciascun tirocinante, contenente, tra l'altro, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio ed il nominativo del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale.

Nella cornice normativa regolante l'istituto, un ruolo nevralgico è riservato proprio alla figura del tutor formativo, quale soggetto che assume l'incarico di responsabile didattico-organizzativo delle attività del tirocinante.

Il tutor, in sostanza, è chiamato a svolgere un'attività di affiancamento nei confronti del tirocinante nei momenti formativi e finisce per costituire il punto di riferimento per l'azienda per le problematiche che possono insorgere in ordine al rapporto di stage.

Il legislatore, nella materia in argomento, ha avvertito la necessità di fissare precisi limiti numerici al numero di tirocinanti che possono essere ospitati all'interno dell'azienda. In particolare, l'art. 1, comma 3, del richiamato Dm sancisce i seguenti limiti numerici:

- le aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare un tirocinante;
- quelle con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti con-



Sindacale

temporaneamente;

- quelle, infine, con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti, contemporaneamente, non superiore al 10% dei dipendenti.

Detta necessità trova la sua ratio giustificatrice nell'esigenza di garantire il mantenimento dello stage nell'ambito delle finalità che gli sono proprie, ossia il momento formativo on the job, finalità che potrebbe essere frustrata qualora si consentisse un inserimento contemporaneo di un numero eccessivo di tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro.

In siffatta evenienza, invero, un'adeguata formazione e un effettivo sostegno del tutoraggio potrebbe, in concreto, apparire di difficile realizzazione.

La medesima ragione giustificatrice inerente limite numerico dei tirocinanti pare potersi valorizzare pure nell'ipotesi in cui l'inserimento degli stagisti riguardi aziende socie di un Geie. Il Geie è un soggetto, dotato di capacità giuridica, previsto dal regolamento Cee n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 con l'obiettivo di promuovere una cooperazione transnazionale tra le imprese a livello europeo, mediante lo sviluppo, da parte del Gruppo, di un'attività comune ed ausiliaria rispetto a quelle delle imprese che lo costituiscono.

Proprio in ragione di detto carattere ausiliario, l'attività del Geie deve ricollegarsi all'attività economica dei suoi membri e non ad essa sostituirsi.

In sostanza, l'organismo in parola si presenta quale strumento giuridico mediante il quale i suoi componenti - almeno due, appartenenti a Stati membri e rappresentati da soggetti di diritto pubblico o privato, persone fisiche che svolgono un'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o che forniscono servizi professionali o di altra natura all'interno della Comunità - pur mantenendo l'indipendenza economica e giuridica, possono migliorare o incrementare le proprie attività mediante la condivisione di risorse, attività ed esperienze.

Ad analoga conclusione si perviene, inoltre, anche nell'ipotesi in cui i tirocinanti da inserire in azienda siano stranieri.

Premesso che la materia dei tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea ha trovato regolamentazione nel decreto interministeriale del 22 marzo 2006 - che al riguardo non detta deroghe specifiche quanto ai limiti numerici - non si comprende sulla base di quali dati positivi sia consentito, come richiesto dall'interpellante, eliminare o aumentare i limiti previsti dall'art. 1 del Dm n. 142/1998.

Con ulteriore quesito viene, inoltre, chiesto se nel computo dei lavoratori a tempo indeterminato necessari per determinare il numero massimo da ospitare in azienda vadano o meno inclusi gli apprendisti.

Sul punto, in assenza di una espressa previsione normativa, è possibile fornire risposta in senso negativo ricordando che, sia ai sensi dell'art. 21, comma 7, della L. n. 56/1987 che dell'art. 53, comma 2, del Dlgs n. 276/2003, "i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti". Del resto, appare ragionevole escludere dal computo gli apprendisti anche in ragione del fatto che già con riferimento a tali categorie di

# L'Informatore

dicembre 2008

## Leggi decreti circolari

lavoratori esistono limiti numerici legati alla necessità di garantire una adeguata proporzione tra questi ultimi e le "maestranze specializzate e qualificate" in servizio presso il datore di lavoro.

### Collocamento obbligatorio Le convenzioni per l'assunzione dei disabili non possono essere estese alle altre categorie di riservatari

La possibilità di inserimento graduale e personalizzato attraverso l'istituto delle convenzioni ex art. 11, 12, 12 bis della L. n. 68/1999 è riservata ai soli soggetti disabili e non può essere estesa agli altri soggetti riservatari individuati dall'articolo 18, comma 2, quali orfani e vedove per cause di lavoro, servizio o civili.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 3 ottobre 2008 a interpello n. 47/2008. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Assunzione dei soggetti riservatari di cui al comma 2, dell'art. 18, della L. n. 68/1999 attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 11, della stessa L. n. 68/1999.**

Il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di assumere i soggetti riservatari di cui al comma 2, dell'art. 18, della L. n. 68/1999 anche attraverso la stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 11, della stessa L. n. 68/1999.

Al riguardo, acquisito il parere della direzione generale del mercato del lavoro, si rappresenta quanto segue.

La legge n. 68/1999, all'art. 18, comma 2, prevede che in favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati (L. n. 763/1981) sia "attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1".

Si rappresenta che l'art. 7, comma 1, della L. n. 68/1999 richiede, ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 3, l'assunzione dei lavoratori da parte dei datori di lavoro attraverso la richiesta di avviamento agli uffici competenti



Sindacale

ovvero mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 11. In proposito si evidenzia che le convenzioni ex art. 11 cit. costituiscono strumenti d'inserimento mirato, riservati esclusivamente ai soggetti disabili. Infatti, la previsione normativa prevede che "al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti (...) possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge".

Ne consegue che l'istituto delle convenzioni ex art. 11, 12, 12 bis della L. n. 68/1999, rispondente alle specifiche esigenze d'inserimento graduale e personalizzato, può essere utilizzato ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assunzione dei soli soggetti disabili, in senso stretto, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge e pertanto non sembra possa essere utilizzato a fini diversi, quale l'assunzione dei soggetti indicati al comma 2, dell'art. 18, della L. n. 68/1999.

## Lavoro intermittente e indennità di disoccupazione

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 48 del 3 ottobre 2008, ha confermato che i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, a tempo determinato, senza obbligo di risposta alla chiamata, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del Dlgs n. 276/2003, hanno diritto a percepire, limitatamente ai periodi di non lavoro, l'indennità di disoccupazione, ordinaria o a requisiti ridotti, fermo restando le relative condizioni di natura contributiva ed assicurativa.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 3 ottobre 2008 a interpello n. 48/2008. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Contratto di lavoro intermittente a tempo determinato - Applicabilità dell'indennità di disoccupazione.**

Il consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere di questa direzione in merito alla riconoscibilità dell'indennità di disoccupazione in favore di lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, a tempo determinato, senza obbligo di risposta alla chiamata (artt. 33 e ss. del Dlgs n. 276/2003). Al riguardo, acquisito il parere della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e dell'Inps, si rappresenta quanto segue.

Il lavoro intermittente è definito dall'art. 33 del Dlgs n. 276/2003 come il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 34 del citato Dlgs.

Tale tipologia contrattuale può essere a termine o a tempo indeterminato e contenere la previsione della corresponsione, in favore del lavoratore, di una indennità di chiamata per i periodi in cui il medesimo garantisce la sua disponibilità a ren-

dere la prestazione lavorativa (art. 36 del Dlgs n. 276/2003). Ciò premesso va dunque evidenziato che, nel caso di contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata, sulla base dell'art. 38, comma 3, Dlgs n. 276/2003, deve ritenersi senz'altro esclusa la corresponsione del trattamento di disoccupazione per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a prestare la propria attività, percependo la relativa indennità di chiamata (cfr. anche interpello prot. n. 3147 del 22 dicembre 2005).

La disposizione di cui sopra precisa, infatti, che in tale ipotesi il lavoratore "non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità".

Al riguardo l'Inps, con circ. n. 41/2006 ha precisato che "considerato che il lavoratore con contratto di lavoro intermittente è a disposizione del datore di lavoro, il quale può usufruire della sua prestazione lavorativa, si deduce che i lavoratori intermittenti possono accedere alle prestazioni di disoccupazione alla stessa stregua dei lavoratori somministrati; gli stessi principi del lavoro somministrato valgono per l'indennità di disponibilità. L'indennità di disoccupazione, quindi, potrà essere riconosciuta soltanto a seguito di cessazione del rapporto di lavoro".

Più specificamente l'Istituto, nel riferirsi al lavoro somministrato, chiarisce che "i lavoratori avviati al lavoro tramite un somministratore sono soggetti all'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria; quindi, nel caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, ai somministrati può essere riconosciuto il diritto - secondo la norma vigente - all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali (art. 19, legge n. 636/1939) e con requisiti ridotti (art. 7, comma 3, legge n. 160/1988). All'interno del contratto di lavoro stipulato tra il somministratore ed il somministrato può realizzarsi la cosiddetta "indennità di disponibilità", che è soggetta alla contribuzione generale obbligatoria, ma è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo (art. 22, comma 3). Nell'istruttoria delle domande di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali il periodo temporale interessato dall'indennità di disponibilità deve essere considerato utile ai fini della ricerca del requisito contributivo. La sospensione dell'attività lavorativa, in costanza di rapporto di lavoro, sia o meno retribuita (indennità di disponibilità), non è indennizzabile con prestazioni di disoccupazione".

Diverso discorso deve essere fatto nel caso in cui il contratto di lavoro intermittente non preveda l'obbligo di risposta alla chiamata, né la conseguente corresponsione dell'indennità, in quanto si tratta di rapporto di lavoro privo di qualsiasi garanzia in ordine sia all'effettiva prestazione lavorativa sia alla retribuzione futura.

In particolare, a differenza del lavoro part time verticale, ove la durata ridotta delle prestazioni risulta dedotta in contratto e nasce dunque dalla volontà comune delle parti di disciplinare in tal modo il rapporto di lavoro, nel rapporto di lavoro a chiamata i tempi e la durata delle prestazioni lavorative non risulta predeterminata, non derivando da una scelta comune delle parti, ma dalle sole esigenze del datore di lavoro (cfr. Cass., Sez. Un., n. 1732/2003).



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Leggi decreti circolari

Pertanto, alla luce di quanto sopra e in risposta al quesito avanzato si ritiene che, ove l'obbligo del lavoratore di rispondere alla chiamata non sia pattuito, al medesimo può essere riconosciuto, limitatamente ai periodi di non lavoro, lo stato di disoccupazione indennizzabile con la relativa indennità, ordinaria o a requisiti ridotti, sempre che nel caso di specie ricorrano le relative condizioni di natura contributiva ed assicurativa.

## Apprendistato Applicazione dei profili formativi previsti dal Ccnl anche in caso di formazione esclusivamente interna

Il ministero del Lavoro, con interpellato n. 50 del 7 ottobre 2008, ha precisato che, la previsione dell'art. 49, comma 5 ter del Dlgs n. 276/2003, recentemente introdotta dalla legge n. 133/2008, di demandare integralmente ai contratti collettivi di lavoro l'individuazione dei profili formativi per l'apprendistato professionalizzante in caso di formazione esclusivamente aziendale, è immediatamente operativa, anche con riferimento a quei contratti collettivi che hanno introdotto una nozione di formazione aziendale sulla scorta del preesistente quadro normativo.

Infatti, in particolare, nell'accordo per il rinnovo del Ccnl del Terziario siglato il 18 luglio scorso, le parti hanno concordato (art. 60, dichiarazione a verbale n. 1) l'istituzione di una commissione paritetica con il compito di applicare quanto demandato alla contrattazione collettiva dal succitato comma 5 ter, in attesa delle determinazioni della commissione paritetica, il Ccnl conferma, anche per la formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi definiti nel Protocollo Isfol del 10 gennaio 2002.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 7 ottobre 2008 a interpellato n. 50/2008.  
**Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Apprendistato professionalizzante - Art. 49, comma 5 ter, Dlgs n. 276/2003 - Applicazione.**

Con istanza di interpellato la Confcommercio ha chiesto di conoscere il parere di questa direzione generale in merito alla applicabilità immediata, per le aziende del terziario, della previsione di cui all'art. 49, comma 5 ter, del Dlgs n. 276/2003, recentemente introdotto dall'art. 23, comma 2, del Dl n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008). Detta previsione stabilisce che "in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione azien-

dale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo".

Al riguardo, acquisito il parere della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. È opportuno anzitutto ricordare che il legislatore, all'art. 49, comma 5, del Dlgs n. 276/2003 ha previsto che "la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale" nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi fra i quali: "la previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali" e "la presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate".

La difficoltà rilevate nella adozione delle discipline regionali hanno spinto il legislatore ad introdurre con Dl n. 35/2005 (conv. da L. n. 80/2005), un comma 5 bis, all'art. 49 del Dlgs n. 276/2003, secondo il quale "fino all'approvazione della Legge Regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". Come anche chiarito con risposta ad interpellato n. 14/2008, è dunque possibile - qualora manchi una disciplina regionale del contratto di apprendistato professionalizzante ovvero qualora detta disciplina non risulti applicabile in quanto non contempla determinati profili formativi o mansioni - stipulare validamente un contratto di apprendistato sulla base della disciplina contenuta nel Ccnl di cui all'art. 49, comma 5 bis, del Dlgs n. 276/2003.

La volontà del legislatore di agevolare la diffusione di tale tipologia contrattuale, trova ora un ulteriore riscontro nel nuovo comma 5 ter dell'art. 49, introdotto dal Dl n. 112/2008.

La previsione, senza modificare l'impianto normativo preesistente, introduce dunque un "canale parallelo" a quelli descritti. Ai sensi del citato comma 5 ter, è infatti il contratto collettivo, di ogni livello, a dettare la nozione di formazione interna; formazione che può risolversi in attività anche "fisicamente" esterne all'azienda, purché sia quest'ultima a dirigerne lo svolgimento e purché tale formazione non implichi finanziamenti pubblici. In forza del dettato normativo è dunque la contrattazione collettiva a definire e disciplinare la formazione aziendale che, alla stregua di quanto chiarito dalla Corte costituzionale con sent. n. 50/2005, non può dunque essere aprioristicamente determinata né tanto meno condizionata dalle normative regionali, competenti a disciplinare, d'intesa con le parti sociali di livello regionale, i contenuti e le modalità di accesso all'offerta formativa pubblica e alle relative risorse finanziarie.

La previsione di cui al comma 5 ter è peraltro da considerarsi immediatamente operativa, anche con riferimento a quei contratti collettivi che hanno introdotto una nozione di formazione aziendale sulla scorta del preesistente quadro normativo.



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

Nel caso di specie, nell'accordo per il rinnovo del Ccnl del terziario siglato il 17 luglio scorso, le parti hanno concordato (art. 60, dichiarazione a verbale n. 1) l'istituzione di una commissione paritetica con il compito di applicare quanto demandato alla contrattazione collettiva dal succitato comma 5 ter e, in attesa delle determinazioni della commissione paritetica, il Ccnl conferma, anche per la formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi definiti nel Protocollo Isfol del 10 gennaio 2002.

I contenuti del citato Ccnl appaiono dunque in linea con i principi espressi dal comma 5 ter dell'art. 49, secondo il quale è rimessa alle parti sociali anche la facoltà di derogare ai principi e criteri direttivi di cui al comma 5 dello stesso art. 49.

In tal senso la Confcommercio chiede peraltro se, nei casi di formazione esclusivamente aziendale:

- la presenza e l'individuazione nominativa del tutor aziendale continui ad essere obbligatoria;

- il piano di formazione individuale - predisposto dall'azienda sulla base dei profili Isfol - debba rispondere a particolari requisiti di forma;

- l'erogazione della formazione possa avvenire in ambito aziendale anche in modalità e-learning (per alcuni moduli), oltre che in aula e "on the job";

- la registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, possa avvenire mediante supporti informatici e fogli firma.

Al riguardo, nell'auspicare comunque che la contrattazione collettiva e gli enti bilaterali disciplinino nel dettaglio la formazione aziendale, va evidenziato che detta disciplina, secondo quanto specificato dal Legislatore, dovrà comunque e necessariamente determinare, per ciascun profilo formativo, "la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo".

## COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

### Patto di prova nullo

► CASSAZIONE Sez. lav. 4 dicembre 2007, n. 25264 (da Dir. & Prat. Lav. n. 28/08, pag. 1648). **Controversie del lavoro - Appello - Eccezioni rilevabili d'ufficio - Nullità del patto di prova - Rilevabilità d'ufficio anche in appello - Ammissibilità - Limiti.**

La nullità del patto di prova per mancata indicazione specifica delle mansioni può essere rilevata d'ufficio in appello, anche qualora il ricorrente non abbia mai espressamente allegato questo motivo di nullità, purché in primo grado il lavoratore abbia chiesto l'attuazione del contratto (sia pure nella forma del risarcimento del danno per il suo inadempimento), e il datore di lavoro abbia contrastato tale domanda, facendo valere gli effetti impeditivi connessi all'esercizio da parte sua di una facoltà di recesso fondata sul patto di prova, e facendo così valere il patto di prova stesso.

### Lettera di licenziamento

► CASSAZIONE Sez. lav. 5 novembre 2007, n. 23061 (da Dir. & Prat. Lav. n. 28/08, pag. 1646). **Lavoro - Lavoro subor-**

**dinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - In genere - Atti recettizi - Efficacia - Rifiuto del destinatario di ricevere l'atto - Equipollenza rispetto alla consegna - Condizioni - Obbligo incondizionato del soggetto di accettare comunicazioni e atti in ogni circostanza - Insussistenza - Obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni - Presupposti - Fattispecie relativa a tentata consegna di lettera di licenziamento sul luogo di lavoro.**

Il principio, secondo cui, anche al di fuori dell'ambito di operatività dell'art. 138, secondo comma, c.p.c., il rifiuto del destinatario di un atto unilaterale recettizio di ricevere lo stesso non esclude che la comunicazione debba ritenersi avvenuta e produca i relativi effetti, ha un ambito di validità determinato dal concorrente operare del principio secondo cui non esiste, in termini generali ed incondizionati, l'obbligo, o l'onere, del soggetto giuridico di ricevere comunicazioni e, in particolare, di accettare la consegna di comunicazioni scritte da parte di chicchessia e in qualunque situazione. In particolare, nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile in linea di massima l'obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto di lavoro e durante l'orario di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale egli è sottoposto (così come non può escludersi un obbligo di ascolto, e quindi ha confermato sul punto la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il rifiuto opposto dal lavoratore a ricevere la lettera di licenziamento che il datore intendeva consegnargli a mano all'interno della struttura nella quale lavorava e durante l'orario di lavoro). (Rigetta, App. Milano, 18 marzo 2004).



Sindacale

## ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

### Contestazione disciplinare

► CASSAZIONE Sez. lav. 30 agosto 2007, n. 18288 (da Dir. & Prat. Lav. n. 25/08, pag. 1482). **Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare - Procedimento - Contestazione di addebiti al lavoratore - Obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati - Insussistenza - Ordine di esibizione della predetta documentazione nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento - Configurabilità.**

L'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa. (Rigetta, Trib. Roma, 20 giugno 2003).

L'art. 7, quinto comma, della legge n. 300 del 1970 non prevede, in favore del lavoratore, un prolungamento del termine a difesa in ragione della maggiore complessità dell'attività difensiva, sicché non può incidere sulla validità del recesso la mancata concessione al lavoratore medesimo di un termine difensivo più lungo di quello stabilito dalla suddetta norma (Rigetta, Trib. Roma, 20 giugno 2003).

# L'Informatore

dicembre 2008

## Giurisprudenza

### Licenziamento disciplinare

► CASSAZIONE Sez. lav. 8 gennaio 2008, n. 144 (da Dir. & Prat. Lav. n. 32/08, pag. 1877). **Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giusta causa - Licenziamento disciplinare - Gravità delle infrazioni commesse dal lavoratore - Proporzionalità tra addebito disciplinare e sanzione - Necessità - Motivazione del provvedimento disciplinare - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di utilizzo per fini personali del telefono aziendale.**

In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, la sanzione disciplinare deve essere proporzionale alla gravità dei fatti contestati sia in sede di irrogazione della sanzione da parte del datore nell'esercizio del suo potere disciplinare, avuto riguardo alle ragioni che lo hanno indotto a ritenere grave il comportamento del dipendente, sia da parte del giudice del merito il cui apprezzamento della legittimità e congruità della sanzione applicata, se sorretto da adeguata e logica motivazione, si sottrae a censura in sede di legittimità (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la discrezionalità del datore nel graduare la sanzione disciplinare dovesse trovare riscontro in una motivazione puntuale e coerente; doveva ritenersi, conseguentemente, illegittimo il licenziamento irrogato ad un lavoratore per un illecito disciplinare, quando, per la medesima condotta - consistente nell'utilizzazione personale dell'apparecchio telefonico portatile di servizio con invio di sms - posta in essere da altri lavoratori, erano state inflitte sanzioni conservative e non espulsive, senza che da parte del datore di lavoro Telecom Italia Spa fossero state indicate specifiche ragioni di deversificazione). (Rigetta, App. Napoli, 14 febbraio 2005).



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

#### Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/2/2008)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1471,29+250,76*	540,37	25,46
I	1325,34	537,52	24,84
II	1146,41	532,54	22,83
III	979,87	527,90	21,95
IV	847,46	524,22	20,66
V	765,64	521,94	20,30
VI	687,39	519,76	19,73
VII	588,50+5,16	517,51	19,47

\* Dal 1° luglio 2008 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 70 euro. L'importo passa, quindi, da 180,76 euro a 250,76 euro.

#### APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

#### Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

#### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Amministrazione del personale

### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2002		194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
Totale		4.349,43
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• incremento retributivo del 1.1.1998 pari ad euro	116,20	
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	
		• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro 103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 73,93

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2002		78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
Totale		4.233,43
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	
		• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro 103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 190,13

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.7.2004		185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
Totale		4.130,14
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56	
		• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro 206,58
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 24,86

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2005		103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00
Totale		3.923,56
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro 268,56
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 21,44

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2008		155,00
Totale		3.655,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro 125,00
		• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro 45,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Totale		3.500,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00	
• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00	
		• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro 120,00
		• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro 55,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*
Totale		3.500,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento:		
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	
• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	150,00	
		• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro 200,00
		• aumento retributivo del 1.1.2010 pari ad euro 30,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2006

Minimo contrattuale (fino al 31/12/2007)		3.000
Minimo contrattuale (dal 1° gennaio 2008)		3.500*
Totale		3.500,00
* raggiunto attraverso l'assorbimento degli aumenti retributivi previsti dall'articolo 2, comma 1, del rinnovo Ccnl del 23/1/2008		
• aumento del 1.1.2008 pari ad euro 200,00		
	• aumento del 1.1.2009 pari ad euro 150,00	
		• aumento del 1.1.2010 pari ad euro 150,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 24 gennaio 2008

Minimo contrattuale dal 1° gennaio 2008		3.500*
Totale		3.500,00

a1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/2/2008) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	799,97	530,04	15,49
II	670,01	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/7/2008) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Totale Euro	Terzo elemento Euro
Q.A	1.342,51	542,70	1.890,39	5,18
Q.B	1.207,74	537,59	1.750,51	5,18
I	1.089,44	536,71	1.630,33	4,18
II	954,67	531,59	1.493,69	7,43
III	873,47	528,26	1.405,09	3,36
IV	797,75	524,94	1.326,41	3,72
V	718,08	522,37	1.244,08	3,63 *
VI S	672,11	520,64	1.198,72	5,97
VI	655,34	520,51	1.181,82	5,97
VII	583,42	518,45	1.108,74	6,87

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/7/2008) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Totale Euro	Terzo elemento Euro
Q.A	1.336,83	542,19	1.844,20	5,18
Q.B	1.202,58	537,12	1.744,88	5,18
I	1.084,28	536,24	1.624,70	4,18
II	950,28	531,20	1.488,91	7,43
III	869,60	527,91	1.400,87	3,36
IV	794,39	524,64	1.322,75	3,72
V	714,98	522,09	1.240,70	3,63 *
VI S	669,27	520,38	1.195,62	5,97
VI	652,50	520,25	1.178,72	5,97
VII	580,84	518,22	1.105,93	6,87

\* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestire catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

**N.B.** La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Amministrazione del personale

### Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2008 a € 40.765,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAUF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

### TABELLE CONTRIBUTI

#### Minimali

	Inps (1/1/2008)		Inail (1/1/2008)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 42,14 giorn. € 1095,64 mensili	€ 6,32 orari	Impiegati / operai € 43,60 giorn. € 1089,90 mensili	€ 6,54 orari
Dirigenti	€ 116,58 giorn. € 3031,08 mensili	€ 17,49 orari	Dirigenti (1) € 80,96 giorn. € 2024,10 mensili	€ 10,12 orari

(1) Dal 1° luglio 2007

### Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2008)	Limite massimo (1/1/2008)	Riduzione contributiva (1/1/2008)
Fino a € 1857,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 858,58 mensili	5,84%
Oltre € 1857,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1031,93 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.397,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2008, è di € 40.765,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

### Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.397,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandati sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2008, è di € 40.765,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Amministrazione del personale

### Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda (A)	Dirig. (B)	Totale (A+B)
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	56.404,32 annui	1.1.2001	a. 6.542,90 t. 1.635,73 m. 545,24	564,04 141,01 47,00	7.106,94 1.776,74 592,24
FONDO PREVID. M. NEGRI	11,60%	1%	12,60%	59.224,54 annui	1.1.2002	a. 6.870,05 t. 1.717,51 m. 572,50	592,25 148,06 49,35	7.462,30 1.865,57 621,85
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001] - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484 - c.c. n. 9100 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O] - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237 - c.c. n. 45360 presso B.N.L. Via Bissolati, 2 - 00187 Roma; **Associazione Antonio Pastore** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97] - via Stoppioni, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448 - c.c.n. n. 13790 presso Banca Nazionale del Lavoro.  
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio] con mod. FN001.



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: [www.quas.it](http://www.quas.it) - c.c. n. 18000 - Abi 08327 - Cab 03399 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. \*Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvisè Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - c/c 4106/13 - Abi 05696 - Cab 03202 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

### Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: [www.fondoesit.it](http://www.fondoesit.it) - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

### Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione <sup>(1)</sup>	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Via I. Rossellini, 16 - 20124 Milano - Codice filiale 0555 - c.c. n. 000010010001 - ABI 01030 - CAB 01696 - CIN V - Intestato al Fondo Pensione FON.TE  
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: [fonte@previnet.it](mailto:fonte@previnet.it) - sito internet: [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
- (2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
- (3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
- (4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Amministrazione del personale

### Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da dicembre 2008	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da dicembre 2008
<b>Quadri</b>	3,02	<b>Apprendisti 2a metà (1)</b>	
1	2,79	2	2,26
2	2,52	3	2,06
3	2,26	4	1,93
4	2,06	5	1,81
5	1,93	6	1,81
6	1,81	<b>Operatori di vendita</b>	
7	1,67	1a categoria	2,00
<b>Apprendisti 1a metà (1)</b>		2a categoria	1,79
2	2,06		
3	1,93		
4	1,81		
5	1,67		
6	1,67		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari. Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

### Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %		
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva			
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
		da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	€ 26.603,00	€ 759,00	€ 15.202,00	€ 381,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
<b>Limite scaglione mensile</b>					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Amministrazione del personale

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	0,90
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	0,90
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

### Detrazioni per familiari a carico

#### A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

#### B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

##### Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \text{ X } (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

##### Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

##### Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr. Rec. A.N.F.	35 L 036 F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92 Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. cong. art. 80 L. 388/2000 Cong. straord. Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C B e C	Retrib. dicembre Retrib. dicembre	A 000 D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.340,00 mensili e € 40.083,00 annuali per il 2007). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PL00 - SL00 - SV00 - UN00	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria. Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C.	X 000	
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	
	B e C	Forza aziendale	FZ00	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	
B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01		
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori. Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1813,08. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1813,08 per l'anno 2007. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1813,08. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1813,08.
	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
	B e C	Interessi	D 100	
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
	LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	
B e C		Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.

SINDACALE



Sindacale

# l'Informatore

dicembre 2008

## Amministrazione del personale

### TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
<b>ANNO 1998</b>	Dicembre	108,1	1,502	2,627
<b>ANNO 1999</b>	Dicembre	110,4	2,128	3,096
<b>ANNO 2000</b>	Dicembre	113,4	2,717	3,538
<b>ANNO 2001</b>	Dicembre	116,0	2,293	3,220
<b>ANNO 2002</b>	Dicembre	119,1	2,672	3,504
<b>ANNO 2003</b>	Dicembre	121,8	2,267	3,200
<b>ANNO 2004</b>	Dicembre	123,9	1,724	2,793
<b>ANNO 2005</b>	Dicembre	126,3	1,937	2,953
<b>ANNO 2006</b>	Dicembre	128,4	1,662	2,747
<b>ANNO 2007</b>	Dicembre	131,8	2,648	3,485
<b>ANNO 2008</b>	Gennaio	132,2	0,303	0,352
	Febbraio	132,5	0,531	0,648
	Marzo	133,2	1,062	1,171
	Aprile	133,5	1,289	1,467
	Maggio	134,2	1,820	1,990
	Giugno	134,8	2,276	2,457
	Luglio	135,4	2,731	2,923
	Agosto	135,5	2,807	3,105
	Settembre	135,2	2,579	3,059

(\*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i tassi della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

### Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornaliera (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

# L'Informatore

dicembre 2008

## Previdenza complementare

WELFARE

### Indice

#### PREVIDENZA COMPLEMENTARE

► Previdenza complementare: trattamento fiscale dei riscatti... **Pag. 29**

#### PREVIDENZA

► Precisazioni Inps in materia di aliquota contributiva nella Gestione separata... **Pag. 32**

► Proroga al 31 dicembre 2008 del termine per la presentazione del modello SC37(Durc interno)... **Pag. 33**

#### ASSISTENZA

► Rapporto annuale sull'andamento infortunistico nella Regione Lombardia. **Pag. 33**

► Legge 104/92. Nuova modulistica... **Pag. 33**

► Libro unico del lavoro. La delega ai professionisti... **Pag. 42**

#### ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

► Cure mediche all'estero. Il rimborso delle spese sostenute dal cittadino... **Pag. 42**

L'Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare 70 del 2007, ribadisce come a decorrere dal 1° gennaio 2007 i presupposti per la richiesta di riscatto devono essere individuati sulla base del Dlgs 252/2005. Nel caso specifico, opera l'articolo 14, comma 2, lettera b) che consente il riscatto per mobilità nella misura del 50% della posizione individuale maturato presso il fondo. L'importo del riscatto va imputato prioritariamente all'intero montante maturato per primo e quindi, fino a capienza a quanto accantonato al 31 dicembre 2000 (M1) e dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006 (M2), con facoltà di scegliere nell'ambito di tali montanti da parte del percipiente. L'eventuale eccedenza va imputata infine al montante maturato dal 1° gennaio 2007 in avanti (M3), applicando in ogni caso a ciascuno montante il regime fiscale proprio delle prestazioni definitive. Pertanto si avrà una tassazione separata con aliquota determinata con i criteri previsti per il Tfr per i montanti al 31 dicembre 2000 e per quelli da 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006 trattandosi di riscatto per mobilità. Il montante M3, maturato dopo il 1° gennaio 2007, subirà invece una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% riducibile al 9% in ragione degli anni di iscrizione al fondo, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 del Dlgs 252/2005.

► RISOLUZIONE n. 399/E dell'Agenzia delle Entrate del 22/10/2008.

Il fondo pensioni del personale della banca Alfa, preesistente alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 124 del 1993, deve erogare il riscatto della posizione individuale a circa 300 ex iscritti che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'istituto bancario a seguito della loro richiesta di fruire delle prestazioni del c.d. fondo di solidarietà, di cui al decreto del ministero del Lavoro 28 aprile 2000, n. 158.

In particolare, il fondo istante fa presente che le somme da erogare a titolo di riscatto sono formate da montanti maturati in vigenza di tre diversi regimi fiscali:

- 1) M1: montante maturato fino al 31 dicembre 2000;
- 2) M2: montante maturato dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006;
- 3) M3: montante maturato successivamente al 1° gennaio 2007.

#### Direzione centrale normativa e contenzioso

Tutto ciò premesso, il fondo istante chiede di conoscere, alla luce delle modifiche introdotte in materia dal Dlgs n. 252 del 2005, il trattamento fiscale da riservare alle somme erogate, avendo particolare riguardo:

- 1) alle modalità di ripartizione dell'imponibile tra i vari montanti, nel caso di riscatto parziale "per mobilità" di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Dlgs n. 252 del 2005 (50 per cento della posizione individuale maturata);
- 2) alla determinazione della causale da ritenersi prevalente nel caso in cui si debba procedere alla liquidazione dell'intero montante, comprendente oltre il riscatto parziale "per mobilità" nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, anche il restante 50 per cento a titolo di riscatto "per cause diverse" ai sensi dell'art. 14, comma 5, del

IN PRIMO PIANO

### Previdenza complementare Trattamento fiscale dei riscatti

Con la risoluzione n. 399 del 22 ottobre 2008, di seguito pubblicata, l'Agenzia delle Entrate affronta il tema del trattamento fiscale del riscatto delle somme accantonate presso Fondi di previdenza complementare, indicando che in considerazione dei diversi regimi succedutisi nel tempo, la tassazione debba seguire il criterio dell'applicazione del regime vigente pro-tempore.

Il caso oggetto dell'Interpello riguarda il riscatto delle posizioni individuali da parte di lavoratori del credito, posti in mobilità in base alla particolare disciplina introdotta per il settore con il Dm 158 del 2000. ►



Welfare

# L'Informatore

dicembre 2008

## Previdenza complementare

Dlgs n. 252 del 2005.

### Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Ad avviso del fondo istante, nel caso di riscatto parziale "per mobilità", sarebbe più in linea con i dettami della nuova disciplina della previdenza complementare l'imputazione del riscatto da erogare ai montanti M1, M2 ed M3 anch'essi considerati nella stessa percentuale del riscatto richiesto e, cioè, nella misura del 50 per cento. Tuttavia, in via cautelativa, il fondo intende imputare le somme oggetto di riscatto prioritariamente e fino ad assorbimento all'intero montante maturato per primo in ordine di tempo (M1 ed M2), con l'applicazione del relativo trattamento fiscale pro-tempore vigente.

L'importo eventualmente eccedente verrà imputato al montante maturato dopo il 1° gennaio 2007 (M3) e sosterà la tassazione in base alla disciplina vigente di cui al Dlgs n. 252 del 2005 (ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15 per cento riducibile fino al 9 per cento, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, nonché dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili).

Qualora, oltre al riscatto parziale "per mobilità", venga richiesto anche il riscatto "per cause diverse", il fondo istante intende liquidare per primo il riscatto parziale "per mobilità". Pertanto, le somme pari al 50 per cento della posizione individuale maturata, liquidate a titolo di riscatto parziale "per mobilità", andranno imputate, secondo il criterio precedentemente descritto, all'intero montante maturato per primo in ordine di tempo, fino ad assorbimento, ed assoggettate alla tassazione in base alla disciplina pro-tempore vigente.

Analogamente, l'ulteriore 50 per cento delle somme liquidate a titolo di riscatto "per cause diverse" dovrà essere imputato prima ai montanti M1 ed M2, qualora vi sia ancora capienza dopo l'imputazione dell'importo erogato a titolo di riscatto "per mobilità".

La somma residua verrà, infine, imputata al montante M3 e sarà tassata mediante ritenuta a titolo d'imposta del 23 per cento.

### Parere dell'Agenzia delle Entrate

Il trattamento fiscale riservato alle somme liquidate a titolo di riscatto della posizione maturata presso le forme previdenziali ha subito diverse modifiche in conseguenza degli interventi normativi che hanno modificato la disciplina della previdenza complementare.

In particolare, l'art. 10, comma 1, lett. c), del Dlgs n. 124 del 1993, consentiva il riscatto dell'intera posizione individuale maturata, in seguito al venir meno dei requisiti di partecipazione al fondo (in alternativa al trasferimento della posizione stessa presso altro fondo).

Ai sensi dell'art. 13, comma 9, del citato decreto legislativo, le somme liquidate a titolo di riscatto erano assoggettate a tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il Tfr.

A partire dal 1° gennaio 2001, in vigore del Dlgs n. 47 del 2000, il trattamento fiscale del riscatto era differente a seconda delle motivazioni che lo avevano generato.

In particolare, per le somme accantonate dal 2001, l'art. 20 del Tuir (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2006) prevedeva la tassazione separata in caso di riscatto esercitato a segui-

to di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (come nel caso di licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale).

Le somme erogate a titolo di riscatto esercitato per motivi diversi dalle predette cause venivano, invece, assoggettate a tassazione secondo l'ordinario regime di progressività.

La nuova disciplina della previdenza complementare, introdotta dal Dlgs n. 252 del 2005, con efficacia dal 1° gennaio 2007, oltre a contenere una previsione analitica delle ipotesi di riscatto, ha notevolmente modificato il trattamento fiscale applicabile agli importi riscattati.

In particolare, l'ambito di operatività dell'istituto è ora circoscritto alla seguenti ipotesi:

1) riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (art. 14, comma 2, lett. b) del Dlgs n. 252 del 2005) (c.d. riscatto parziale per mobilità);

2) riscatto totale della posizione individuale maturata, nei casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo ed a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi ( art. 14, comma 2, lett. c);

3) riscatto per premorienza: in caso di premorienza dell'iscritto, il riscatto dell'intera posizione individuale maturata può essere esercitato dagli eredi o dai beneficiari (art. 14, comma 3);

4) riscatto per cause diverse da quelle precedenti (art. 14, comma 5).

Il trattamento fiscale delle diverse ipotesi di riscatto sopra richiamate è previsto nell'art. 14, commi 4 e 5, del Dlgs n. 252 del 2005.

In particolare, è prevista:

a) una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15 per cento (riducibile al 9 per cento, in funzione degli anni di iscrizione al fondo) nei casi di riscatto parziale di cui al punto 1), di riscatto totale di cui al punto 2) e di riscatto da parte degli eredi o dei beneficiari in caso di morte degli aderenti di cui al punto 3);

b) una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23 per cento nei casi di riscatto per cause diverse di cui al punto 4).

Tutto ciò premesso, la questione descritta dal fondo pensioni del personale della banca Alfa ha ad oggetto il trattamento fiscale da applicare alle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale maturata presso il fondo medesimo, esercitato da alcuni ex iscritti che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'istituto bancario.

La cessazione del rapporto di lavoro con la banca Alfa è avvenuta in seguito alla richiesta dei lavoratori di fruire delle prestazioni erogate dal c.d. fondo di solidarietà di cui al decreto del ministero del Lavoro 28 aprile 2000, n. 158.

Al riguardo, si rammenta che, nella risoluzione 2 marzo 2004, n. 30, la scrivente ha ritenuto che la procedura previ-



**Welfare**

# **L'Informatore**

**dicembre 2008**

## **Previdenza complementare**

**WELFARE**

sta per fruire delle prestazioni erogate dal fondo di solidarietà, di cui al decreto del ministero del Lavoro n. 158 del 2000, sia equiparabile alla procedura di mobilità, prevista dalla legge n. 223 del 1991.

Ciò premesso, considerato che, secondo i chiarimenti resi nella circolare 18 dicembre 2007, n. 70 (par. 5.4), a decorrere dal 1° gennaio 2007, i presupposti per la richiesta di riscatto devono essere individuati sulla base della disciplina vigente a decorrere dalla medesima data, e cioè secondo le norme recate dal Dlgs n. 252 del 2005, il riscatto della posizione individuale esercitato dagli ex iscritti al fondo istante, essendo un riscatto per mobilità, trova la sua disciplina nell'art. 14, comma 2, lett. b) del citato Dlgs n. 252 del 2005, che consente il riscatto nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata presso il fondo.

Nella fattispecie in esame gli importi che il fondo istante deve liquidare a titolo di riscatto parziale per mobilità sono maturati in vigenza dei diversi regimi fiscali sopra richiamati.

Per quanto riguarda la questione di cui al punto 1), concernente le modalità di ripartizione dell'imponibile tra i vari montanti, secondo i chiarimenti resi nella circolare 18 dicembre 2007, n. 70 (par. 5.6), nel caso di riscatto parziale di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Dlgs n. 252 del 2005, l'importo del riscatto costituito dal 50 per cento della posizione individuale maturata, va imputato prioritariamente all'intero montante maturato per primo.

In particolare, l'importo del riscatto parziale andrà imputato prioritariamente e fino ad assorbimento a M1 ed a M2, salva la facoltà di scelta da parte del percipiente nell'ambito di tali montanti, mentre l'eventuale eccedenza va imputata a M3, applicando a ciascuno di essi il regime fiscale proprio delle prestazioni definitive.

Per quanto riguarda le modalità di tassazione dei montanti, distribuiti secondo il criterio anzidetto, si fa presente che nella circolare n. 70 del 2007 sopra richiamata, al par. 5.4, è stato precisato che, sebbene il riscatto debba essere esercitato secondo le disposizioni di cui al Dlgs n. 252 del 2005, ai montanti delle prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Pertanto, il riscatto parziale per mobilità (50 per cento della posizione individuale maturata), di cui all'art. 14, comma 2, lett. b), del Dlgs n. 252 del 2005, sconterà il seguente trattamento fiscale:

1) il montante M1 verrà assoggettato, ai sensi dell'art. 13, comma 9, del Dlgs n. 124 del 1993, a tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il Tfr (qualora si tratti di "vecchi iscritti a vecchi fondi", alle somme riscattate, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4 per cento della retribuzione annua, si applica la medesima aliquota del Tfr);

2) trattandosi di riscatto esercitato per mobilità, anche il montante M2, ai sensi dell'art. 20 del Tuir (nel testo vigente fino al 1° gennaio 2007), verrà assoggettato a tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il Tfr;

3) il montante M3 verrà assoggettato ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15 per cento (riducibile al 9 per cento in funzione degli anni di iscrizione al fondo), ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Dlgs n. 252 del 2005.

Per quanto riguarda la questione di cui al punto 2), concernente l'ipotesi di riscatto integrale della posizione individuale maturata presso il fondo istante, secondo quanto emerge dall'istanza di interpello lo statuto o il regolamento del fondo prevedono il riscatto per cause diverse ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Dlgs n. 252 del 2005, ricollegabile alla perdita dei requisiti di partecipazione al fondo medesimo.

Pertanto, gli ex iscritti al fondo medesimo potranno richiedere, contemporaneamente, oltre al 50 per cento della posizione individuale maturata, a titolo di riscatto per mobilità, anche il riscatto per cause diverse del restante 50 per cento.

In tale ipotesi il fondo dovrà provvedere a liquidare prioritariamente il riscatto parziale per mobilità e, successivamente, il riscatto per cause diverse.

Ciò in quanto, poiché il riscatto per cause diverse è connesso alla perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, se lo stesso venisse esercitato per primo, non potrebbe essere limitato al 50 per cento della posizione individuale maturata presso il fondo, ma dovrebbe avere ad oggetto l'intera posizione maturata (non essendo concepibile che chi ha perso i requisiti di partecipazione possa conservare una posizione aperta presso il fondo stesso). Quindi, il fondo istante provvederà ad imputare le somme liquidate a titolo di riscatto parziale per mobilità ai montanti maturati per primi in ordine di tempo (M1, M2 ed M3).

Anche l'importo liquidato a titolo di riscatto per cause diverse, di cui all'art. 14, comma 5, del Dlgs n. 252 del 2005, dovrà essere imputato prioritariamente ai montanti M1 ed M2, nella misura in cui detti montanti risultino ancora capienti, mentre l'eccedenza andrà imputata al montante M3.

Gli importi del riscatto per cause diverse saranno assoggettate a tassazione secondo le seguenti modalità:

1) l'importo del riscatto che trova ancora capienza nel montante M1 verrà assoggettato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del Dlgs n. 124 del 1993, a tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il Tfr (qualora si tratti di "vecchi iscritti a vecchi fondi", alle somme riscattate, al netto dei contributi versati dal lavoratore in misura non eccedente il 4 per cento della retribuzione annua, si applica la medesima aliquota del Tfr);

2) l'importo imputato al montante M2 sconterà la tassazione ordinaria in quanto le cause che hanno determinato il riscatto non rientrano tra quelle previste dall'art. 20 (nel testo vigente fino al 1° gennaio 2007) per le quali è prevista la tassazione separata;

3) il montante M3 sarà assoggettato ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23 per cento, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Dlgs n. 252 del 2005.

Le direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.



### **Precisazioni Inps in materia di aliquota contributiva nella Gestione separata**

L'Istituto di previdenza individua l'aliquota contributiva da applicare agli iscritti alla Gestione separata in due fattispecie particolari: si tratta del caso dell'iscritto che abbia avuto, contestualmente, un rapporto di lavoro subordinato ed abbia usufruito dell'incentivo al posticipo del pensionamento, nonché del caso di chi abbia, sempre contestualmente all'iscrizione, una assicurazione obbligatoria presso un ente di previdenza straniero.

► CIRCOLARE Inps n. 88/2008. **Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95. Chiarimenti a seguito di parere ministeriale.**

**1) Medici in formazione specialistica, di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modifiche.**

*Omissis.*

**2) Soggetti che hanno usufruito dell'incentivo al posticipo del pensionamento, di cui alla legge n. 243/2004.**

Con la circolare n. 149 dell'11 novembre 2004 l'Istituto ha illustrato i contenuti dei commi da 1 a 12 dell'articolo 1, legge 23 agosto 2004, n. 243.

Com'è noto la predetta norma ha introdotto per i soggetti in possesso dei requisiti pensionistici la facoltà, valevole fino al 31 dicembre 2007, di proseguire nell'attività lavorativa rinunciando all'accredito della relativa contribuzione Ivs, potendo interamente percepire i corrispondenti importi direttamente dal datore di lavoro in busta-paga (cosiddetto bonus).

Nel periodo di vigenza dell'incentivo previsto dalle citate norme è sorto il problema di individuare l'aliquota contributiva da utilizzare per il calcolo dei contributi nel caso di lavoratori dipendenti che, nel periodo di fruizione del bonus, svolgevano una concomitante attività soggetta all'obbligo contributivo verso la Gestione separata.

La particolare posizione previdenziale di tali soggetti, in quanto lavoratori dipendenti privi di contribuzione, non era individuabile in alcuna delle figure lavorative di riferimento per le aliquote vigenti nella Gestione separata.

Sull'argomento è intervenuto il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale che, con nota dell'8 agosto 2008, ha stabilito che per i lavoratori di cui si tratta "debba essere applicata, limitatamente ai versamenti alla Gestione separata per la loro attività secondaria, l'aliquota contributiva piena, in ragione del fatto che, nel medesimo periodo, non hanno versato alcun contributo ad altra gestione previdenziale obbligatoria". Con l'intervenuto chiarimento ministeriale non sussistono ulteriori dubbi interpretativi e, conseguentemente, i committenti che per i propri collaboratori fruitori del bonus hanno versato

i contributi calcolati con aliquota ridotta, dovranno integrare i relativi versamenti ragguagliandoli all'aliquota piena. Anche in questa ipotesi i versamenti integrativi si riterranno compiuti in tempo utile ove siano effettuati entro tre mesi dall'emanazione della presente circolare, senza l'applicazione delle sanzioni civili previste dall'articolo 116 della legge n. 388/2000.

Le strutture periferiche dell'Istituto riceveranno un apposito elenco dei committenti tenuti a versare le somme a conguaglio per i lavoratori in argomento, al fine di monitorare i versamenti integrativi effettuati e, quando necessario, richiedere le dovute differenze contributive secondo l'interpretazione ministeriale.

**3) Borse di studio integrative, di cui alla legge n. 170/2003 e successive modifiche, per il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti.**

*Omissis.*

**4) Collaboratori non residenti in Italia già sottoposti in un Paese straniero ad un regime di previdenza obbligatoria.**

Con l'interpello n. 35/2008, datato 1° settembre 2008, il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha espresso il parere - di seguito in sintesi riportato - riguardante l'aliquota da utilizzare, ai fini della contribuzione alla Gestione separata, nel caso di collaboratori non residenti in Italia che siano contemporaneamente sottoposti ad una forma previdenziale obbligatoria in un Paese straniero:

"(...) Il principio generale di territorialità può essere derogato per via pattizia, qualora vengano stipulate convenzioni internazionali tra l'Italia e uno o più Paesi stranieri (ad es. tra i Paesi della Comunità europea vige il regolamento Cee 1408/71 in materia di distacco, che deroga al principio di territorialità)".

"Sulla base di quanto sopra argomentato, pertanto, si ritiene irrilevante per il diritto italiano - in mancanza di una convenzione di diritto internazionale specificamente derogatoria - la sottoposizione di un lavoratore ad un sistema di previdenza obbligatoria in paese diverso dall'Italia ai fini del computo dell'aliquota contributiva da applicarsi, sulla base del diritto italiano, al contratto di collaborazione, anche a progetto, che il medesimo lavoratore abbia in Italia".

Il parere del ministero coincide nella sostanza con quanto previsto in materia dall'Istituto e cioè che, nel caso specifico di Paesi membri dell'Unione europea e di Paesi legati all'Italia da convenzioni internazionali di sicurezza sociale, l'aliquota da applicare è quella ridotta.

In assenza, invece, di alcuna convenzione di diritto internazionale con il Paese straniero di residenza del lavoratore, non avendo rilevanza l'eventuale sottoposizione del lavoratore a regimi previdenziali obbligatori, dovrà concludersi che trova applicazione il principio della territorialità e pertanto il collaboratore sarà soggetto all'iscrizione alla Gestione separata con il versamento dell'aliquota contributiva intera, riferita ai soggetti che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.



Welfare

# L'Informatore

dicembre 2008

Previdenza

WELFARE

## Proroga al 31 dicembre 2008 del termine per la presentazione del modello SC37(Durc interno)

È prorogato ulteriormente il termine per la trasmissione del modello SC37 al 31 dicembre 2008.

Sono infatti in corso iniziative volte a realizzare forme di semplificazione degli adempimenti collegati all'attuazione dell'art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2007 (messaggio Inps 23 ottobre 2008, n. 23462).

In proposito si ribadisce che per beneficiare delle agevolazioni contributive i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare annualmente il modulo denominato "SC 37 Durc interno", nel quale viene dichiarato l'obbligo del rispetto della sola parte economica e normativa degli stessi (circolare Inps del 18 aprile 2008, n. 51).

Il predetto modulo dovrà essere trasmesso, in via preferenziale, in via telematica, utilizzando la funzione di invio moduli presente nella sezione "modulistica" del sito Inps. I benefici

contributivi in argomento sono quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo, non un mero abbattimento di una aliquota più onerosa calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma sia la "regola" per uno specifico settore o categoria di lavoratori. Non rientrano nella nozione dei benefici in esame, pertanto, i regimi di "sottocontribuzione" che caratterizzano determinati settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zona a declino industriale ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una "speciale" aliquota contributiva prevista dalla legge, secondo l'Inps, i benefici sono subordinati all'applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, e non anche della parte obbligatoria di questi ultimi. La disposizione, infatti, ove interpretata nel senso di imporre l'applicazione anche della parte obbligatoria del contratto collettivo risulterebbe, sempre secondo l'Istituto, in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale di cui all'art. 39 della Costituzione, oltre che con i principi di diritto comunitario della concorrenza.

## Assistenza

## Rapporto annuale sull'andamento infortunistico nella Regione Lombardia

La direzione regionale Inail il 23 ottobre scorso ha presentato la relazione annuale per l'anno 2007 sull'andamento infortunistico. Dal documento emerge che è la Lombardia la regione italiana con il più alto numero di incidenti sul lavoro con complessivamente 1.554.450 denunce nel 2007 (il 94,8% nell'industria e nei servizi, il 3% in agricoltura). Nonostante questo primato nell'anno precedente si registrano, comunque, 2.500 casi in meno rispetto al 2006 (meno 1,6%) e addirittura 3.500 rispetto al 2005 (meno 2,2%). In calo anche il numero degli incidenti mortali: passati dai 233 del 2006 ai 211 del 2007 (meno 9%). Se si prendono in considerazione, inoltre, i dati dei primi mesi del 2008 (da gennaio ad agosto) si può osservare un'ulteriore diminuzione delle morti bianche, con 43 casi in meno rispetto allo stesso periodo del 2007.

Il numero di incidenti sul lavoro e di morti bianche in Lombardia è in calo da cinque anni. L'Istituto nella nostra Regione può contare su 49 ispettori, a fronte di 600mila imprese attive sul territorio. Secondo il rapporto in controtendenza rispetto al trend positivo degli infortuni soltanto la situazione degli stranieri e dei lavoratori atipici, che registra invece una tendenza in aumento. Nel mondo dell'industria e dei servizi sono stati registrati 28.837 nel 2007, rispetto ai 25.139 casi del 2005. Oltre il 40% degli infortuni è stato denunciato nella provincia di Milano (8.981 casi), seguono Brescia (5.819) e Bergamo (4.180). A scendere sono invece le morti bianche: da 47 del 2006 a 43 del

2007. Sono i lavoratori marocchini a pagare il tributo più alto, con 4.999 incidenti e 5 morti sul lavoro, seguiti dai romeni (2.795) e dagli albanesi (2.670 incidenti e sei decessi).

In crescita anche gli infortuni che riguardano i lavoratori parasubordinati (in prevalenza impiegati nei settori dell'attività immobiliare, dei servizi e del commercio): si è passati dai 1.282 casi del 2005 ai 1.528 del 2007. Milano è la provincia in cui questa forma contrattuale è più diffusa e dove si registra il maggior numero di incidenti (618 casi). Altrettanto diffuso in Lombardia è il lavoro in somministrazione che coinvolge soprattutto operai adibiti a lavori manuali nei settori dell'industria manifatturiera. In crescita il trend infortunistico: da 3.720 casi del 2005 ai 4.651 del 2007. Tre gli "interinali" morti sul lavoro nel 2007, uno in più rispetto al biennio precedente.

## Legge 104/92 Nuova modulistica (1ª parte)

L'Inps con messaggio n. 23507 del 23/10/2008, comunica che sono disponibili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), sezione "modulistica online", i nuovi modelli di domanda relativi alle prestazioni economiche a tutela della disabilità grave coma da messaggio n. 2654 del 18 settembre 2008. Le innovazioni riguardano sia la grafica sia il contenuto e tengono conto delle più recenti novità normative intervenute in materia.

Iniziamo la pubblicazione dei modelli di più frequente utilizzo che concluderemo nel prossimo numero.



Welfare



PROTOCOLLO

Hand 1 - COD. SR07



### Domanda di permessi per l'assistenza a figli o affidati minorenni in condizione di disabilità grave - 1/3

(artt. 33 e 42 T.U. sulla maternità e paternità - decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dalla legge n. 350/2003)

ALL'UFFICIO INPS DI

ALL'AZIENDA \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

- matricola Inps dell'Azienda (per le aziende agricole indicare partita IVA o codice fiscale) \_\_\_\_\_

- settore di appartenenza (industria, artigianato, terziario, servizi, agricoltura ecc.) \_\_\_\_\_

Richiedente

NOME  COGNOME

CODICE FISCALE  NATO/A IL GG/MM/AAAA

A  PROV.  STATO

CITTADINANZA

RESIDENTE IN  PROV.  STATO

INDIRIZZO  CAP

TELEFONO\*  CELLULARE\*

E-MAIL\*

● Chiedo

per figli fino a 3 anni di età

- di usufruire dei giorni del prolungamento del congedo parentale (articolo 33 decreto legislativo 151/2001)

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ - dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ - dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

- di usufruire delle ore di permesso giornaliero (articolo 42 comma 1 decreto legislativo 151/2001)

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ - dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

- pagamento diretto dell'indennità in quanto operaio agricolo

per figli da 3 a 18 anni

- di usufruire dei giorni di permesso mensili (articolo 42 comma 2 decreto legislativo 151/2001)

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

- pagamento diretto dell'indennità in quanto di operaio agricolo

\* Dati facoltativi



Welfare

### INPS



Hand 1- COD. SR07



## Domanda di permessi per l'assistenza a figli o affidati in condizione di disabilità grave - 2/3

### ● Dichiaro

- di svolgere attività lavorativa a tempo pieno alle dipendenze dell'Azienda indicata nella prima pagina con qualifica di (impiegato, operaio, ecc.) \_\_\_\_\_
- di svolgere l'attività part time
  - orizzontale
  - verticale: n. giorni lavorativi \_\_\_\_\_ n. giorni di lavoro effettivi \_\_\_\_\_
- di svolgere un orario giornaliero di lavoro pari a ore \_\_\_\_\_
- che l'altro genitore non beneficia negli stessi periodi dei rposi, dei permessi o del congedo straordinario per lo stesso persona con disabilità grave
- che l'altro genitore beneficia dei permessi giornalieri per la stessa persona con disabilità grave alternativamente con il sottoscritto, nel limite massimo di tre giorni complessivi tra i due genitori
- che il disabile non è ricoverato a tempo pieno

### In caso di adozione/affidamento

- data del provvedimento di adozione/affidamento \_\_\_\_\_ (gg/mm/aaaa)  
rilasciato dal tribunale di \_\_\_\_\_ provvedimento n. \_\_\_\_\_
- data di ingresso in famiglia \_\_\_\_\_ (gg/mm/aaaa)  
disposta da (tribunale, servizi sociali ecc.) \_\_\_\_\_ provvedimento n. \_\_\_\_\_
- data di ingresso in Italia (adozione / affidamento internazionale) \_\_\_\_\_ (gg/mm/aaaa)  
certificata dalla Commissione per le adozioni internazionali provvedimento n. \_\_\_\_\_
- in caso di provvedimento straniero di adozione, data di trascrizione del provvedimento \_\_\_\_\_ (gg/mm/aaaa)  
nei registri dello stato civile del Comune di \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità amministrative civili e penali previste per il caso di dichiarazioni false dirette a procurare indebitamente le prestazioni richieste,

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

*Se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato, la presente dichiarazione deve essere initiala unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento*

### ● Dati del minore

M  F



Welfare

# INPS



Hand 1 - COD. SR07



## Domanda di permessi per l'assistenza a figli o affidati in condizione di disabilità grave - 3/3

### ● Detrazioni d'imposta

(articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e integrazioni)

- non ho diritto alle detrazioni
- ho diritto alle detrazioni - obbligatorio presentare il modello MV10 (disponibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it))

### ● Modalità di pagamento (in caso di pagamento diretto)

- assegno circolare
- bonifico presso ufficio postale di .....
- accredito sul conto corrente bancario o postale

**CODICE IBAN**

Data .....

Firma .....

### ● Documentazione allegata (da non presentare se già allegata a precedenti domande di permessi ex lege 104/92)

- Certificato rilasciato dalla competente Commissione ASL attestante lo stato di gravità dell'handicap.
- Altro (indicare) .....

### ● Delega al Patronato

Delego il patronato ..... presso il quale eleggo domicilio (ai sensi dell'articolo 47 del codice civile) a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente nei confronti di Inps, per la trattazione della presente domanda.

Firma dell'operatore del Patronato .....

Mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento.

Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e decadere dai benefici ottenuti.

Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.

Data .....

Firma .....

## Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell'agenzia stessa.



Welfare

# L'Informatore

dicembre 2008

Assistenza



PROTOCOLLO

Hand 2 - COD. SR08



## Domanda di permessi per l'assistenza ai familiari in condizione di disabilità grave - 1/5

(coniuge, figli maggiorenni, parenti e affini maggiori di 3 anni)

(art.33 comma 3 legge 104/1992 e art. 42 T.U. sulla maternità e paternità - decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dalla legge n. 350/2003)

ALL'UFFICIO INPS DI

ALL'AZIENDA

Via n.

- matricola Inps dell'Azienda (per le aziende agricole indicare partita IVA o codice fiscale)

- settore di appartenenza (industria, artigianato, terziario, servizi, agricoltura ecc.)

### Richiedente

NOME COGNOME

CODICE FISCALE NATO/A IL GG/MM/AAAA

A PROV. STATO

CITTADINANZA

RESIDENTE IN PROV. STATO

INDIRIZZO CAP

GRADO DI PARENTELA CON IL DISABILE

TELEFONO\* CELLULARE\*

E-MAIL\*

### Chiedo

- di usufruire dei giorni di permesso mensile (massimo tre) spettanti ai parenti di persona in condizione di handicap grave e della relativa indennità nelle giornate che saranno indicate in tempo utile al datore di lavoro.

dal al

- il pagamento diretto dell'indennità in quanto operaio agricolo

\* Dati facoltativi

WELFARE



Welfare

### INPS



Hand 2 - COD. SR08



### Domanda di permessi per l'assistenza ai familiari in condizione di disabilità grave - 2/5

● **Dichiaro**

- di svolgere attività lavorativa a tempo pieno alle dipendenze dell'Azienda indicata nella prima pagina con qualifica di (impiegato, operaio, ecc.) \_\_\_\_\_
- di svolgere l'attività lavorativa part time
  - orizzontale
  - verticale: n. giorni lavorativi \_\_\_\_\_ n. giorni di lavoro effettivi \_\_\_\_\_
- che nessun altro familiare beneficia dei permessi o dei riposi per lo stesso persona con disabilità grave
- che l'altro genitore beneficia dei permessi giornalieri per la stessa persona con disabilità grave alternativamente con il sottoscritto, nel limite massimo di tre giorni complessivi tra i due genitori
- di essere convivente con il disabile
- di non essere convivente con il disabile, ma di assisterlo con sistematicità e adeguatezza
- che la persona con disabilità grave non è ricoverato a tempo pieno
- In caso di adozione/affidamento**
- data del provvedimento di adozione/affidamento \_\_\_\_\_ (gg/mm/aaaa)  
rilasciato dal tribunale di \_\_\_\_\_ provvedimento n. \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità amministrative civili e penali previste per il caso di dichiarazioni false dirette a procurare indebitamente le prestazioni richieste,

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_  
Se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato, la presente dichiarazione deve essere inoltrata unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento

● **Dati della persona con disabilità'**

NOME  COGNOME  
 CODICE FISCALE  NATO/A IL GG/MM/AAAA  
 A  PROV.  STATO  
 CITTADINANZA  
 RESIDENTE IN  PROV.  STATO  
 INDIRIZZO  CAP



Welfare

# L'Informatore

dicembre 2008

Assistenza



Hand 2 - COD. SR08



## Domanda di permessi per l'assistenza ai familiari in condizione di disabilità grave - 3/5

- **Dichiaro (solo se maggiorenne)**
  - di essere figlio o affidato del richiedente
  - di essere parente o affine entro il terzo grado ( specificare rapporto di parentela o affinità: nipote, coniuge, ecc)
  - di essere convivente con il richiedente
  - di non essere convivente con il richiedente, ma di essere da lui assistito con sistematicità e adeguatezza
  - di essere in condizione di disabilità grave (art. 4, comma 1, dalla legge n.104/1992) accertata dalla Commissione ASL di \_\_\_\_\_
  - di non essere ricoverato a tempo pieno
  - di essere impegnato in attività lavorativa e beneficiario dei permessi previsti dalla legge 104/92

firma \_\_\_\_\_

Se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato, la presente dichiarazione deve essere inoltrata unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento

**Dichiarazione del familiare del disabile che si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute**

io sig. \_\_\_\_\_ ho prestato questa

dichiarazione in qualità di (grado di parentela) \_\_\_\_\_

del disabile che si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute.

Firma del familiare \_\_\_\_\_

Attesto che tale dichiarazione è stata resa dal sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (estremi di un documento di riconoscimento) \_\_\_\_\_

il quale ha altresì dichiarato di essere (grado di parentela) \_\_\_\_\_

del disabile che si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma dell'addetto

**Dichiarazione del disabile che non sa o non può firmare**

Attesto che tale dichiarazione è stata resa in mia presenza dal dichiarante, identificato mediante (estremi di un documento di riconoscimento) \_\_\_\_\_

il quale mi ha altresì dichiarato  che non sa firmare  che non può firmare a causa di un impedimento

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Timbro e firma dell'addetto

Spazio riservato al Pubblico Ufficiale

WELFARE



Welfare



Hand 2 - COD. SR08



### Domanda di permessi per l'assistenza ai familiari in condizione di disabilità grave - 4/5

#### Dati e dichiarazione del tutore / curatore / amministratore di sostegno

NOME  COGNOME

CODICE FISCALE  NATO/A IL GG/MM/AAAA

A  RESIDENTE IN

INDIRIZZO  CAP

TELEFONO  CELLULARE

E-MAIL

nella sua qualità di:  tutore  curatore  amministratore di sostegno

Se l'interessato è soggetto a tutela, a curatela o ad amministrazione di sostegno, la presente dichiarazione è resa e sottoscritta rispettivamente dal tutore o dall'interessato con l'assistenza del curatore o dell'amministratore di sostegno. (art.5 del DPR 445/2000).

#### Dichiaro che il disabile

- è figlio/affidato del richiedente
- è parente o affine entro il terzo grado (specificare rapporto di parentela o affinità: nipote, coniuge, ecc) \_\_\_\_\_
- è convivente con il richiedente
- non è convivente con il richiedente, ma è assistito con sistematicità ed adeguatezza
- è condizione di disabilità grave (art. 4, comma 1, della legge n.104/1992) accertata dalla Commissione ASL di \_\_\_\_\_
- è ricoverato a tempo pieno
- è impegnato in attività lavorativa e beneficiario dei permessi previsti dalla legge 104/92

firma \_\_\_\_\_

#### ● Documentazione allegata (da non presentare se già allegata a precedenti domande di permessi ex lege 104/92)

- Certificato rilasciato dalla competente Commissione ASL attestante lo stato di gravità dell'handicap
- Copia del decreto di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno.
- Altro (indicare) \_\_\_\_\_



**Welfare**

# L'Informatore

dicembre 2008

## Assistenza



Hand 2 - COD. SR08



### Domanda di permessi per l'assistenza ai familiari in condizione di disabilità grave - 5/5

● **Modalità di pagamento (in caso di pagamento diretto)**

- assegno circolare
- bonifico presso ufficio postale di .....
- accreditato sul conto corrente bancario o postale

● **CODICE IBAN**

● **Delega al Patronato**

Delego il patronato ..... presso il quale eleggo domicilio (ai sensi dell'articolo 47 del codice civile) a rappresentarmi ed assistermi gratuitamente nei confronti di Inps, per la trattazione della presente domanda.

Firma dell'operatore del Patronato .....

Mi impegno a comunicare all'Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento.

Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e decadere dai benefici ottenuti.

Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.

Data .....

Firma .....

### Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell'agenzia stessa.

**WELFARE**

(continua)



### Libro unico del lavoro La delega ai professionisti

La Direzione provinciale del lavoro di Milano, con nota n. 51698 del 14 ottobre 2008, ha fornito l'allegato modello per le comunicazioni ai sensi dell'articolo 5 della legge 12/79 (legge professionale in tema di consulenza del lavoro) che le aziende che si avvalgono di consulenti nella gestione dell'amministrazione del personale debbono entro il 31 dicembre 2008, far pervenire alla Dpl, a mente dell'articolo 40, comma 1, del Dl 112/2008, convertito dalla legge 133/2008.

ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO  
VIA M.MACCHI,7/11  
20100 MILANO

OGGETTO: DELEGA AL CONSULENTE DEL LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 5 L.12/1979, COME MODIFICATA DALL'ART. 40, COMMA I, D.L. 112/2008, CONVERTITO DALLA LEGGE 133/2008, PER LA TENUTA DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI LAVORO.

Il sottoscritto..... nato a .....il ..... residente in ..... Via .....n..... tel.....e-mail.....nella sua qualità di responsabile legale della ditta.....con sede legale in ..... codice fiscale.....partita iva.....esercente attività di .....con PAT Inail .....Pos.Ass.va Inps .....

#### PREMESSO CHE

intende avvalersi della facoltà riconosciuta dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979 n. 12, come sostituito dall'art.40, comma I, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n.133.  
Con il presente atto,

#### COMUNICA

a tutti gli effetti di legge, di aver delegato l'amministrazione del personale nonché la tenuta del libro unico del lavoro di cui all'art. 39, commi 1-7 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e della ulteriore documentazione obbligatoria di lavoro al Sig.....nato a .....il.....consulente del lavoro, iscritto all'Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di .....con n. di iscrizione ....., avente studio in .....alla Via.....tel.....fax.....e-mail.....

Il sottoscritto è, altresì, consapevole che la responsabilità civile, amministrativa e penale prevista dalle vigenti disposizioni in materia resta, comunque, a proprio carico, tanto per la veridicità dei dati forniti al delegato, quanto per la corrispondenza alla verità di quelli riportati nelle varie denunce e nei diversi supporti, cartacei o informatici.

Inoltre,

#### AUTORIZZA

il nominato consulente del lavoro a tenere, giusta quanto previsto dalle richiamate disposizioni normative, i relativi documenti aziendali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, presso il medesimo indirizzo.  
Infine,

#### DICHIARA

in riferimento al Dlgs n. 196/2003, di aver ricevuto dal consulente del lavoro le informazioni previste circa il trattamento dei propri dati personali e di aver espressamente accordato il consenso allo stesso, come per legge.  
Si allega documento d'identità del legale rappresentante.

Luogo e data

Timbro e firma

### Cure mediche all'estero Il rimborso delle spese sostenute dal cittadino

Secondo la Corte costituzionale, fuori dei casi di soggiorno all'estero in Paesi Ue oppure extra Ue ma per motivi di studio o di lavoro, il diritto al rimborso delle spese mediche sostenute è riconosciuto, nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione, soltanto al cittadino in stato di indigenza (anche in senso relativo, ovvero rispetto al costo delle cure), ancorché le cure mediche siano state praticate in situazione di gravità della malattia e di urgenza dell'intervento terapeutico.

### Orientamenti e giurisprudenza

► SENTENZA Corte costituzionale, 31 ottobre 2008, n. 337. Legge n. 595/1985 - Cure mediche in Paese extra Ue - Diritto al rimborso delle spese sostenute - Condizioni - Requisito della indigenza in senso relativo - Necessità.

Non può ricevere alcun rimborso spese il cittadino, non indigente, che è stato sottoposto a cure sanitarie durante un soggiorno all'estero. Alla stregua dell'art. 32 della Costituzione, non può essere affermato in modo assoluto il principio secondo il quale, in caso di gravità della malattia e di urgenza dell'intervento terapeutico, il costo di quest'ultimo deve essere rimborsato pure a coloro che non si trovino in una condizione di indigenza anche in senso relativo.



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# L'Informatore

dicembre 2008

## **Sicurezza e igiene del lavoro**

### **Indice**

#### **SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO**

- ▶ Sicurezza sul lavoro - Regolamento Reach - Sportello Centro Reach con AssICC in Unione . . . . . **Pag. 43**
- ▶ Sicurezza sul lavoro - Finanziamento della Camera di commercio e della Regione per progetti innovativi sicurezza sul lavoro, energia e ambiente. . . . . **Pag. 43**

### **In PRIMO PIANO**

#### **In Unione con AssICC Sportello Centro Reach**

Dal 1° giugno 2008, in applicazione del Regolamento Reach, è iniziata la prima fase di preregistrazione delle sostanze chimiche presso l'Agenzia europea Echa - con sede a Helsinki - che è terminata il 1° dicembre 2008, come abbiamo già informato con nostri precedenti articoli sull'argomento (cfr.: Ambiente - Sicurezza - Politiche Energetiche, Informatore Commercio Turismo Servizi Professioni n. 179, Ottobre 2007, pag. 47; Informatore Commercio Turismo Servizi Professioni N. 189, settembre 2008, pag. 51).

Qui ci limitiamo a ricordare che, se da una parte è vero che il Regolamento Reach si rivolge essenzialmente alle imprese del settore chimico, d'altro canto, il sistema di registrazione Reach riguarda non solo le sostanze chimiche in quanto tali, ma anche quelle contenute nei preparati (coloranti, vernici, ausiliari, additivi), e quelle che compongono i materiali di cui sono fatti gli articoli, come accade, per esempio, nel settore del tessile o in altri settori (pensiamo a quello dei prodotti di cancelleria o da ufficio: penne, pennarelli, inchiostri, etc.), ai quali pertanto il sistema Reach viene ad estendersi. Per ciascuna sostanza, le imprese (che producono o importano nel mercato Ue) sono così chiamate a redigere un "dossier tecnico di registrazione", contenente informazioni qualitative e quantitative in ordine agli effetti sulla salute e sull'ambiente

a seconda degli usi cui la sostanza è destinata.

Allo scopo di assistere e facilitare le imprese negli adempimenti legati alla preregistrazione (da fare esclusivamente per via telematica all'Agenzia europea Echa), l'Assicc - Associazione italiana del commercio chimico - ha preso l'importante iniziativa di istituire presso la propria sede (in corso Venezia 49, 3° piano, stanza 332) uno sportello del Centro Reach (di cui è fondatrice insieme a Federchimica), che per il momento sarà attivo nella giornata di giovedì di ogni settimana, dalle 9,30 alle 12,30, affidandone la gestione alla dr.ssa Giordana Tamburini, contattabile al seguente recapito: e-mail: [centroreach\\_assicc@unione.milano.it](mailto:centroreach_assicc@unione.milano.it) - T. 02 - 7750.336. La possibilità di usufruire del servizio offerto dallo sportello del Centro Reach è estesa anche alle ditte associate all'Unione del Commercio, proponendo per queste uno sconto di circa il 10% sulla tariffa ordinaria.

### **Finanziamento della Camera di commercio e della Regione per progetti innovativi di sicurezza sul lavoro, energia e ambiente**

È stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (serie ordinaria n. 44 del 27 ottobre 2008) il "Bando: Progetti e interventi innovativi sulle tematiche sicurezza sul lavoro ed energia e ambiente", promosso dalla Regione e dalle Camere di commercio lombarde, volto a favorire i processi di innovazione per la competitività delle aziende in particolare nei settori per la sicurezza sul lavoro e dell'energia e sviluppo ambientale, finanziando le iniziative sulla base del principio di addizionalità.

Ogni approfondimento e/o richiesta di assistenza sul tema saranno a cura dell'Unità finanziamenti - Servizio organizzazione dell'Unione (contattabile ai numeri 02 - 7750.469 - 497), che provvederà ad emanare apposita circolare esplicativa.

Di seguito ci limitiamo a fornire alcune note di carattere generale.

L'allegato A del decreto della giunta regionale n. 11577 del 20 ottobre 2008 descrive le finalità e le risorse finanziarie destinate, secondo la singola provincia, a migliorare le condizioni in cui si svolge l'attività lavorativa, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, e a promuovere la programmazione che tende a minimizzare i costi energetici e i relativi impatti sull'ambiente, nel campo energetico.

Si intende quindi in via sperimentale favorire la ricerca per gli impianti, i prodotti, i componenti, i materiali sia nell'ambito della sicurezza sul lavoro, sia nell'ambito energetico ed ambientale.

Possono accedere al bando le micro, piccole e medie imprese, singole o aggregate aventi sede/unità locale in Lombardia.

**AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE**



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

Nel campo della sicurezza sul lavoro per la provincia di Milano è stato stanziato un totale di 2.850.000 euro, di cui 855.000 euro riservati alle micro imprese.

Nel campo dell'energia e dell'ambiente il totale stanziato, sempre per la provincia di Milano, ammonta a 5.700.000 euro, di cui 1.710.000 euro riservati alle micro imprese.

Le imprese devono presentare direttamente la domanda di

# **l'Informatore**

dicembre 2008

## **Sicurezza e igiene del lavoro**

ammissione al bando obbligatoriamente in forma telematica utilizzando esclusivamente la "scheda on-line" disponibile sui siti internet [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it), [www.unioncamerelombardia.it](http://www.unioncamerelombardia.it) e sui siti delle Camere di commercio lombarde nel seguente periodo:

- dalle ore 9.30 del 27 novembre 2008
- alle ore 12.00 del 27 gennaio 2009.



Tributario

**L'Informatore**

dicembre 2008

**Varie**

**TRIBUTARIO**

## Indice

### VARIE

- ▶ Conferimento d'azienda - Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2008 - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 57/E del 25 settembre 2008. . . . . **Pag. 45**
- ▶ Federalismo fiscale - Iniziative legislative - Disegno di legge 3 ottobre 2008. . . . . **Pag. 46**

### TRIBUTI LOCALI

- ▶ Irap - Modalità e termini di presentazione dichiarazione Irap - Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 11 settembre 2008. . . . . **Pag. 48**

**IN PRIMO PIANO**

## Conferimento d'azienda Decreto del ministero dell'Economia del 25 luglio 2008

### Circolare n. 57/E dell'Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2008

Sulla Gazzetta ufficiale n. 188 del 12 agosto 2008 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze datato 25 luglio 2008 recante: "Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di azienda, fusioni e scissioni, in applicazione dell'articolo 1, commi 46 e 47, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 57/E datata 25 settembre 2008, recante: "Razionalizzazione della disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale - articolo 1, commi 46 e 47, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Si precisa che la legge Finanziaria 2008 ha modificato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale contenuta negli articoli 172, 173, 175 e 176 del Tuir. ▶

Oltre ad aver innovato e razionalizzato la disciplina delle operazioni di conferimento d'azienda, la legge Finanziaria 2008, al fine di favorire il riavvicinamento del reddito imponibile all'utile di bilancio, ha introdotto, in relazione alle operazioni di conferimento d'azienda, di fusione e scissione, realizzate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, un regime opzionale di imposizione sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione delle suddette operazioni.

L'opzione per l'applicazione dell'imposta, che è sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è stata posta in essere l'operazione di riorganizzazione aziendale o, al più tardi, nella dichiarazione relativa all'anno successivo.

In via transitoria, l'opzione per l'imposta sostitutiva può essere esercitata anche in relazione ad operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate entro il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Con il decreto in esame vengono definite le modalità di esercizio e gli effetti di tale opzione.

#### Conferimenti di azienda

Agli effetti dell'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva, assumono rilievo le differenze residue tra il valore d'iscrizione in bilancio dei beni ricevuti in occasione di operazioni di conferimento di azienda, ramo o complesso aziendale, classificati dal soggetto conferitario tra le immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto conferente.

Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale possono essere assoggettate a imposta sostitutiva anche in misura parziale; tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni.

A tal fine, i beni immobili sono distinti nelle seguenti categorie: a) aree fabbricabili aventi medesima destinazione urbanistica; b) aree non fabbricabili; c) fabbricati strumentali ai sensi dell'art. 43, comma 2, primo periodo, del Tuir; d) fabbricati strumentali ai sensi dell'art. 43, comma 2, secondo periodo, del citato Tuir; e) fabbricati di cui all'articolo 90 del Tuir.

I beni mobili, inclusi gli impianti e i macchinari ancorché infissi al suolo, sono raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

Per le immobilizzazioni immateriali, incluso l'avviamento, l'imposta sostitutiva può essere applicata anche distintamente su ciascuna di esse.

Per la parte delle differenze tra valori civili e valori fiscali originatisi presso il soggetto conferente per effetto delle deduzioni extracontabili risultanti dal quadro EC della dichiarazione dei redditi e trasferita al soggetto conferitario, deve essere prioritariamente applicato il regime dell'imposta sostitutiva.

L'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva è esercitata, distintamente in relazione a ciascuna operazione di conferimento, nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'operazione stessa e si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell'imposta dovuta.



Tributario

L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere richiesta in entrambi i periodi di esercitabilità dell'opzione anche in relazione alla medesima categoria omogenea di immobilizzazioni sopra indicate.

L'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori assoggettati a tassazione complessivamente ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; con l'aliquota del 14 per cento sulla parte che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro e con l'aliquota del 16 per cento sulla parte superiore a 10 milioni di euro.

Nel caso in cui, in relazione alla medesima operazione di conferimento, il soggetto conferitario si avvalga del regime dell'imposta sostitutiva in entrambi i periodi di esercitabilità dell'opzione, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile nel secondo dei suddetti periodi, assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva nel primo periodo.

Le differenze tra i valori civili e fiscali relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta, sono escluse dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva.

I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire obbligatoriamente in tre rate; la prima, pari al 30 per cento dell'importo complessivamente dovuto, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito e dell'Irap relative al periodo d'imposta dell'operazione di conferimento ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, a quello successivo; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito e dell'Irap relative, rispettivamente, al primo e al secondo ovvero al secondo e al terzo periodo successivi a quello dell'operazione.

Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento annuali.

Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap, deve essere data indicazione, per ciascuna operazione di conferimento in relazione alla quale si è proceduto all'applicazione dell'imposta sostitutiva, dei valori fiscali riconosciuti presso il soggetto conferente, dei valori di iscrizione nel bilancio del soggetto conferitario, delle differenze assoggettate a imposta sostitutiva, dei nuovi valori fiscali e di tutti gli altri elementi necessari ai fini dell'attività di controllo e di accertamento sulla corretta applicazione della disciplina dell'imposta sostitutiva.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere richiesta, secondo le regole sopra indicate, anche per le operazioni di conferimento effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007; in tal caso, l'opzione è esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d'imposta successi-

vo a detto periodo.

Nel caso di esercizio dell'opzione nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 il versamento della prima rata è effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione in cui è esercitata l'opzione.

#### Fusioni e scissioni

Tutte le disposizioni sopra descritte valgono anche agli effetti dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle differenze tra il valore d'iscrizione in bilancio dei beni ricevuti in occasione di operazioni di fusione e di scissione e classificati tra le immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto incorporato, fuso o scisso.

La circolare n. 57/E dell'Agenzia delle Entrate è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

## Federalismo fiscale Iniziativa legislative Disegno di legge del 3 ottobre 2008

Come già anticipato nella nostra circolare n. 83 del 25 settembre u.s., il Consiglio dei ministri ha definitivamente approvato il disegno di legge recante: "Attuazione dell'art. 119 della Costituzione. Delega al Governo in materia di federalismo fiscale".

Si riporta, qui di seguito, copia della circolare della Confcommercio n. 59 del 7 ottobre u.s., che va ad integrare la n. 55 del 16 settembre u.s..

► CIRCOLARE della Confcommercio n. 59 del 7 ottobre 2008. **Federalismo fiscale - Lo schema definitivo del disegno di legge - Aggiornamenti.**

Come anticipato con le nostre note informative nn. 55 e 57 dello scorso settembre, il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente, nella seduta del 3 ottobre 2008, lo schema di disegno di legge recante "Attuazione dell'articolo 119 della Costituzione: Delega al governo in materia di federalismo fiscale".

Il provvedimento verrà formalmente presentato alle Camere e inizierà il suo iter parlamentare per essere discusso ed entrare poi in vigore come legge delega, dalla quale scaturiranno uno o più decreti legislativi per tradurre in disposizioni di legge i principi del federalismo fiscale sanciti nello schema di Ddl.

Seguiremo il percorso parlamentare dell'importante iniziativa legislativa fornendovi aggiornamenti tempestivi sulle eventuali modifiche e novità che interverranno nel corso del dibattito istituzionale; qui, per il momento, interessa sottolineare alcune integrazioni e aggiustamenti apportati alle formulazioni del testo succedutesi nel tempo in questi ultimi mesi, anche a parziale modifica delle disposizioni che abbiamo dettagliatamente illustrato con la nostra nota informativa n. 55 de 16 settem-



Tributario

bre c.a.

Queste le novità più significative.

#### **Termine per i decreti legislativi**

Passa dai 18 mesi dell'ultima "Bozza Calderoli" agli attuali 24 mesi il termine, decorrente dalla entrata in vigore della legge delega, concesso al Governo per adottare uno o più decreti legislativi per attuare l'articolo 119 della Costituzione e assicurare l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e Regioni.

Originariamente questo periodo era stato fissato in 6 mesi, ma la trattativa tra Governo e regioni/enti locali ha determinato il suo ampliamento fino alla indicazione attuale, anche in considerazione dei delicati meccanismi strutturali che dovranno essere approntati per attivare le varie procedure di attribuzione delle risorse in funzione perequativa tra le regioni e rendere operative le regole che, per i diversi livelli di governo, disciplineranno tutto il nuovo sistema della finanza locale.

#### **Esclusione della doppia imposizione**

Il sistema fiscale delineato dal provvedimento di delega è costruito in modo da produrre, a cascata, diversi tributi locali in capo a tutte le articolazioni di governo territoriale.

La differenza con l'attuale sistema tributario (articolato sostanzialmente su leggi statali che disciplinano tributi erariali e locali) consisterà in una dose notevole di autonomia impositiva che andrà significativamente disciplinata e monitorata lungo tutta la filiera legislativa (dallo Stato fino al singolo comune) per non esporre i contribuenti al rischio di doppie imposizioni.

Uno dei principi dettati per garantire questo risultato era previsto dall'articolo 2 dello schema di Ddl e sanciva "l'esclusione di ogni doppia imposizione sulla medesima base imponibile".

Dall'intenso dibattito suscitato in occasione della presentazione delle prime "bozze" sul federalismo fiscale era però emersa, tra l'altro, la criticità di questo principio.

In sostanza, malgrado tale regola vincolante, poteva darsi il caso dell'istituzione di più tributi che, pur non incidendo sulla stessa base imponibile, venivano però applicati da vari livelli di governo locale sul medesimo "presupposto" d'imposta, cioè sullo stesso fatto rivelatore della capacità contributiva - in questo caso la titolarità giuridica dell'immobile - (come avverrebbe, con tributi che avrebbero colpito lo stesso immobile sulla base, per esempio, della superficie oppure sul numero dei componenti del nucleo familiare, o ancora sul numero dei balconi, invece che riferirsi al requisito della proprietà dello stesso).

Ora nella nuova formulazione la legge delega stabilisce, più correttamente, il divieto di doppia imposizione sul "medesimo presupposto" e tale modifica è stata inserita in ogni disposizione che, nel provvedimento, riportava il riferimento alla base imponibile.

#### **Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale**

Nelle formulazioni precedenti questo organismo veniva sciolto in occasione della approvazione del primo dei decreti delegati previsti dalla legge delega.

Ora (più opportunamente) la Commissione cesserà la propria attività alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto legi-

slativo.

#### **Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica**

I delicati compiti che questa nuova istituzione deve svolgere nell'attuazione del federalismo fiscale, così come previsto nello schema di legge delega, devono ora essere svolti anche "in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento".

Appare evidente in questa circostanza la preoccupazione del legislatore di impegnare tutti i soggetti coinvolti nel processo di attuazione del federalismo fiscale nel monitoraggio di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica, tra i quali viene ribadito quello dell'invarianza della pressione fiscale complessiva.

La Commissione, inoltre, si occuperà di verificare l'applicazione del principio di tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva e autonomia di gestione delle risorse umane e strumentali da parte degli enti territoriali ( incluso nei principi direttivi della legge delega), anche per quanto riguarda "gli indirizzi generali in materia di politica dei redditi da lavoro pubblico e di gestione del personale, al fine di favorirne l'efficienza e la produttività".

#### **Riforma dei tributi locali**

Come avevamo segnalato in precedenti occasioni a commento delle prospettive di rimodulazione della finanza locale, viene ora inserito nello schema di disegno di legge un ulteriore cenno in merito a possibili modifiche del quadro attuale dei tributi locali.

Si prevede, infatti, tra i principi e criteri direttivi che dovranno guidare la formulazione dei decreti delegati la possibilità, per la legge statale, di individuare i tributi propri dei comuni e delle province "anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti, e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali". Tutto ciò al fine di garantire a questi enti locali "una adeguata flessibilità".

Questo tema, che andrà approfondito e chiarito per le sue possibili ripercussioni sul livello della pressione fiscale complessiva, trova altri riscontri quando si ipotizzano "forme premiali" per favorire unioni e fusioni tra comuni, "anche attraverso l'incremento della autonomia impositiva"; oppure quando si prevede di garantire un adeguato livello di flessibilità fiscale a tutti gli enti locali (comprese le regioni), sia attraverso un non meglio specificato "paniere" di tributi "manovrabili", che tramite altri tributi caratterizzati da una "base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale".

Diventa allora prioritario, alla luce di quanto detto, l'esame attento degli sviluppi che questo particolare aspetto della riforma fiscale presenterà, al fine di prevenire possibili effetti distorsivi che potrebbero determinarsi sia per quanto riguarda specifici settori che per categorie di contribuenti, assicurando, invece, che tutti i centri decisionali in materia tributaria assumano come obiettivo/vincolo il controllo e la riduzione della pressione fiscale complessiva.

#### **I nuovi tributi del federalismo**

In sintesi indichiamo di seguito la classificazione dei tributi come dovrebbe assestarsi a federalismo fiscale realizzato:



**Tributario**

1. tributi istituiti dalla legge statale ed il cui gettito rimane allo Stato (tributi erariali in senso stretto);
2. tributi istituiti con legge statale, il cui gettito è devoluto agli enti territoriali (regioni, province, comuni, città metropolitane) sotto forma di compartecipazioni;
3. tributi istituiti dalla legge statale, ma ampiamente manovrabili da regioni ed enti locali (fino a deciderne addirittura l'attivazione o meno);

## **Modalità e termini di presentazione dichiarazione Irap Decreto del ministero dell'Economia dell'11 settembre 2008**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008 è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 11 settembre 2008 recante: "Modalità e termini di presentazione della dichiarazione Irap".

La legge Finanziaria 2008 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, sussiste l'obbligo di presentare la dichiarazione Irap non più in forma unificata ma direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. In attesa della completa attuazione del processo di trasformazione dell'Irap da tributo erariale a tributo proprio delle regio-

# **L'Informatore**

dicembre 2008

**Varie**

4. tributi propri della regione (istituiti dalle regioni con legge regionale);
  5. tributi istituiti con legge regionale e rimessi all'autonomia locale di comuni, province e città metropolitane (con ampi margini di discrezionalità nella loro applicazione da parte degli enti locali).
- Le nostre prossime note informative daranno conto dell'evoluzione della materia.

## **Tributi locali**

ni e delle province autonome, il provvedimento in esame stabilisce quanto segue.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il termine del 31 gennaio, è approvato il modello di dichiarazione Irap.

Il suddetto modello deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini ordinari previsti dal regolamento di cui al Dpr n. 322/1998.

L'invio delle dichiarazioni alle regioni e alle province autonome, sia a quelle nelle quali il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale, sia a quelle in cui viene ripartito il valore della produzione netta, avviene tramite l'Agenzia delle Entrate che vi provvede, in modo contestuale alla corretta ricezione e secondo modalità tecniche da definire in un provvedimento successivo.

Fino all'emanazione di tale provvedimento continuano ad applicarsi le norme vigenti relative alla presentazione del modello di dichiarazione Unico.



Legale

# L'Informatore

dicembre 2008

In primo piano

LEGALE

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 (c.d. "terzo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici") . . . . **Pag. 49**

### LEGGI E PROVVEDIMENTI

#### Disciplina del commercio

- ▶ Comune di Milano - Provvedimento Pg 853263/2008 "Misure a tutela dell'ambito territoriale Parco delle Basiliche" . . . . . **Pag. 49**
- ▶ Comune di Milano - Provvedimento Pg 853273/2008 "Misure in materia di vendita e somministrazione di bevande nell'ambito della Stazione Centrale e vie adiacenti" . . . . . **Pag. 50**

#### Disciplina igienico-sanitaria

- ▶ Norme tecniche per la produzione biologica . . . . . **Pag. 50**
- ▶ Prodotti alimentari contenenti melanina, latte o prodotti a base di latte provenienti dalla Cina. Disposizioni ministero Salute. Dm 27.9.2008 . . . . . **Pag. 51**
- ▶ Banca dati operatori ortofrutticoli: nuove disposizioni . . . . . **Pag. 52**

Il suddetto provvedimento, - l'ultimo possibile con la delega prevista dell'articolo 25 della legge n. 62/2005, con la conseguenza che qualsiasi altra modifica potrà essere effettuata soltanto con una legge ordinaria o un decreto legge - consta di tre articoli che contengono, rispettivamente:

- le modifiche necessarie ad adeguare il Codice stesso alle norme europee al fine di rispondere alla procedura di infrazione n. 2007/2309 comunitario;
- le disposizioni di coordinamento e di adeguamento del codice stesso resi necessari per correggere alcuni errori formali ma, anche talune norme;
- la norma finanziaria.

Il decreto legislativo n. 152/2008, entrato in vigore il 27 ottobre 2008, contiene importanti novità in materia di finanza di progetto (c.d. "Project finance"), di locazione finanziaria nonché in relazione alle procedure di avalimento, di appalto integrato, di subappalto, di offerte anomale e lavori in economia, che sono state anticipate ed ampiamente illustrate, a seguito dell'approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dei ministri, con nostra articolo pubblicato nell'Informatore del mese di ottobre 2008.

## Leggi e provvedimenti

### Comune di Milano Provvedimento Pg 853263/2008 "Misure a tutela dell'ambito territoriale Parco delle Basiliche"

Il comune di Milano, con il provvedimento in oggetto, ha adottato a tempo indeterminato, dopo un periodo di sperimentazione (vedasi lett. circ. n. 15/2007 e seguenti), delle apposite misure a tutela dell'ambito territoriale "Parco delle Basiliche".

Nello specifico il provvedimento in oggetto prevede per il suddetto ambito territoriale le seguenti misure:

- Cautele degli esercenti in materia di bevande
- I negozi di vendita al dettaglio e le attività artigianali (pizzerie d'asporto, gelaterie, gastronomie, take away, e simili) dalle ore 21 fino alla chiusura possono vendere bevande solo in bicchieri di carta o plastica.
- Nell'arco orario e nelle aree considerate, tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione.
- Analogamente, tutti i pubblici esercizi di somministrazione dalle ore 21,00 fino alla chiusura, devono sospendere la vendita per asporto di bevande, salvo che in bicchieri di carta o plastica.

**Orari**

In PRIMO PIANO

### Decreto legislativo n. 152 dell'11 settembre 08 "Terzo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici"

Sulla Gazzetta ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2008 (supplemento ordinario n. 227) è stato pubblicato il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 recante "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62". ▶



Legale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Leggi e provvedimenti

- L'apertura delle gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie, nonché degli esercizi specializzati nella vendita di bevande è consentita, in deroga al comma 13 dell'art. 5 bis Lr n. 22/2000, tra le ore 7.00 e le 2.00 del giorno successivo.

- Per le attività artigianali (pizzerie d'asporto, gelaterie, gastronomie, take away, e simili) è confermata, per l'apertura, la fascia oraria tra le ore 7 e le ore 2.00 del giorno seguente, fermo restando che, ove sia autorizzata, la vendita di prodotti non direttamente preparati deve cessare alle ore 22.00.

- È disposta, in deroga all'art. 20 dell'ordinanza Pg 874706.050/2003, come integrata con ordinanza Pg 410368/2005, la chiusura anticipata alle ore 2.00 dei pubblici esercizi nei quali la somministrazione sia svolta insieme con intrattenimenti che ne caratterizzano l'attività (disco-bar, piano bar, american bar, locali serali e simili).

### **Divieto di commercio in forma itinerante**

- È vietato lo svolgimento di attività commerciali - vendita e somministrazione - su area pubblica in forma itinerante.

### **Misure di tutela della Basilica di San Lorenzo**

- L'area delle Colonne di San Lorenzo ed il sagrato della Basilica saranno preclusi all'accesso di pubblico mediante transennatura dalle ore 19.00 alle ore 02.00.

- Alle ore 02.00, si procederà alla rimozione delle transenne per consentire le operazioni di pulizia ad opera dell'Amsa.

## **Comune di Milano Provvedimento Pg 853273/2008**

### **Misure in materia di vendita e somministrazione di bevande nell'ambito della Stazione Centrale e vie adiacenti**

Il comune di Milano, con il provvedimento in oggetto, ha adottato a tempo indeterminato, dopo un periodo di sperimentazione, delle apposite misure in materia di vendita e somministrazione di bevande nell'ambito territoriale della Stazione Centrale e vie adiacenti al fine di contenere gli episodi di insudiciamento e disordine.

Nello specifico il provvedimento in oggetto prevede il divieto per i pubblici esercizi di somministrazione, situati nell'ambito territoriale di riferimento, di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro.

Il suddetto divieto concerne tutte le attività di somministrazione situate nelle vie individuate nel provvedimento in esame, sia su area privata che pubblica, compresi quelli ubicati all'interno della Stazione Centrale e nei mezzanini della metropolitana ed è disposto per tutti i giorni per l'intera giornata (24 ore su 24).

È, inoltre, previsto che i negozi di vendita al dettaglio e, se

autorizzate, le attività artigianali (pizzerie d'asporto, gelaterie, gastronomie, take away, e simili) situati sempre nel ambito territoriale della Stazione Centrale e vie adiacenti, dalle ore 21.00 fino alla chiusura, possono vendere bevande solo in contenitori di carta o di plastica.

Nell'arco orario e nell'area considerata, tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione.

Resta fermo che, ove sia autorizzata, la vendita dei prodotti, bevande comprese, non direttamente preparati dagli artigiani deve cessare alle ore 22.00.

## **Norme tecniche per la produzione biologica**

Approvato il 5 settembre 2008, è stato pubblicato nella Gue L 250/1 del 18 settembre 2008 il Regolamento (Ce) n. 889/2008 della Commissione che reca le modalità di applicazione del Regolamento (Ce) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

Gli operatori del settore biologico attendevano l'emanazione di queste norme tecniche per evitare un vuoto normativo che avrebbe comportato notevoli difficoltà nell'applicare il Regolamento n. 834 richiamato nel titolo, dopo l'abrogazione del precedente Regolamento n. 2092/91.

Si ricorda che il Regolamento n. 834/2007, e in particolare i titoli III, IV e V, stabiliscono le prescrizioni fondamentali relative alla produzione, all'etichettatura e al controllo dei prodotti biologici nel settore vegetale e animale.

Il Regolamento n. 834/2007 (con le modalità appena stabilite) entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.

Le norme in esame (5 titoli per complessivi 97 articoli e 13 allegati) fissano le disposizioni applicative, la preferenza nell'attuazione di misure preventive nella lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti e le condizioni di utilizzo di taluni prodotti fitosanitari.

Per illustrare almeno sommariamente le nuove disposizioni applicative si riporta l'indice del provvedimento.

### **Titolo I**

#### **Disposizioni introduttive**

(...)

### **Titolo II**

#### **Norme sulla produzione, la trasformazione, l'imballaggio, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti**

Capo 1 Produzione vegetale

Capo 2 Produzione animale

Sezione 1 Origine degli animali

Sezione 2 Locali di stabulazione e pratiche di allevamento

Sezione 3 Alimenti per animali

Sezione 4 Profilassi e trattamenti

Capo 3 Prodotti trasformati

Capo 4 Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei



Legale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Leggi e provvedimenti

prodotti

Capo 5 Norme di conversione

Capo 6 Norme di produzione eccezionali

Sezione 1 Norme di produzione eccezionali in caso di vincoli climatici, geografici o strutturali ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (Ce) n. 834/2007

Sezione 2 Norme di produzione eccezionali in caso di indisponibilità di fattori di produzione biologici ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (Ce) n. 834/2007

Sezione 3 Norme di produzione eccezionali in caso di particolari problemi di conduzione degli allevamenti biologici ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (Ce) n. 834/2007

Sezione 4 Norme di produzione eccezionali in caso di circostanze calamitose ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (Ce) n. 834/2007

Capo 7 Banca dati delle sementi

### Titolo III

#### Etichettatura

Capo 1 Logo comunitario

Capo 2 Prescrizioni specifiche per l'etichettatura dei mangimi

Capo 3 Altre prescrizioni specifiche in materia di etichettatura

### Titolo IV

#### Controlli

Capo 1 Requisiti minimi di controllo

Capo 2 Requisiti di controllo specifici per i vegetali e i prodotti vegetali ottenuti dalla produzione agricola o dalla raccolta spontanea

Capo 3 Requisiti di controllo per gli animali e i prodotti animali ottenuti dall'allevamento

Capo 4 Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di prodotti vegetali e animali e di alimenti contenenti prodotti vegetali e animali

Capo 5 Requisiti di controllo per l'importazione da paesi terzi di vegetali e prodotti vegetali, di animali e prodotti animali, di alimenti contenenti prodotti vegetali e/o animali, di mangimi, mangimi composti e materie prime per mangimi

Capo 6 Requisiti di controllo per le unità addette alla produzione, alla preparazione o all'importazione di prodotti biologici, che hanno parzialmente o interamente appaltato a terzi tali operazioni

Capo 7 Requisiti di controllo per le unità addette alla preparazione di mangimi

Capo 8 Infrazioni e scambio di informazioni

### Titolo V

#### Trasmissione di informazioni alla Commissione, disposizioni transitorie e finali

Capo 1 Trasmissione di informazioni alla Commissione

Capo 2 Disposizioni transitorie e finali

In linea generale si evidenzia che il marchio biologico è utilizzabile solo per quei prodotti alimentari che contengono almeno il 95% d'ingredienti biologici, mentre i prodotti non biologici potranno indicare, nella loro composizione, gli eventuali ingredienti biologici.

Nell'allegato XI viene riprodotto il logo comunitario e vengono definite le norme tecniche per la sua riproduzione.

In particolare si evidenzia che:

il ricevimento di prodotti biologici da un paese terzo deve avvenire in imballaggi o contenitori adeguati, chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'identificazione dell'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare il lotto, nonché del certificato di controllo per l'importazione da paesi terzi. L'operatore commerciale deve registrare tali operazioni (art. 34); per il magazzinaggio dei prodotti biologici, le aree di deposito devono essere gestite in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati ed entrino in contatto con prodotti e/o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici devono essere chiaramente identificabili in qualsiasi momento (art. 35).

## Prodotti alimentari contenenti melanina, latte o prodotti a base di latte provenienti dalla Cina Disposizioni ministero Salute Dm 27.9.2008

Il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, con decreto del 27 settembre 2008, ha fornito le disposizioni applicative della decisione 2008/757/Ce del 26.9.2008, che impone condizioni speciali per l'importazione di prodotti contenenti latte, o prodotti lattieri originari, o provenienti dalla Cina.

In base a tali disposizioni, è vietata l'importazione di composti contenenti latte, o derivati del latte, destinati ai lattanti e bambini fino a tre anni, disciplinati dal Dlgs 27 gennaio 1992, n.111, di origine, o provenienti dalla Cina.

I prodotti composti di origine, o provenienza cinese, contenenti latte, o derivati del latte in quantità superiore al 15%, ovvero quelli per i quali non è possibile stabilirne la percentuale, devono essere sottoposti a controlli documentali, di entità e fisici, inclusi i controlli analitici per la ricerca di melanina, per accertare che il livello del contaminante non superi i 2,5 mg./Kg di prodotto. Le partite debbono essere sottoposte a blocco ufficiale al confine fino ad esito favorevole dei controlli.

Alle tipologie merceologiche di cui alla disposizione dirigenziale del 25 settembre 2008 - di cui riportiamo l'elenco in allegato (All. 1), insieme al testo completo del presente decreto (All. 2) - si applica lo stesso limite di cui sopra.

I costi derivanti dall'attività di controllo e le spese, sono a carico dell'importatore.

**Allegato 1**

### Allegato alla disposizione dirigenziale 25 settembre 2008

1. Integratori alimentari estratti per integratori alimentari, materie prime per integratori alimentari

LEGALE



Legale

2. bevande di cereali in polvere
3. Proteine isolate di soia e riso
4. Aminoacidi vari
5. Salse piccanti, di soia, preparazioni per salse
6. Biscotti e dolci
7. Alimenti dietetici
8. Caramelle
9. Latte in polvere a base di noci o soia, latte di cocco
10. Preparazioni per zuppe, minestre e brodi
11. Lieviti alimentari, derivati di lieviti, estratti di lievito
12. Cioccolato.

#### Allegato 2

**Applicazione della decisione 2008/757 CI della Commissione del 26 settembre 2008 che impone condizioni speciali per le importazioni dei prodotti contenenti latte o prodotti lattiero-originari della Cina o da essa provenienti.**

#### Articolo 1

- 1) È vietata l'importazione di prodotti composti contenenti latte o derivati del latte, destinati ai lattanti e bambini fino a tre anni, disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di origine o provenienza dalla Cina.
- 2) I prodotti composti di origine o provenienza dalla Cina contenenti latte e derivati del latte in quantità superiore al 15%, ovvero quelli per i quali non è possibile stabilirne la percentuale, devono essere sottoposti a controlli documentali, di entità e fisici, inclusi i controlli analitici per la ricerca di melamina, per accertare che il livello del contaminante non superi i 2,5 mg/Kg di prodotto. Le partite devono essere sottoposte a blocco ufficiale al confine fino ad esito favorevole dei controlli.
- 3) Alle tipologie di prodotti di cui alla disposizione dirigenziale del 25 settembre 2008 si applica il limite massimo di melamina di cui al comma 2.

#### Articolo 2

*Controlli sul territorio su alimenti dalla Cina*

- 1) I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1 eventualmente presenti sul mercato devono essere ritirati a cura dell'operatore che provvede a darne immediata comunicazione alla Azienda sanitaria locale competente per territorio, ai fini della verifica dell'effettiva distruzione di detti prodotti.
- 2) I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, eventualmente rinvenuti dagli organi di controllo, devono essere sequestrati e distrutti, senza essere oggetto di campionamento.
- 3) I prodotti composti di origine o provenienza cinese contenenti latte e derivati del latte in quantità superiore al 15% ovvero quelli per i quali non è possibile stabilirne la percentuale devono essere sottoposti a blocco ufficiale con sequestro cautelativo, per l'applicazione delle misure di controllo disposte dal ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, con specifico piano di campionamento predisposto d'intesa con le Regioni e le Province autonome. Al fine della predisposizione del piano le Regioni e le Province autonome comunicano al ministero del Lavoro, della Salute e delle

# L'Informatore

dicembre 2008

## Leggi e provvedimenti

Politiche sociali i dati dei sequestri effettuati.

- 4) I prodotti di cui al comma 3 potranno essere liberalizzati se gli operatori, d'intesa con le Asl, avvalendosi di laboratori accreditati per l'effettuazione di controlli analitici per la ricerca di melamina, sottopongono i prodotti ad analisi che accertino il rispetto dei limiti di melamina di cui all'articolo 1, comma 2.
- 5) I prodotti rinvenuti sul territorio con percentuale di latte e derivati uguale o superiore al 50% devono essere sequestrati e distrutti senza essere oggetto di campionamento.

#### Articolo 3

*Modalità di controllo*

- 1) I laboratori nell'effettuazione delle analisi devono assicurare priorità ai campioni ufficiali provenienti dal territorio rispetto ai campioni prelevati da partite sottoposte a blocco ufficiale al confine.
- 2) Le partite oggetto di distruzione e i campionamenti con esito sfavorevole devono essere segnalati al punto di contatto del sistema di allerta con unitaria.

#### Articolo 4

*Spese*

- 1) Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 e dell'articolo 2 ad eccezione del comma 3 sono a carico dell'operatore.

## Banca dati operatori ortofrutticoli Nuove disposizioni

Agecontrol spa è l'organismo di controllo che svolge le verifiche di conformità alle norme di commercializzazione, applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

L'attività di Agecontrol riguarda, in particolare:

- 1) l'aggiornamento della banca nazionale dati operatori ortofrutticoli (Bndoo);
- 2) i controlli di conformità sul mercato interno, nonché sui prodotti destinati all'exportazione ed all'importazione;
- 3) la gestione delle comunicazioni obbligatorie (notifiche di spedizione e richieste di controllo) e delle domande di autorizzazione all'uso del logo comunitario ed all'autocontrollo;
- 4) la gestione degli aspetti sanzionatori.

Aggiornamento della banca nazionale dati operatori ortofrutticoli (Bndoo)

Il decreto ministeriale 8 agosto 2008 n. 2555, pubblicato nella Guri n. 221 del 20 settembre 2008, ha modificato il precedente decreto 1° agosto 2005, concernente le disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione, applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.



Legale

# L'Informatore

dicembre 2008

## Leggi e provvedimenti

LEGALE

Il nuovo decreto stabilisce che, per la costituzione e l'aggiornamento della banca nazionale dati, gli operatori devono presentare direttamente ad Agecontrol spa l'apposita domanda di iscrizione e di aggiornamento, utilizzando la modulistica predisposta e recata dal manuale (articolo 1, lettera g). Pertanto, gli operatori interessati devono inviare le domande d'iscrizione alla banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli, con raccomandata a/r indirizzata non più alla Regione (o Provincia autonoma) nella quale è situata la sede legale dell'impresa, bensì alla sede centrale dell'organismo nazionale di controllo:

Agecontrol S.p.A.

Casella Postale 18337 Roma Bravetta

00164 Roma

Si ricorda che la banca nazionale dati operatori ortofrutticoli (Bndoo) è lo strumento che consente agli Stati membri di conoscere le caratteristiche degli operatori ortofrutticoli, che esercitano l'attività nel territorio nazionale, permettendo di adottare le norme intese ad orientare i controlli a campione, in via prioritaria, verso determinate categorie di operatori, attraverso una adeguata analisi dei rischi.

Tutti gli operatori, che detengono prodotti ortofrutticoli freschi per la commercializzazione, incluse le imprese che commercializzano per conto terzi, entro 30 giorni dall'inizio delle attività sono tenuti ad iscriversi alla Bndoo, utilizzando il modello di cui all'allegato G) del manuale della procedure e dei controlli, che, debitamente compilato e firmato, deve essere inviato presso la sede di Agecontrol spa, quale organismo incaricato dell'aggiornamento della Bndoo.

La normativa prevede delle deroghe all'obbligo di iscrizione, per i soggetti di seguito elencati:

- \* gli imprenditori agricoli che vendono, consegnano o avviano i prodotti ortofrutticoli ai centri di confezionamento, d'imballaggio o di deposito, all'interno dell'ambito italiano;
- \* gli imprenditori di centri di deposito che avviano esclusivamente i prodotti ortofrutticoli verso i centri di confezionamento e di imballaggio, all'interno dell'ambito italiano;
- \* gli imprenditori agricoli che avviano esclusivamente i prodotti ortofrutticoli agli impianti di trasformazione;
- \* gli imprenditori agricoli che cedono nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo;
- \* le imprese agricole che conferiscono esclusivamente prodotti ortofrutticoli alle organizzazioni di produttori, o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione;
- \* le cooperative che conferiscono esclusivamente prodotti alle organizzazioni dei produttori per la commercializzazione;
- \* gli imprenditori agricoli ortofrutticoli (non associati ad Op o a cooperativa), con un volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a € 60.000. Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'Iva e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione;
- \* le strutture della Gdo (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita) con un volume annuo di prodotto commercializzato del comparto ortofrutticolo inferiore a € 60.000 (fatto salvo per imprese di nuova costituzione). Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'Iva e solo

per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione;

\* i dettaglianti (esercizi specializzati in frutta e verdura, ambulanti), con un volume annuo di prodotto commercializzato inferiore a € 60.000 (fatto salvo per imprese di nuova costituzione). Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'Iva e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione;

\* le persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli consiste esclusivamente nel trasporto delle merci (trasportatori).

Qualsiasi variazione, intervenuta successivamente all'iscrizione, deve essere comunicata entro 60 giorni dall'evento, tramite il modello allegato C) al manuale della procedure e dei controlli, debitamente compilato e firmato, da inviare presso la sede di Agecontrol spa.

La mancata iscrizione e la mancata comunicazione delle variazioni intervenute entro i termini previsti dalla norma, sono sanzionate ai sensi del Dlgs n. 306/2002 (vedi successivo punto 4).

Controlli di conformità sul mercato interno, nonché sui prodotti destinati all'esportazione ed all'importazione

Cliccando sull'indirizzo <http://www.agecontrol.it/normativa/index.php>

si accede sia alla normativa riguardante il settore ortofrutticolo nel suo complesso, che alle schede tecniche di sintesi riguardanti le norme comunitarie di corretta commercializzazione di 21 ortaggi e 16 frutti.

Nella sezione normativa si possono anche visualizzare, o scaricare i nuovi modelli "C" (variazioni, integrazioni, cancellazione) e "G" (iscrizione alla banca dati).

Gestione delle comunicazioni obbligatorie (notifiche di spedizione e richieste di controllo) e delle domande di autorizzazione all'uso del logo comunitario ed all'autocontrollo.

Per quanto riguarda la gestione delle notifiche di spedizione, richieste di controllo e delle domande di autorizzazione all'uso del logo comunitario ed all'autocontrollo, si ricorda quanto segue:

### Notifiche di spedizione

Gli operatori, che inviano prodotti ortofrutticoli al di fuori dell'ambito nazionale ed all'interno del territorio comunitario, devono comunicare all'Agecontrol le informazioni necessarie per l'organizzazione di eventuali controlli.

Ciò avviene mediante inoltro della notifica di spedizione, utilizzando il modulo "Allegato O" di cui al Dm 27 marzo 2007.

Il modello, debitamente compilato e firmato, deve essere trasmesso via fax all'Agecontrol al numero 06.2332.7140, almeno 24 ore prima della spedizione della merce.

L'obbligo di inviare la notifica di spedizione sorge quando si verificano contestualmente le seguenti condizioni:

1. per i prodotti ortofrutticoli inviati devono essere previste norme comunitarie di commercializzazione;
2. la quantità di merce spedita, che può anche riguardare più partite di prodotti diversi, deve essere superiore a una tonnellata;
3. la merce deve essere inviata al di fuori dell'ambito nazionale ed entro il territorio della Ue.

Le notifiche di spedizione possono essere giornaliere, mensili



Legale

o trimestrali; nel caso di notifiche mensili o trimestrali, l'operatore riceve dall'Agecontrol un numero di protocollo collegato al periodo a cui si riferisce la notifica, che deve essere riportato sui documenti accompagnatori della merce.

Il mancato, o non corretto inoltro della Notifica comporta l'applicazione della sanzione prevista dal Dlgs n. 306/2002, art. 3 comma 2.

#### **Richieste di controllo**

Gli operatori ortofrutticoli iscritti alla Bndoo, che devono esportare o importare da Paesi terzi alla Ue prodotti ortofrutticoli soggetti a norme di qualità, devono richiedere all'Agecontrol il controllo della merce, ai fini del rilascio del certificato di conformità, documento obbligatorio per l'effettuazione delle pratiche doganali di importazione ed esportazione.

La richiesta di controllo, debitamente compilata e firmata utilizzando il modulo "Allegato M" di cui al Dm 27 marzo 2007, deve essere trasmessa via fax all'Agecontrol al numero

0623325956, almeno 48 ore prima della spedizione della merce. La mancata o non corretta comunicazione delle informazioni previste, può comportare l'applicazione della sanzione prevista dal Dlgs n. 306/2002, art. 3 comma 2.

Gestione degli aspetti sanzionatori

In breve, si ricorda che il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, pubblicato nella Guri 31 gennaio 2003, n. 25, dispone:

#### **Sanzioni nella fase di commercializzazione**

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

#### **Violazioni alle norme di qualità e sui controlli.**

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 550 euro a 15.500 euro.

# L'Informatore

dicembre 2008

## Leggi e provvedimenti



## Bandi e finanziamenti

# L'Informatore

dicembre 2008

## In primo piano

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Contributi per progetti ed interventi innovativi sulle tematiche sicurezza sul lavoro, energia ed ambiente - Scadenza 27 gennaio 2009 . . . . . **Pag. 55**

### FINANZIAMENTI

- ▶ Bando a sostegno delle richieste di brevetti europei e/o internazionali . . . **Pag. 55**
- ▶ Bando voucher multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle Pmi lombarde. . . . . **Pag. 56**
- ▶ Bando 2008 Internazionalizzazione: partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero. . . . . **Pag. 56**

## IN PRIMO PIANO

### Contributi per progetti e interventi innovativi sulle tematiche

### sicurezza sul lavoro, energia e ambiente Scadenza 27 gennaio 2009

La Regione Lombardia e le Camere di commercio lombarde mettono a disposizione 15 milioni per favorire i processi di innovazione delle imprese lombarde nei settori della sicurezza sul lavoro e dell'energia e sviluppo ambientale. L'opportunità è rivolta alle micro, piccole e medie imprese, singole o aggregate, (Ati o Accordo di cooperazione) con sede legale o operativa in Lombardia. ▼

Il bando prevede due misure: Misura 1: Progetti di ricerca, sperimentazione e prototipizzazione per l'innovazione di prodotto e di processo nel campo della sicurezza sul lavoro; Misura 2: Progetti di innovazione per la ricerca, sperimentazione e prototipizzazione nel campo dell'energia e dell'ambiente. Le soglie minime di investimento delle imprese devono essere,

per entrambe le misure, di 20.000 euro al netto dell'Iva per le microimprese, e di 100.000 euro al netto dell'Iva per le piccole e medie imprese. Sono ammesse le spese sostenute decorrenza dal 27 ottobre 2008, mentre risultano assolutamente escluse le spese sostenute per adeguamenti ad obblighi di legge. Il contributo è pari al 50% delle spese ritenute ammissibili, entro il limite massimo di 200.000 € per le imprese che non abbiano usufruito di contributi nel triennio (regime "de minimis"). Le imprese che intendono presentare domanda di ammissione al bando possono farlo a partire dal 27 novembre 2008, utilizzando esclusivamente lo "schema on-line" disponibile sui siti internet della Regione Lombardia, di Unioncamere Lombardia e sui siti delle Camere di commercio lombarde.

## Finanziamenti

### Bando a sostegno delle richieste di brevetti europei e/o internazionali Scadenza ad esaurimento fondi

Camera di commercio di Milano, Provincia di Milano, Regione Lombardia e Camera di commercio di Monza e Brianza stanziavano 1.200.000 € a copertura dei costi che le micro, piccole e medie imprese della Provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza sostengono per le procedure necessarie all'ottenimento di uno o più brevetti europei e/o internazionali.

Tale somma sarà erogata ai beneficiari attraverso contributi in conto capitale che copriranno il 50% delle spese connesse con la domanda di brevetto fino ad un massimo di: 8.000 € nel caso della richiesta di un brevetto; 16.000 € nel caso della richiesta di due brevetti; 24.000 € nel caso della richiesta di tre o più brevetti.

I soggetti beneficiari dovranno avere i seguenti requisiti:

- essere micro, piccole e medie imprese (anche in forma consorziata) o centri di ricerca privati (purché costituiti in forma di micro-Pmi) operanti in qualsiasi settore;
- avere sede operativa in provincia di Milano o in provincia di Monza e Brianza;
- essere iscritti al Registro imprese/Rea della Camera di commercio di Milano o di Monza e Brianza;
- essere in regola con il pagamento dei diritti camerali.

Sono ammissibili tutte le spese sostenute per la domanda di brevetto europeo e/o internazionale (sia in caso di procedura nazionale che in caso di procedura Pct - Patent Cooperation Treaty) a partire dal 1° luglio 2007 esclusivamente per progetti di:

1. Invenzione industriale;
2. Modello di utilità;
3. Disegno o modello ornamentale.

Le domande potranno essere presentate a partire da lunedì 14 luglio 2008



**Bandi e finanziamenti**

La consegna della domanda potrà avvenire esclusivamente a mano all'Ufficio protocollo generale della Provincia di Milano. I contributi saranno assegnati in base all'ordine di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi previsti dal bando.

## **Bando voucher multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle Pmi lombarde Scadenza a esaurimento fondi**

In attuazione dell'Accordo di programma tra Regione Lombardia e Camere di commercio lombarde, è stato approvato il bando voucher multiservizi per l'accompagnamento delle imprese lombarde in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione. Tutte le imprese aventi sede legale e operativa in Lombardia, ad esclusione di quelle operanti nei settori "formazione e nei cd settori esclusi dal regime de minimis" (agricoltura e pesca; trasporti; esportazioni; trattamento preferenziale dei prodotti nazionali; produzione, trasformazione, commercializzazione di alcuni prodotti) possono richiedere un voucher che consente di acquisire diverse tipologie di servizi, quali: 1) ricerca partner esteri; 2) analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri; 3) ricerca agenti e distributori; 4) ricerca fornitori; 5) assistenza tecnica alle imprese; 6) formazione/informazione. Il voucher, del valore di 2.604,17 € (al lordo delle ritenute di legge), può essere utilizzato dalle imprese dal 25 marzo al 30 settembre 2008 per acquisire uno o più servizi presso i soggetti attuatori individuati nell'elenco pubblicato sul sito internet: [www.lombardiapoint.it](http://www.lombardiapoint.it).

# **L'Informatore**

dicembre 2008

## **Finanziamenti**

## **Bando 2008 Internazionalizzazione Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero Scadenza a esaurimento fondi**

Promosso il nuovo bando per sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde sui mercati esteri, in attuazione dell'Accordo di programma tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, Asse 2 Internazionalizzazione. Possono accedere a questa opportunità le micro-Pmi di ogni settore economico, con sede legale o operativa in Lombardia che intendono partecipare a fiere internazionali in Italia e all'estero in forma aggregata (voucher A1) o in forma singola (voucher A2); che intendono partecipare a missioni economiche all'estero (voucher D). Il contributo a fondo perduto è sotto forma di voucher variamente distinto in: Voucher di tipo «A1» pari a 5.000 €; Voucher di tipo «A2» pari a 2.500 €; Voucher di tipo «D» pari a 2.500 € per le destinazioni Giappone, Australia/Oceania, Usa e Canada; b), 2.000 € per le destinazioni Asia (escluso Giappone), Russia, America Latina, Mediterraneo e Africa, 1.500 € per le destinazioni Europa continentale (esclusa Russia). Aperta la procedura online per la presentazione delle domande: almeno 90 giorni prima della data di svolgimento della fiera prescelta, 60 giorni prima della data di svolgimento della missione prescelta (l'elenco fiere e missioni è disponibile sul sito web [www.lombardiapoint.it](http://www.lombardiapoint.it) e aggiornato a cadenza quadrimestrale).



Formazione

# L'Informatore

dicembre 2008

In primo piano

## Indice

### IN PRIMO PIANO

► Fondo ForTe. Modalità di adesione e opportunità di finanziamento . . . . . **Pag. 57**

**IN PRIMO PIANO**

### Fondo ForTe Modalità di adesione e opportunità di finanziamento

ForTe è il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per il settore terziario, costituito da Confcommercio e Confetra da una parte e dalle organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl e Uil) dall'altra.

Al Fondo ForTe possono aderire, oltre alle aziende dei settori commercio, turismo e servizi (e dei trasporti appartenenti a Confetra), le imprese operanti in altri settori indipendentemente dal Ccnl applicato.

Con l'adesione a ForTe le imprese possono realizzare interventi formativi, di aggiornamento o di riqualificazione per i propri dipendenti, utilizzando le risorse che precedentemente venivano versate all'Inps. ▼

Il requisito per accedere alle diverse opportunità di finanziamento previste dal Fondo è l'adesione da parte dell'impresa al ForTe attraverso la compilazione del modello DM 10/2 riportando, nell'apposito quadro B, l'indicazione esplicita "Adesione Fondo Fite" (Fite è l'acronimo di riferimento per ForTe); nello stesso riquadro dovrà inoltre essere riportato il numero dei dipendenti.

A questo riguardo si precisa che i dipendenti che possono beneficiare delle attività formative finanziate da ForTe sono i lavoratori per i quali il datore di lavoro è tenuto al versamento dello 0,30% all'Inps e cioè: lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato, part-time, lavoratori stagionali, in cassa integrazione guadagni ordinaria, con contratto di inserimento, di lavoro ripartito, di solidarietà.

Sono invece esclusi i dirigenti, per i quali esiste Fondir, un fondo dedicato che prevede le stesse modalità di adesione di ForTe (basta indicare sul DM 10/2 "Adesione Fondo Fodil" per aderire anche a Fondir) e gli apprendisti che, pur essendo dipendenti, non concorrono al versamento dello 0,30%.

L'adesione non opera pertanto automaticamente, ma attraverso una scelta volontaria da parte del datore di lavoro, che compilando il DM 10/2 decide in tal senso di trasferire il versamento pari allo 0,30% (calcolato sul monte salari dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo) dall'Inps in favore del ForTe.

Il datore di lavoro che non avesse ad oggi aderito al Fondo potrà farlo entro il corrente mese o comunque in qualunque momento contestualmente alla presentazione del modello DM 10/2.

L'adesione produce immediatamente i suoi effetti dando la possibilità all'impresa di accedere alle risorse che periodicamente il Fondo mette a disposizione e va effettuata una sola volta essendo automaticamente confermata fino a che non interviene espressa disdetta.

Le imprese che avessero aderito ad un altro Fondo e intendano cambiare in favore di ForTe possono indicare in qualunque mese la relativa cessazione attraverso il DM 10/2, e procedere il mese successivo all'adesione del nuovo fondo utilizzando sempre il modello DM 10/2.

Si riporta in allegato una copia del modello DM 10/2 con l'indicazione relativa all'adesione a ForTe.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Studi dell'Unione telefonando ai numeri 02.7750.677-688.

**FORMAZIONE**

# l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 192 dicembre 2008  
anno LII

**Organo d'informazione  
e documentazione  
dell'Unione del commercio  
del turismo, dei servizi  
e delle professioni  
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE  
**Gianroberto Costa**

REDAZIONE  
**Federico Sozzani**  
Corso Venezia 49  
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)  
**Edicom Srl**  
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO  
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ  
**Unione del commercio del turismo  
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE  
**Promo Ter Unione**  
sede e amministrazione  
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA  
**Amilcare Pizzi Spa**  
Via Amilcare Pizzi, 14  
20092 Cinisello Balsamo  
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.  
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)  
- art. 1, comma 1 DCB Milano  
Una copia euro 0,568



**Promo.Ter**  
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO  
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI  
E DELLE PROFESSIONI



**Unione**  
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

**LA SICUREZZA E' UN VALORE IMPORTANTE PER L'AZIENDA  
ED I SUOI COLLABORATORI  
..... NOI VI AIUTIAMO A NON DIMENTICARLO MAI !**

## CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE  
SALUTE E SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO**  
(D.Lgs. 81/08 Testo Unico)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE  
IGIENE DEGLI ALIMENTI**  
(H.A.C.C.P. D.Lgs 193/07)  
Tel. 02-7750.590/591  
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE  
PRIVACY**  
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.privacy@unione.milano.it

## CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE  
QUALITA'**  
(Sistemi gestione qualità aziendali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE  
ENERGIA & AMBIENTE**  
(Risparmio Energetico-  
Servizi Ambientali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER  
BASILEA 2**  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.basilea2@unione.milano.it

**I nostri uffici: Via Marina, 10 - 20121 Milano - Fax 02-76.01.76.77**



Commercio estero

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- Sicurezza dei prodotti in importazione: il marchio CE. . . . . **Pag. 59**

### LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza di misure antidumping applicabili alle importazioni di calzature da Cina e Vietnam. . . . . **Pag. 60**
- Dazi antidumping sulle importazioni di fibre di poliestere in fiocco . . . . . **Pag. 64**

## IN PRIMO PIANO

### Sicurezza dei prodotti in importazione Il marchio CE

La Comunità europea ha definito una serie di norme sulla sicurezza dei prodotti per tutelare i consumatori. La commercializzazione e immissione in consumo è consentita solo ai prodotti che rispettano tutti i requisiti normativi.

La soppressione dei controlli alle frontiere interne della Comunità ha determinato l'adozione di misure comuni fra gli Stati membri, al fine di evitare qualsiasi distorsione pregiudiziale per la sicurezza e la salute dei cittadini.

In questo contesto è stata emanata specifica normativa comunitaria con il Reg. (Ce) n. 339/1993, che, nel rispetto delle competenze e degli strumenti delle singole amministrazioni, ha demandato alle autorità doganali le verifiche e i controlli dei prodotti al momento della loro introduzione nel territorio comunitario.

L'assenza del rischio di un pericolo grave per i consumatori è garantita dalla marcatura di conformità, rappresentata dal logo "CE". ►

### 1. L'obbligo generale di sicurezza

Per prodotto si intende qualsiasi prodotto destinato, anche nel quadro delle prestazioni di servizi, ai consumatori o suscettibile di essere utilizzato dai consumatori, a titolo gratuito o oneroso, nuovo, usato o rimesso a nuovo, ad esclusione dei prodotti di antiquariato.

È ritenuto sicuro un prodotto, che, in condizioni di uso normale, non presenta alcun rischio o presenta rischi minimi compatibili col suo impiego e quindi accettabili.

### 2. I controlli

I controlli doganali sui prodotti in entrata nel territorio comunitario sono diretti:

- ad accertare la loro conformità alle norme tecniche di carattere internazionale, comunitario o nazionale
  - a verificare la loro rispondenza ai requisiti, anche minimi, di qualità fissati dalla legislazione in materia.
- Il sistema dei controlli si basa sull'analisi dei rischi, in forza della quale viene selezionato il tipo di verifica:
- documentale (Cd)
  - fisica
  - mediante l'utilizzo di apparecchiature scanner (Cs).

La dogana, qualora nel corso della verifica accerti che il prodotto in ordine alle proprie caratteristiche possa presentare rischi per la salute e la sicurezza ovvero sia privo della documentazione necessaria o della marcatura prescritta, sospende lo svincolo della merce ed informa, contestualmente, il ministero dello Sviluppo economico e gli organi da questo delegati per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Considerato l'interesse primario degli Stati membri di tutelare i consumatori e proteggere la loro salute è stato messo a punto un sistema, denominato Rapex (sistema di allarme), che permette un rapido scambio di informazioni fra le amministrazioni comunitarie e nazionali a seguito dell'accertamento di rischi nel particolare settore.

L'utilizzo del sistema Rapex si attua fornendo, secondo un articolato protocollo, le informazioni necessarie a:

- individuare i prodotti ritenuti pericolosi
- determinare il loro rischio e valutarlo
- adottare misure idonee allo scopo
- indicare i metodi di distribuzione dei prodotti nel paese di destinazione.

### 3. La marcatura "CE"

L'assenza del rischio di un pericolo grave per i consumatori è garantita dal marchio di conformità, rappresentato dal logo "CE".

La marcatura "CE" (Conformité Européenne) non è un marchio di qualità o di origine, ma attesta semplicemente la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza, fissati dalle disposizioni comunitarie.

È obbligatorio che il fabbricante l'apponga sui prodotti in questione e sui relativi imballaggi, perché essa sostituisce la certificazione di conformità agli standard comunitari e consente su tutto il territorio comunitario e del See la libera circolazione dei prodotti, che vengono esclusi in tal modo da qualsiasi misura restrittiva.

Ovviamente nel procedere all'apposizione della marcatura, il produttore deve rispettare le condizioni richieste:



Commercio estero

- prove di laboratorio
  - certificazioni rilasciate da appositi organismi, ecc.
- La procedura è tanto più complessa, quanto maggiori sono i rischi.

Accertata la conformità, il fabbricante marca i prodotti e redige un'apposita scheda in tal senso.

La marcatura "CE" attiene sia alla progettazione che alla fabbricazione attraverso una serie di controlli diretti a verificare che risultino soddisfatte le condizioni richieste, che vanno periodicamente testate.

Il logo "CE" va apposto anche sui prodotti di origine terza, se destinati all'immissione in consumo nel territorio comunitario.

#### 4. Sanatoria dei prodotti non conformi

Qualora l'importatore accerti, per suo conto, che i prodotti non sono regolarmente marcati ovvero presentano altre tipologie di irregolarità, ricorrendo al regime della trasformazione sotto controllo doganale, che sospende il pagamento dei diritti per tutto il tempo necessario, procede, ove possibile, alla sanatoria, provvedendo alla regolarizzazione dei prodotti.

Se i prodotti non conformi, provenienti da paesi terzi, sono destinati ad essere spediti fuori del territorio comunitario, possono formare oggetto di una introduzione in deposito doganale, che comporta la sospensione del pagamento dei diritti doganali, con l'impegno da parte dell'operatore di spedirli in un paese terzo.

In ogni caso, le autorità doganali hanno il compito di verificare la marcatura dei prodotti, fatta salva la facoltà per l'operatore di procedere:

- alla trasformazione sotto controllo doganale, come accennato

# L'Informatore

dicembre 2008

## In primo piano

- alla rispeditura all'estero delle merci risultate non conformi
- alla loro distruzione sotto controllo doganale, i cui effetti comportano il rimborso dei diritti assolti all'atto dell'importazione o lo sgravio di quelli liquidati, ovvero il pagamento dei diritti soltanto sugli avanzi derivati dalla distruzione, che non vengono rispediti all'estero e sono immessi in consumo.

#### 5. Disposizioni speciali per determinati prodotti

Molti prodotti sono soggetti a un'apposita normativa, riportata nella tabella allegata. Per i restanti prodotti non soggetti a specifiche disposizioni, si applica la direttiva 2001/95/Ce del 3.12.2001, che detta i principi fondamentali cui debbono attenersi tutti gli Stati membri, compresi i paesi nuovi aderenti, al momento di mettere in consumo sul proprio territorio i prodotti in questione.

Alla direttiva è stata data attuazione in Italia con il Dlgs n. 172/2004, il quale, all'art. 3 - comma 1 - fa obbligo al fabbricante di immettere sul mercato "prodotti sicuri", che non presentano alcun rischio ovvero eventuali rischi sono compatibili con l'impiego e accettabili sotto il profilo della salute e della sicurezza delle persone e risultano conformi alle disposizioni in materia.

L'inosservanza o l'infrazione delle disposizioni determinano l'applicazione di sanzioni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, che l'art. 11 del predetto decreto punisce con l'arresto e con l'ammenda a carico del produttore o dell'importatore per aver tentato di commercializzare prodotti pericolosi.

(Fonte: Newsmercati)

## Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza di misure antidumping applicabili alle importazioni di calzature da Cina e Vietnam

► AVVISO della Commissione. **Apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam.**

#### 1. Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 30 giugno 2008 dalla Confederazione europea dell'industria calzaturiera (Cec) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 35 %, della produzione comunitaria complessiva di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio.

## Legislazione comunitaria

#### 2. Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, escluse le calzature per lo sport, le calzature con tecnologie speciali, le pantofole e altre calzature da camera e le calzature con puntale protettivo, originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam («prodotto in esame»), attualmente classificabile ai codici NC 6403 20 00,

ex 6403 51 05, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 05, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 05, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 05, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00. I codici NC vengono forniti solo a titolo informativo.

#### 3. Misure in vigore



Commercio estero

# L'Informatore

dicembre 2008

## Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (Ce) n. 1472/2006 del Consiglio e sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, estese dal regolamento (Ce) n. 388/2008 del Consiglio alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, sia esso dichiarato o no originario della RAS di Macao.

#### 4. Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria. In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese e il Vietnam in base al prezzo praticato in un paese a economia di mercato appropriato, indicato al punto 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, così stabilito, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto sul mercato della Comunità.

I margini di dumping calcolati con questo metodo sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.

Il richiedente sostiene inoltre che, durante il periodo di applicazione delle misure, gli esportatori/produitori del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese hanno tentato di contrastare le misure in vigore mediante pratiche di elusione, che sono state oggetto delle contromisure del regolamento (Ce) n. 388/2008.

Il richiedente ha fornito prove del fatto che il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e del Vietnam ha continuato ad essere importato in quantità considerevoli e che tali quantità potrebbero rimanere inalterate, se non aumentare, a causa, tra l'altro, delle capacità degli impianti di produzione dei produttori/esportatori.

Il richiedente afferma inoltre che l'attuale miglioramento della situazione è dovuto principalmente all'esistenza delle misure e che, nel caso in cui queste fossero lasciate scadere, l'eventuale persistere di ingenti importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati comporterebbe probabilmente una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

#### 5. Procedura

Avendo stabilito, dopo aver consultato il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

##### 5.1. Procedura per determinare la probabilità di dumping e di pregiudizio

L'inchiesta determinerà il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio legato alla scadenza delle misure.

##### a) Campionamento

In considerazione del numero delle parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i) Campionamento per i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i loro rappresentanti sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro imprese entro il termine indicato al punto 6, lettera b), del presente avviso e nella forma specificata al punto 7:

- nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

- il fatturato, in valuta locale, e il volume, in paia di calzature, delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame effettuate tra il 1° luglio 2007 ed il 30 giugno 2008,

- il fatturato, in valuta locale, e il volume, in paia di calzature, delle vendite del prodotto in esame effettuate nel mercato interno tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008,

- il fatturato, in valuta locale, e il volume, in paia di calzature, delle vendite del prodotto in esame ad altri paesi terzi effettuate tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008,

- l'indicazione esatta delle attività dell'impresa in relazione al prodotto in esame e il volume di produzione, in paia di calzature, del prodotto in esame, la capacità produttiva e gli investimenti in capacità produttiva nel periodo tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008,

- i nomi e l'indicazione esatta delle attività di tutte le imprese collegate (I) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,

l'ultima contabilità obbligatoria disponibile sottoposta a revisione (qualora l'impresa non sia soggetta all'obbligo di revisione della contabilità, presentare la versione non riveduta); nel caso i documenti non siano redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, va fornita la traduzione in una di queste lingue, preferibilmente in inglese,

- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, l'impresa accetta la sua eventuale inclusione nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se l'impresa dichiara di non accettare la sua eventuale inclusione nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.


Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

##### ii) Campionamento degli importatori

Affinché la Commissione possa stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, selezionare un campione, si invitano tutti gli importatori o i loro rappresentanti a contattare la Commissione e a fornire le seguenti informazioni sulla/e loro impresa/e entro il termine indicato al punto 6, lettera b), e nella forma specificata al punto 7:

- nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

- il fatturato totale in euro dell'impresa nel periodo tra il 1°



## Commercio estero

luglio 2007 e il 30 giugno 2008,

- il numero totale di dipendenti,
- l'indicazione esatta delle attività dell'impresa in relazione al prodotto in esame,
- il volume in paia di calzature e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008 dei prodotti in esame importati originari della Repubblica popolare cinese e del Vietnam o spediti dalla Ras di Macao, siano essi dichiarati o no originari della Ras di Macao,
- i nomi e l'indicazione esatta delle attività di tutte le imprese collegate coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,
- l'ultima contabilità obbligatoria disponibile sottoposta a revisione (qualora la società non sia soggetta all'obbligo di revisione della contabilità, presentare la versione non riveduta); nel caso i documenti non siano redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, va fornita la traduzione in una di queste lingue, preferibilmente in inglese,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, l'impresa accetta la sua eventuale inclusione nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se l'impresa dichiara di non accettare la sua eventuale inclusione nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

### iii) Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che aderiscono alla domanda, la Commissione intende applicare il metodo del campionamento per esaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

La selezione del campione si baserà sul massimo volume rappresentativo di produzione e di vendite dell'industria comunitaria che potrà essere esaminato adeguatamente entro il periodo di tempo disponibile.

Per raccogliere le informazioni necessarie ai fini della selezione del campione di produttori comunitari, la Commissione contatterà le associazioni di produttori comunitari e/o i singoli produttori comunitari. Inoltre, anche i singoli produttori comunitari, in particolare quelli che non aderiscono ad un'associazione, possono segnalare la loro disponibilità a far parte del campione. Essi devono manifestarsi contattando la Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), del presente avviso.

### iv) Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farli o entro il termine fissato al punto 6, lettera b), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si

sono dichiarate disposte a farne parte.

Le imprese incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera b), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di collaborazione insufficiente, la Commissione baserà le proprie conclusioni sui dati disponibili, in conformità all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

### b) Questionari

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria inclusa nel campione, a tutte le associazioni di produttori della Comunità, agli esportatori/produttori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam inclusi nel campione, a tutte le associazioni di esportatori/produttori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

### c) Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a fornire eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a presentare elementi di prova a sostegno di tali osservazioni e informazioni. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), del presente avviso.

### d) Selezione del paese ad economia di mercato

Nella precedente inchiesta è stato scelto il Brasile come paese ad economia di mercato appropriato per determinare il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese e al Vietnam. La Commissione intende utilizzare il Brasile anche in questo caso. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni sull'opportunità di questa scelta entro il termine specifico indicato al punto 6, lettera c).

### 5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità, si determinerà se il mantenimento delle misure anti-dumping non sia contrario all'interesse della Comunità. Per questo motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria comunitaria, alle loro associazioni di rappresentanza e alle associazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utenti. Tali parti, e quelle ancora ignote alla Commissione ma che comprovino l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), del presente avviso. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto specificato dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere senti-



Commercio estero

# L'Informatore

dicembre 2008

## Legislazione comunitaria

COMMERCIO ESTERO

te, entro il termine indicato al punto 6, lettera a), del presente avviso. Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

### 6. Termini

#### a) Termini generali

i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario. Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario o altri moduli al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione. Salvo quanto altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b).

#### iii) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

#### b) Termini specifici per il campionamento

i) Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione, in merito alla selezione definitiva dello stesso, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii) Qualsiasi altra informazione pertinente ai fini della selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

#### c) Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Brasile che, come indicato al punto 5.1, lettera d), viene preso in considerazione quale paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese e al Vietnam. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del

presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

### Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» e, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio Direzione H

Ufficio: N-105 04/092 B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

### 8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro il termine stabilito oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

### 9. Calendario dell'inchiesta

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta è conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

### 10. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (cioè aumentare o diminuire), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono mettersi in contatto con la Commissione all'indirizzo sopra indicato.

### 11. Trattamento dei dati personali



Commercio estero

Si sottolinea che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (Ce) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati el.

#### 12. Consigliere-auditore

Si ricorda inoltre che le parti interessate, se ritengono di incontrare difficoltà nell'esercizio dei propri diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali relative alla protezione dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e modalità di contatto, consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (<http://ec.europa.eu/trade>).

## Dazi antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 893/2008 del Consiglio del 10 settembre 2008. Mantenimento di dazi antidumping sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese, dell'Arabia Saudita e della Corea a seguito di un riesame intermedio parziale avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 384/96.**

### A. Procedimento

#### 1. Misure in vigore oggetto del riesame

(1) Con il regolamento (Ce) n. 428/2005 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di

fibre di poliesteri in fiocco, definite più dettagliatamente nel considerando 15) originarie della Repubblica popolare cinese (Rpc) e dell'Arabia Saudita e ha modificato il regolamento (Ce) n. 2852/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea (Corea). L'8 luglio 2008 il Tribunale di primo grado ha annullato l'articolo 7 del regolamento (Ce) n. 428/2005 limitatamente al dazio antidumping istituito sulle esportazioni nella Comunità europea dei prodotti fabbricati ed esportati dalla società coreana Huvis Corp.

#### 2. Misure scadute oggetto del riesame


(2) Con il regolamento (Ce) n. 1799/2002 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia. Le misure istituite dal suddetto regolamento sono scadute l'11 ottobre 2007.

#### 3. Inchiesta precedente relativa alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Malaysia e di Taiwan

(3) A seguito del ritiro della denuncia, la Commissione, con la decisione 2007/430/Ce (decisione di chiusura), ha chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di Fpf originarie della Malaysia e di Taiwan (inchiesta precedente). Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base si è ritenuto che l'abrogazione dei dazi antidumping sulle importazioni provenienti dalla Malaysia e da Taiwan non fosse contraria all'interesse della Comunità.

#### 4. Presente richiesta

(4) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti ad indicare che le misure in vigore in quel momento potevano non essere più adeguate poiché il loro mantenimento poteva essere contrario all'interesse della Comunità, il 30 agosto 2007, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione ha avviato di propria iniziativa un riesame intermedio parziale delle misure in vigore a tale data applicabili alle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia, della Corea, dell'Arabia Saudita e della Rpc (paesi interessati). Il riesame si limita ad accertare se il mantenimento delle misure sia o meno contrario all'interesse della Comunità: la decisione presa in seguito al riesame potrebbe avere effetto retroattivo a decorrere dal 22 giugno 2007, ovvero dalla data di entrata in vigore della decisione di chiusura.



Economico

# L'Informatore

dicembre 2008

Economia

ECONOMICO

## Indice

### ECONOMIA

► Natale 2008: l'obiettivo è limitare la flessione delle vendite rispetto al 2007. **Pag. 65**

### INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. . . . . **Pag. 69**  
 ► Indice delle vendite al dettaglio . . . . . **Pag. 70**

possibile prefigurare in funzione della serie storica disponibile.

La previsione, formulata sulla base del trend degli ultimi anni, deve essere considerata quale scenario migliore tra quelli probabili. ▼

### Tendenze di lungo periodo

In questa rubrica più volte è stato posto l'accento sui cambiamenti nelle strutture dei consumi delle famiglie italiane e sulle cause che li hanno determinati.

Tra i primi è opportuno ricordare il peso crescente dei servizi nel paniere della spesa, tra le seconde il graduale, continuo disimpegno dello Stato dalla spesa pubblica per la sanità, la previdenza e l'istruzione.

Una recente nota dell'Ufficio studi della Confcommercio (sulla questione dei consumi dal 1970 ad oggi - 25 ottobre 2008) inquadra bene lo scenario della domanda nella sua evoluzione pluriennale e offre un quadro di sintesi efficace del cambiamento.

In particolare riclassifica le voci di spesa in termini funzionali alle esigenze conoscitive delle imprese del commercio al dettaglio, mostrando come i mutamenti della domanda abbiano penalizzato proprio questo segmento di offerta.

**IN PRIMO PIANO**

## Natale 2008 Obiettivo limitare la flessione delle vendite rispetto al 2007

In occasione del Natale le testate dei principali quotidiani nazionali si affannano a cercare notizie e stime affidabili sull'andamento delle vendite in occasione di questa importante ricorrenza.

Le fonti di informazione, alquanto limitate, presentano stime previsionali elaborate con l'ausilio di modelli matematici, che individuano segno ed ampiezza del trend di evoluzione e sulla sua base prefigurano il valore che la specifica variabile assumerà nel periodo in esame.

La previsione ha buone probabilità di approssimarsi al vero quando la serie storica è sufficientemente lunga, e quando non si manifestano cambiamenti radicali e improvvisi nello scenario economico alla base dell'analisi stessa.

Questa eventualità è altamente probabile nell'attuale contesto economico, caratterizzato da una crisi finanziaria internazionale di natura strutturale, i cui effetti, ancora in buona parte ignoti, potrebbero essere così ampi e improvvisi da produrre un impatto sulle vendite che non è

Struttura dei consumi in Italia 1970-2009

TIPOLOGIE	1970	1980	1990	2000	2007	2008	2009
A COMMERCIALIZZABILI	59,2	57,7	51,6	45,3	41,9	41,5	41,4
B SERVIZI	16,1	14,9	18,3	20,6	21,0	21,0	21,0
C CONSUMI OBBLIGATI	19,3	22,3	22,6	23,9	25,0	25,1	25,0
D FITTI IMPUTATI	5,4	5,1	7,5	10,3	12,2	12,4	12,6
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,1	100,1	100,0	100,0

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio


L'originalità di questa classificazione risiede nell'aver considerato il carattere obbligatorio di certe grandi voci di spesa, distinguendole da tutte le altre, vale a dire i beni e i servizi che possono essere oggetto di una rinuncia o, comunque, di una sensibile riduzione.

Alla voce "fitti imputati" sono riferiti i canoni di locazione, spesa obbligatoria, che può essere ridotta solo sostenendo i costi elevati di un trasloco, ridimensionando gli spazi abitativi o trasferendosi in zone meno pregiate.

Nella definizione di consumi obbligati è possibile riconoscere queste tipologie di spesa:

- Mutui;
- Energia elettrica;
- Acqua;
- Gas;
- Carburanti;
- Spese bancarie;
- Assicurazioni;
- Abbonamenti per l'uso di mezzi di trasporto pubblico.

In parte sono correlate alla conduzione della propria abitazione o all'esercizio dei mezzi di trasporto, in parte sono dovute



## Economico

# L'Informatore

dicembre 2008

## Economia

COMMERCIALIZZABILI	SERVIZI NON OBBLIGATI
Alimentari	Vacanze
Abbigliamento	Pasti fuori casa
Calzature	Cinema, sport
Mobili	Servizi cura della persona
Elettrodomestici	
Casalinghi	

all'acquisto di servizi quali il deposito di conto corrente o l'assicurazione, sempre più rigide nell'elasticità della domanda per la riduzione delle prestazioni previdenziali pubbliche. Il consumo non è così condizionato dalla necessità nello stesso grado per tutti gli altri segmenti della domanda finale. Nell'ambito dei consumi obbligati, tra cui figurano anche i canoni di locazione, il fornitore detiene un maggiore potere contrattuale rispetto all'acquirente ed opera in regimi di mercato meno competitivi di quando non accade per i consumi commercializzabili o per i servizi non obbligati, dove operano le imprese del nostro universo associativo: distribuzione al dettaglio, servizi alberghieri, ristorazione, servizi per il tempo libero e la cultura.

L'incidenza di consumi obbligati sul totale delle spese si mantiene elevata non solo per il carattere obbligatorio dell'acquisto, ma per il più elevato tasso di inflazione del settore.

Al contrario l'incidenza dei consumi commercializzabili diminuisce sia perché si riducono le quantità acquistate dalle famiglie, sia perché la concorrenza interna al settore determina un maggior controllo dei prezzi e, quindi, impedisce la lievitazione dei valori monetari che investe i consumi obbligati.

Nel periodo 1970-2009 i consumi destinati al canale della distribuzione al dettaglio sono passati da un'incidenza del 59,2% ad un'incidenza del 41,4%.

La flessione è stata particolarmente severa negli anni 1980-2000, ma è proseguita anche dopo il giro di boa del secondo millennio.

Nell'area dei servizi si manifesta un trend crescente fino al 2000, quando la parte non obbligatoria di queste spese subisce una battuta d'arresto.

Continua invece ad aumentare la quota di consumi destinati alle spese obbligatorie che passa da 19,3 a 23,9 nel periodo 1970-2000 e si attesta al 25% nel 2007.

### Tendenze congiunturali

Nell'orizzonte di lungo periodo i consumi si indeboliscono per

il progressivo rallentamento del tasso di crescita medio annuo e, nell'ambito di questi macro trend, si ridimensiona sensibilmente la parte destinata ai beni commercializzati.

In questo scenario l'attenzione è rivolta al periodo più recente, dal 2001 al 2008, in particolare al profilo di ciclo congiunturale che alterna fasi di modesto incremento dei consumi reali a fasi di contrazione della disponibilità a spendere.

All'interno dell'ampio comparto di prodotti offerti dalla distribuzione al dettaglio si considera dapprima il segmento alimentare, quindi quello non alimentare, per poi osservare alcuni specifici capitoli di spesa di quest'ultimo.

### Alimentari e bevande

Gli indici delle vendite considerati sono medie annue e, quindi, esprimono nel rapporto tra un anno e l'altro la variazione media.

La variazione dei prezzi e delle vendite del settore alimentare per ogni anno è data dal rapporto percentuale tra l'indice dell'anno di riferimento e l'indice dell'anno precedente.

Ad esempio l'incremento dei prezzi dei prodotti alimentari nel 2002 deve essere inteso come risultato del rapporto tra l'indice Nic 2002 e l'indice Nic 2001.

La dinamica dei prezzi ha questo andamento:

- valori superiori al 3% nel periodo 2001-2003;
- flessione dei prezzi nel periodo 2004-2006;
- ripresa dell'inflazione nel 2007 con picco nel 2008.

Le vendite in valore mostrano un profilo profondamente diverso:

- incremento medio con indice al 4% nel periodo 2001-2003;
- nessuna crescita nel 2004;
- tasso medio annuo inferiore a 1% nel periodo 2005-2008 con l'eccezione del 2006, che rivela un modesto +1,5%.



In queste condizioni la crescita è reale quando l'aumento in valore dei ricavi supera quello dei prezzi, solo negli anni 2002-2003 e nel 2005.


L'effetto combinato di una ripresa dell'inflazione negli ultimi due anni e di una crescita dei ricavi inferiore all'1% determina una vera e propria contrazione della domanda in volume. L'indicatore dei consumi di Confcommercio quantifica tale perdita nel periodo gennaio-settembre nel -3,6%.

L'Ufficio studi Unione Ctsp prevede una modesta accentuazione di questo trend negativo nella media annua, -3,9%.

### Non alimentare

L'andamento dell'inflazione nell'insieme del settore non ali-





## Economico

mentare è diverso, le oscillazioni appaiono più contenute.

- tassi medi annui tra 2,5-2,8% nel triennio 2001-2003;
- tassi medi annui tra 1,8-2,2% nel periodo 2004-2007;
- accelerazione dell'inflazione nel 2008.

La dinamica delle vendite esprime una crescita del 2% solo all'inizio, dopo rallenta fino ad esprimere variazioni di segno negativo o vicino allo zero:

- +2% nel 2001;
- rallentamento e contrazione nel 2004;
- stasi nel 2005;
- 1% nel 2006;
- 0,1-0,2% nel 2007-2008.

In nessuno degli anni considerati la crescita del volume delle vendite è di entità sufficiente a superare le perdite di valore della moneta.

Nell'ultimo anno il divario tra inflazione e incremento delle vendite in euro correnti si amplia.

Il tasso medio annuo delle vendite in valore di euro correnti,

senza poter depurare l'effetto di crescita dei prezzi, mostra un profilo simile alla media: punto di massimo all'inizio, rallentamento fino a tutto il 2005, piccola ripresa nel 2006, seguita da un ulteriore rallentamento nel 2007.

L'allineamento alla media è ancora più marcato in questo gruppo.

Nel triennio 2001-2002 la crescita si conferma sopra l'1%, poi rallenta e diventa negativa nel 2004.

Alla stasi del 2005 segue un recupero leggermente superiore alla media solo per gli articoli di ferramenta.

Nel 2007 le performance cambiano perché le vendite di mobili sperimentano una leggera contrazione, i casalinghi si stabilizzano, gli articoli di ferramenta crescono solo dello 0,3%.

A differenza di quanto avvenne negli anni '90 la dinamica delle vendite di elettrodomestici e di elettronica di consumo non presenta performance superiori alla media.

Solo in alcuni anni e in alcune tipologie di prodotto il tasso di crescita è leggermente superiore.

Nell'ultimo periodo 2005-2007 le performance sono peggiori. Questa breve ed incompleta panoramica sull'universo non alimentare è sufficiente per comprendere che i consumi non alimentari esprimono una contrazione delle quantità a partire dal 2004 trasversale a tutti i capitoli di spesa, pur con intensità leggermente differente.

### Conclusioni

Le imprese della distribuzione al dettaglio subiscono in questa ultima parte del 2008 gli effetti di una crisi strutturale e congiunturale particolarmente aspra.

- In chiave di trend di lungo periodo non possono fare affidamento su un aumento del loro peso nel paniere di spesa e, anzi, devono puntare alla stabilizzazione di queste quote.

- In relazione al ciclo congiunturale sperimentano un nuovo profilo decrescente dopo la piccolissima crescita del 2006.

A questi due fenomeni si aggiunge l'incognita dell'impatto della crisi finanziaria mondiale che in pochi mesi ha determinato un deprezzamento rilevante della ricchezza mobiliare delle famiglie italiane.

In queste condizioni la previsione più ottimista che si può concepire è un incremento dell'1% delle vendite correnti rispetto al 2007.

Le performance possono, tuttavia, essere considerate buone anche solo se le imprese del nostro sistema riusciranno a stabilizzare i ricavi sul livello dell'anno precedente.

### MODA

Periodi	abbigliamento	calzature	media
2001	1,8	2,3	2,0
2002	1,1	0,9	1,4
2003	-0,2	-0,7	0,2
2004	-1,0	-1,1	-0,7
2005	0,2	0,8	0,0
2006	1,2	1,4	1,0
2007	0,6	1,0	0,2

### SETTORE CASA

Periodi	mobili	casalinghi	ferramenta
2001	1,4	1,9	1,5
2002	1,3	1,9	1,2
2003	0,4	0,6	0,2
2004	-0,1	-0,6	-0,7
2005	0,0	-0,1	-0,1
2006	0,5	0,7	1,3
2007	-0,2	0,0	0,3

### ELETTRODOMESTICI ED ELETTRONICA DI CONSUMO

Periodi	elettrodomestici	tv-pc	cd rom-video giochi
2001	1,5	0,7	1,5
2002	1,7	1,7	1,5
2003	0,5	0,3	0,1
2004	-0,3	-0,6	-0,2
2005	0,4	-0,2	-1,1
2006	0,7	0,7	-0,1
2007	0,3	-0,6	-0,2

ENTI E SOCIETA' COLLEGATE

I SERVIZI DI



Promo.Ter

**Unione**

**Il Servizio di Amministrazione del Personale è offerto in out sourcing da Promo.Ter, attraverso l'Unione, alle Imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi e pmi, garantendo la completa gestione ed amministrazione dei collaboratori, subordinati e parasubordinati, ai sensi della legge 12/1979, articolo 1, ultimo comma. In più, fornisce alle imprese che ne facciano richiesta assistenza e consulenza in caso di controlli.**

**Sono quasi 5000 le imprese assistite dai 27 uffici operativi su tutto il territorio della provincia di Milano, a certificare la professionalità e l'affidabilità del Servizio erogato.**

## **AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE: ELABORAZIONE E GESTIONE RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI OBBLIGATORIE**



Le numerose problematiche legate all'amministrazione del personale e le crescenti responsabilità delle imprese nella gestione delle risorse umane costringono ad affidarsi a strutture esterne qualificate per non sottrarre energie alle principali attività aziendali.

Promo.Ter ha rilevato quest'esigenza delle piccole-medie imprese del terziario offrendo alle aziende associate un servizio "chiavi in mano":

■ assistenza per la corretta predisposizione e la completa elaborazione dei dati delle retribuzioni, dei

compensi e dei relativi oneri sociali;  
■ assistenza e consulenza, attraverso l'Unione, per la costituzione, lo svolgimento e la cessazione dei rapporti di lavoro;  
■ assistenza nei rapporti con gli enti Inps, Inail, Esatri, Direzione provinciale del Lavoro, Centri per l'impiego.

*La gestione e l'elaborazione riguardano, a titolo esemplificativo:*

- salari e stipendi
- compensi collaboratori coordinati e continuativi
- riepilogo annuale Inps "Gla"
- tabulati vari per la gestione del personale
- modelli 770
- modelli Cud
- trattamento di fine rapporto
- Irpef
- contributi Inps
- autoliquidazione premi Inail
- riepilogo contabile
- costo del lavoro
- Irap
- trasmissione telematica
- premi Inail per i soci e i familiari
- Comunicazioni al Centro per l'impiego
- Previdenza ed assistenza complementare prevista dai Ccnl (Fondo M. Negri, Fasdac, Associazione A. Pastore, Fon.Te.).

Promo.Ter - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE




Via Marina P.T. - 20121 Milano

Tel. 02.7750252

Fax 02.7750461

libripaga@unione.milano.it



Economico

# L'Informatore

dicembre 2008

## Indicatori statistici


ECONOMICO

### Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2005 all'ultimo mese disponibile

#### NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 1995 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Gennaio 2005	121,2	153,7	128,0	133,9	121,0	119,5	126,0	84,8	118,6	130,4	134,1	127,5	123,9	1,6	1,20
Febbraio	121,6	153,7	128,1	134,1	121,5	119,9	126,7	83,9	118,3	130,4	134,5	128,3	124,3	1,6	1,20
Marzo	121,7	153,7	128,3	134,6	121,5	119,9	128,0	83,8	118,3	130,4	135,1	128,5	124,5	1,6	1,20
Aprile	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05
Giugno	126,9	170,2	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,20
Luglio	126,9	170,2	132,0	147,4	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20
Agosto	127,2	170,3	132,1	147,5	127,4	120,3	138,2	71,5	121,7	137,2	143,7	136,2	130,4	1,6	1,20
Settembre	128,2	170,5	132,5	147,7	127,5	120,3	137,1	71,3	121,2	139,4	143,4	136,5	130,4	1,6	1,20
Ottobre	129,2	170,5	133,1	148,9	127,6	120,0	137,6	70,6	121,1	140,2	143,9	136,7	130,8	2,0	1,50
Novembre	129,9	170,6	133,4	149,7	128,2	120,0	138,6	70,9	121,2	140,3	143,4	137,5	131,3	2,3	1,73
Dicembre	130,6	170,7	133,5	149,9	128,3	120,0	139,9	70,8	121,7	140,3	143,5	137,6	131,8	2,6	1,95
Media anno	127,5	169,9	132,3	147,7	126,8	120,1	136,7	72,3	121,0	138,2	142,5	135,9	130,0	1,7	1,28
Gennaio 2008	131,4	172,6	133,5	152,0	128,9	119,9	140,5	70,3	121,1	140,4	143,6	138,2	132,2	2,9	2,18
Febbraio	132,0	174,4	133,6	152,5	129,5	120,0	140,6	69,9	121,7	140,4	144,0	138,9	132,5	2,9	2,18
Marzo	132,8	174,6	133,9	152,8	129,7	120,0	142,6	69,9	121,8	140,4	144,8	139,4	133,2	3,3	2,48
Aprile	133,4	174,9	134,2	155	129,9	120,1	142,1	69,7	121,6	140,5	145,3	139,3	133,5	3,3	2,48
Maggio	134,1	175,1	134,4	155,9	130,3	120,2	144,8	69,1	121,4	140,5	145,9	139,9	134,2	3,5	2,63
Giugno	134,7	175,3	134,4	156,6	130,5	120,3	146,9	69,4	121,7	140,5	146,3	140,0	134,8	3,8	2,85
Luglio	134,9	179,1	134,4	158,9	130,7	120,3	148,3	68,7	122,4	140,5	146,9	140,2	135,4	4,0	3,00
Agosto	135,1	179,2	134,4	158,5	130,9	120,4	148,3	68,02	123,2	140,5	147,2	140,3	135,5	3,9	2,93
Settembre	135,6	179,4	134,9	158,2	131,1	120,6	146,1	67,6	121,5	142,2	147,3	140,5	135,2	3,7	2,78



Economico

# 'Informatore

dicembre 2008

## Indicatori statistici

### INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2005 all'ultimo dato disponibile

#### CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
<b>2005</b>	98,9	101,9	107,9	105,6	120,6	107,3
Aprile	94,6	98,7	109,3	105,0	115,9	104,2
Maggio	110,8	110,1	104,9	102,5	108,1	108,3
Giugno	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Luglio	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Agosto	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Settembre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Ottobre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Novembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
Dicembre	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
<b>2006</b>	99,3	102,6	109,8	106,8	123,0	108,6
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Luglio	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Agosto	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Settembre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Ottobre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Novembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
Dicembre	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6
<b>2007</b>						
Gennaio	81,2	86,9	116,7	96,6	112,3	96,9
Febbraio	83,4	86,2	99,2	91,7	120,0	96,9
Marzo	90,1	94,7	113,1	103,5	124,8	104,8
Aprile	95,9	101,3	112,5	105,4	119,8	106,6
Maggio	111,4	110,9	106,8	103,9	112,0	110,1
Giugno	92,5	99,3	110,8	108,1	129,3	108,0
Luglio	98,4	98,8	107,0	110,1	110,3	104,1
Agosto	80,5	76,2	79,9	93,8	111,1	89,5
Settembre	98,8	96,8	98,7	104,4	117,9	104,3
Ottobre	103,7	113,4	117,9	111,1	133,4	116,4
Novembre	109,8	116,0	112,7	105,0	125,0	115,1
Dicembre	146,0	147,3	145,7	153,8	180,9	156,7
<b>2008</b>						
Gennaio	81,8	87,4	117,2	98,4	114,0	97,9
Febbraio	84,6	87,6	103,0	90,1	126,3	99,5
Marzo	87,7	93,0	111,4	101,8	126,3	103,8
Aprile	90,5	98,1	108,6	103,6	121,4	104,2
Maggio	109,7	110,4	107,5	104,8	115,3	110,6
Giugno	88,1	94,5	105,6	103,5	128,4	104,3
Luglio	98,2	99,8	109,1	113,3	115,5	106,3
Agosto	78,3	74,1	78,3	93,0	111,7	88,3



**Indici generali 2008**

**l'Informatore**

dicembre 2008

**Commercio Turismo Servizi e Professioni**

**2008**

**INDICI GENERALI**

## SINDACALE

## LEGGI DECRETI CIRCOLARI

## CONTRATTI DI LAVORO

- Ccnl Dirigenti. Accordo in materia di assistenza sanitaria integrativa. .... gen. 1
- Accordo di rinnovo del Ccnl 27 maggio 2004 e successive modifiche per i dirigenti di aziende del terziario e della distribuzione e dei servizi sottoscritto da Confcommercio e da Manageritalia. .... apr. 1
- Nota Confcommercio n. prot. 00935 del 20 marzo 2008. Rinnovo Ccnl terziario - Interruzione delle trattative-Integrazione indennità di vacanza contrattuale. .... mag. 13
- Ccnl terziario. Rinnovo. Ipotesi di accordo del 18 luglio 2008. .... ott. 1

## RAPPORTI DI LAVORO

**Apprendistato**

- Nota n. 32/2007 del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 5 novembre 2007. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-Trattamento straordinario di integrazione salariale-Riconoscimento della cassa integrazione guadagni straordinaria ai lavoratori con contratto di apprendistato. .... gen. 8
- Risposta del ministero del Lavoro e della previdenza sociale dell'11 febbraio 2008 a interpello n. 3/2008. Art. 9, Dlgs n. 124/2004. Cumulo fra periodi di apprendistato ex L. n. 25/1955 e periodi di ex art. 49, Dlgs n. 276/2003. .... apr. 7
- Risposta a interpello n. 14/2008 ministero del Lavoro 10 giugno 2008. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-Art. 49, comma 5 bis, Dlgs n. 276/2003-Assenza di profili formativi specifici nella regolamentazione regionale Marche ed applicazione della disciplina del Ccnl. .... set. 16
- Apprendistato. Il nuovo modello di dichiarazione di capacità formativa. .... nov. 4
- Risposta del ministero del Lavoro del 7 ottobre 2008 a interpello n. 50/2008. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-apprendistato professionalizzante-art. 49, comma 5 ter, Dgs n. 276/2003-applicazione. .... dic. 10

**Cigs e mobilità**

- Messaggio n. 6345 del 17 marzo 2008. Agevolazioni contributive alle aziende. Novità per l'anno 2008. .... mag. 12

**Collocamento ordinario**

- Decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007. Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti. .... feb. 5
- Messaggio Inps n. 846 del 10.1.2008. Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro relative alle assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni dei rapporti di lavoro. .... mar. 17

**Contratto a tempo determinato**

- Circolare n. 13 del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 2/5/2008. Art. 1, commi da 39 a 43, della L. n. 247/2007 - Modifiche alla disciplina sul contratto a tempo determinato. .... giu. 1
- Nota Confcommercio n. prot. 01518 dell'8 maggio 2008. Circolare ministero del Lavoro n. 13, del 2 maggio 2008 - Legge n. 247/07: modifiche alla disciplina sul contratto a termine. .... lu/ag. 7

**Contratto di inserimento**

- Nota n. 34/2007 del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 16 novembre 2007. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-Sospensione del contratto di inserimento in caso di svolgimento del servizio militare o civile. ... gen. 13

Inform. mese N. pag.

	Inform. mese	N. pag.
• Circolare Inps n. 10 del 28 gennaio 2008. Contratto di inserimento (articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Decreto ministeriale previsto dall'art.54, c.1, lett. e). Ulteriori chiarimenti. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. ....	mar.	20
• Decreto ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 2007 (Gu n. 250 del 26.10.2007). Identificazione delle aree territoriali di cui all'articolo 54, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.....	mar.	22
• Risposta a interpello n. 17/2008 del ministero del Lavoro del 10 giugno 2008. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-Contratto d'inserimento ed assunzione di persone affette da handicap.....	set.	14
• Risposta a interpello n. 20/2008 del ministero del Lavoro del 16 giugno 2008. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-Contratto do inserimento ex art. 54, comma 1, lettera e) del Dlgs n. 276/03 ed incentivi economici. ....	set.	15
<b>Decontribuzione</b>		
• Messaggio Inps n. 2085 del 28/1/2008. Articolo 1, comma 67 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 - Abrogazione del particolare regime contributivo previsto per le erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello-Precisazioni in materia di retribuzione imponibile. ....	mar.	1
• Nota Confcommercio prot. N. 1538 del 15.5.2008. Sgravio contributivo connesso con la produttività di secondo livello (decontribuzione). Decreto attuativo. ....	lu/ag.	10
• Nota del ministero del Lavoro prot. 15/IV/8179 del 19 maggio 2008. Legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 67.....	lu/ag.	11
<b>Dimissioni</b>		
• Legge 17 ottobre 2007, n. 188. Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera. ...	gen.	2
• Circolare n. 15 del 25/3/2008. Legge 17 ottobre 2007 n. 188 e decreto interministeriale 21 gennaio 2008 - Dimissioni volontarie. Ulteriori precisazioni. ....	mag.	1
• Circolare n. 16 del 4/3/2008. Decreto interministeriale 21 gennaio 2008 recante: "Adozione del modulo per le dimissioni volontarie dei lavoratori. ....	mag.	3
• Messaggio Inps n. 7080 del 28 marzo 2008. Decreto interministeriale del 21.1.2008. Nuova procedura telematica per le dimissioni volontarie dei lavoratori. Esclusione ai fini del collocamento in quiescenza.....	giu.	4
<b>Dirigenti</b>		
• Verbale di accordo del 3 marzo 2008 tra Unione Regionale Lombarda del Commercio, del Turismo e dei Servizi, e Manageritalia Milano. Attuazione di quanto previsto dall'art. 43 e dall'art. 43 bis del Ccnl 27/5/2004 dirigenti del terziario, testo ufficiale e successive modifiche. ....	mag.	7
• Risposta del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 5 maggio 2008 a interpello n. 12/2008. Art. 9 Dlgs n. 124/2004 - Benefici contributivi applicabili alle assunzioni di dirigenti disoccupati-Interpretazione art. 20, L. n. 266/1997. ....	lu/ag.	8
<b>Ferie</b>		
• Risposta del ministero del Lavoro a interpello n. 15/2008 del 10 giugno 2008. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-Lavoratori italiani inviati all'estero-Indennità sostitutiva delle ferie. ....	set.	13
<b>Festività</b>		
• Decreto ministero dell'Interno del 27 marzo 2008. Calendario delle festività religiose ebraiche per il 2009.	giu.	4
<b>Fondo Est</b>		
• Circolare 8/07 del Fondo Est del 7.11.2007. Fondo Est-Nuovo regolamento e termini della morosità - Cambio modalità di pagamento-Chiusura piattaforma - Nuova utilità.....	gen.	2
• Circolare n. 7/08 del Fondo Est del 18.9.2008. Istruzioni per la correzione delle anomalie riguardanti l'inserimento dei dipendenti apprendisti. ....	nov.	5
<b>Inail</b>		
• Nota Inail Prot. N. 2947 Del 21 Marzo 2008. Lavoratori inviati in trasferta o in missione. Obblighi Inail..	giu.	7

	Inform. mese	N. pag.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circolare del ministero del Lavoro prot. N. 25/SEGR/0006587 del 21 maggio 2008. Articolo 18 comma 1, lettera r, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Obbligo di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro; prime indicazioni operative. ....</li> <li>• Nota Inail. Comunicazione trasferita del personale.....</li> </ul>	lu/ag. nov.	12 4
<b>Lavoratori comunitari</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messaggio Inps n. 28978 del 3 dicembre 2007. Certificazione di malattia prodotta da cittadini comunitari in lingua originale. Istruzioni operative. Necessità di traduzione ai fini di corretta valutazione di merito....</li> <li>• Lavoratori neocomunitari. Anche per il 2008 il regime transitorio per romeni e bulgari. ....</li> <li>• Messaggio Inps n. 8045 del 7 aprile 2008. Regolamentazione comunitaria: Rapporti con le istituzioni rumene. Chiarimenti. ....</li> </ul>	feb. mar. giu.	4 17 6
<b>Lavoratori disabili</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risposta del ministero del Lavoro del 3 marzo 2008 a interpello n. 6/2008. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-L. n. 68/1999-Computabilità dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2 nella quota di riserva per l'assunzione dei disabili. ....</li> <li>• Circolare Inps del 29 aprile 2008. Nuove disposizioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/92. ....</li> <li>• Circolare ministero del Lavoro del 28 maggio 2008. Assunzioni obbligatorie. Certificazione di ottemperanza. Ulteriori indicazioni per l'applicazione dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68. ....</li> <li>• Risposta del ministero del Lavoro dell'8 agosto 2008 a interpello n. 31/2008. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Collocamento obbligatorio - Obbligo di riserva per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti religiosi - Giudizio di idoneità alla mansione del lavoratore disabile. ....</li> <li>• Risposta del ministero del Lavoro del 3 ottobre 2008 ad interpello n. 40/2008. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-assunzione di soggetti riservatari di cui al comma 2, dell'art. 18, della L. n. 68/1999 attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 11, della stessa L. n. 68/1999. ....</li> </ul>	mag. lu/ag. set. nov. dic.	9 5 11 1 6
<b>Lavoratori extracomunitari</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007.....</li> <li>• Circolare n. 23/07 del ministero dell'Interno. Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello unico per l'immigrazione. ....</li> <li>• Circolare ministero dell'Interno del 29.1.2008. Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro. Dlgs n. 181/2000 e Dm ottobre 2007.....</li> <li>• Telegramma del ministero dell'Interno n. 400/c/2008/899/P12.214.27bis. Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 154 di attuazione della direttiva 2004/114/Ce relativa alle "condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontario". ....</li> <li>• Messaggio Inps del 15 aprile 2008, n. 8737. Lavoratori extracomunitari. Contratto di soggiorno per lavoro.....</li> <li>• Circolare ministero del Lavoro 26 settembre 2008, n. 24. Dpcm del 30/10/2007. Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2007: indicazione su quote per conversione non utilizzate a livello territoriale. ....</li> </ul>	gen. gen. mar. mag. giu. dic.	9 10 19 10 5 6
<b>Lavoro intermittente</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risposta del ministero del Lavoro del 1° settembre 2008 ad interpello n. 37/2008. Art.9, Dlgs n. 124/2004 - Lavoro intermittente - Casi di ricorso ai sensi dell'art. 34, comma 1, Dlgs 276/2003-clausole contrattuali che escludono il ricorso all'istituto - Legittimità.....</li> <li>• Risposta del ministero del Lavoro del 3 ottobre 2008 ad interpello n. 48/2008. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-contratto di lavoro intermittente a tempo determinato-applicabilità dell'indennità di disoccupazione. ....</li> </ul>	nov. dic.	2 9
<b>Libri obbligatori</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Inail del 12 febbraio 2008-Prot. 1620. Legge Finanziaria 2007 - Libri paga e matricola: 1) Attività "itineranti" 2) Fogli presenze.....</li> </ul>	apr.	10

	Inform. mese	N. pag.
• Nota del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 29 gennaio 2008 prot. 25/SEGR/0001604. Art. 1, comma 1178, L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) - Libri obbligatori ed attività "itineranti"-Indicazioni operative al personale ispettivo. ....	apr.	10
• Nota Inail del 19 settembre 2008, n. 7357. Libro unico del lavoro Regime transitorio - Chiarimenti.. .....	nov.	1
<b>Malattia</b>		
• Messaggio Inps n. 3868 del 14 febbraio 2008. Regolamentazione comunitaria; indennità di malattia e controlli medici in Stati membri dell'Unione europea.....	apr.	9
• Messaggio Inps n. 3701 del 12 febbraio 2008. Nuovi modelli organizzativi in sanità. Istruzioni operative in tema d'indennità di malattia.....	mag.	9
<b>Maternità</b>		
• Circolare Inps n. 16 del 4 febbraio 2008. Art. 2. commi 452-456, legge 24 dicembre 2007 n. 244(Finanziaria 2008). Congedo di maternità/paternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti: sostituzione degli artt. 26, 31, 36 ed abrogazione degli artt. 27 e 37 del Dlgs 151/2001 (Tu della maternità/paternità).....	apr.	5
• Circolare 25/1/0005249 del ministero del Lavoro del 17 aprile 2008. Interdizione dal lavoro ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Tu n. 151/2001.....	lu/ag.	2
• Risposta del ministero del Lavoro del 1° settembre 2008 ad interpello n. 36/2008 - Ampliamento dello sgravio contributivo per assenza dovuta a ferie in favore di aziende che assumono personale in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4. Dlgs n. 151/2001. ....	nov.	3
• Nota del ministero del Lavoro e della previdenza sociale prot. N. 15/V/0012411/14.01.07. Art. 55, Dlgs n. 151/2001 - Convalida delle dimissioni - Ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro - Quesito.....	nov.	4
<b>Orario di lavoro</b>		
• Nota n. 31/2007 del ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 5 novembre 2007. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-Interruzione del periodo di riposo giornaliero e settimanale. ....	gen.	7
• Messaggio Inps n. 000658 del 9/1/2008. Articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 247: soppressione del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario. ....	mar.	1
• Risposta del ministero del Lavoro e della previdenza sociale dell'11 febbraio 2008 a interpello n. 2/2008. Art.9, Dlgs n. 124/2004 - Orario di lavoro - Apparato sanzionatorio-Modalità di applicazione delle sanzioni in materia di superamento della durata massima dell'orario di lavoro. ....	apr.	8
<b>Permessi retribuiti</b>		
• Risposta a interpello n. 16/2008 del ministero del Lavoro 10 giugno 2008. Art. 9, Dlgs n. 124/2004- Concetto di "grave infermità" ex art. 4; comma 1, L. 53/2000.....	set.	14
<b>Sanzioni</b>		
• Circolare ministero del Lavoro del 18/4/2008. 1. Unità e pluralità di illeciti amministrativi in materia di adempimenti relativi al collocamento ordinario. 2. Pluralità di reati contravvenzionali, articolo 15 Dlgs n. 124 del 2004, prescrizione obbligatoria.....	giu.	7
• Circolare Inps n. 66 del 5 giugno 2008. Regime sanzionatorio per i casi di inosservanza degli obblighi contributivi (art. 116, c. 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388). Chiarimenti. ....	set.	12
• Messaggio Inps n. 20551 del 17 settembre 2008. Art. 36 bis Legge 248/2006 - Chiarimenti.....	nov.	5
<b>Telelavoro</b>		
• Risoluzione n. 357/E dell'Agenzia delle Entrate del 7 dicembre 2007. Istanza di interpello - Irpef - Telelavoro - Rimborso spese telefoniche - Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917	feb.	3
• Messaggio Inps n. 9571 del 30 aprile 2008. Regolamentazione comunitaria: determinazione della legislazione applicabile al telelavoratore che si trasferisce in un altro Stato dell'Unione europea.....	lu/ag.	9
• Tirocini .....		
• Risposta a interpello n.44/2008 del ministero del Lavoro 3 ottobre 2008. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Limiti		

	Inform. mese	N. pag.
numerici di tirocinanti in aziende facenti parte di un Gruppo europeo di interesse economico - Computo degli apprendisti ai fini dei limiti numerici. ....	dic.	7
<b>Trattamento di fine rapporto</b>		
• Circolare Inps n. 4 del 14 gennaio 2008. Art. 8 del Dl 30.9.2005, n. 203. Misure compensative alle imprese che conferiscono il Tfr a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l'erogazione del Tfr. Operatività. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. ....	mar.	17
• Deliberazione Commissione di vigilanza sui fondi pensione del 24 aprile 2008. Direttive recanti chiarimenti sulle scelte di destinazione del Tfr da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro. ....	lu/ag.	3
<b>Varie</b>		
• Nota Confcommercio prot. N. 03153 del 6 dicembre 2007. Disegno di legge Protocollo welfare. Approvazione Camera dei deputati. ....	feb.	1
• Circolare n. 7 del ministero del Lavoro del 25/3/2008. L. n. 247/2007-Contratto a tempo parziale, intermittente, somministrazione a tempo determinato, contratto a tempo determinato. ....	mag.	6
• Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. ....	set.	1
• Circolare Confcommercio del 26 giugno 2008. Piano triennale di finanza pubblica - Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 in Gu n. 147 del 25 giugno 2008 - Suppl. ord. N. 152 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". ....	set.	7
<b>IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE</b>		
<b>Addizionale Irpef</b>		
• Risoluzione n. 368/E dell'Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2007. Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell'addizionale comunale all'Irpef, ai sensi dell'articolo 3 del decreto 5 ottobre 2007 del ministero dell'Economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 143 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ....	feb.	18
• Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008. Versamenti, chiarimenti Agenzia per F24 e F24 enti pubblici. ....	apr. giu.	11 11
• Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 130/E del 4 aprile 2008. Soppressione dei codici tributo 3816-3860. ....		
<b>Modello cud</b>		
• Modello Cud. Il modello definitivo di certificazione dei redditi. Prima parte. ....	feb.	7
• Modello Cud. Seconda parte. ....	mar.	4
<b>Reddito imponibile</b>		
• Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93. Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (Gu n. 124 del 28-5-2008). ....	lu/ag.	1
• Risoluzione n. 234/E dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2008. Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Somme corrisposte al lavoratore subordinato seguenti la stipula del c.d. "patto di non concorrenza" - Art. 17, comma 1, lett. a), del Tuir. ....	set.	17
• Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 59/E del 22 ottobre 2008. Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie - Art. 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro - Ulteriori chiarimenti. ....	dic.	1
<b>Scaglioni aliquote e detrazioni irpef</b>		
• Risoluzione n. 6/E dell'Agenzia delle Entrate dell'8 gennaio 2008. Interpretazione dell'art. 2, del regolamento approvato con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 149, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 210 del 10 settembre 2007 - Italiani residenti in Paesi extracomunitari - Documentazione per fruire della detrazione per carichi di famiglia. ....	mar.	2

**Varie**

- Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. N. 2007/160612 del 23 ottobre 2007. Approvazione dei nuovi modelli di versamento F24 ed F24 accise per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. ....

Inform. mese	N. pag.
--------------	---------

gen.	14
------	----

**GIURISPRUDENZA****COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO**

- Applicabilità del trasferimento di azienda ad un dirigente - Cass.sez.lav 11 gennaio 2007, n. 398. ....
- Il dirigente nel trasferimento d'azienda - Cass.sez.lav. 18 gennaio 2007, n. 1097. ....
- Infortunio in itinere - Cass.sez.lav. 17 gennaio 2007, n.995. ....
- Irriducibilità nella retribuzione - Cass.sez.lav. 23 gennaio 2007, n. 1421. ....
- Lavoro straordinario - Cass.sez.lav. 7 febbraio 2007, n. 2645. ....
- Sanzioni disciplinari - Cass.sez.lav. 13 aprile 2007, n. 8910. ....
- Trasferimento del dipendente - Cass.sez.lav. 23 febbraio 2007, n. 4265. ....
- Prescrizione decennale - Cass.sez.lav. 15 febbraio 2007, n. 3484. ....
- Revoca delle dimissioni - Cass.sez.lav. 26 febbraio 2007, n. 4391. ....
- Controllo del datore di lavoro e strumenti informatici - Cass.sez.lav. 19 dicembre 2007, n. 47096. ....
- Assegnazione a mansioni superiori - Cass.sez.lav. 23 aprile 2007, n. 9550. ....
- Lavoratori stranieri. Occupazione irregolare-Cass.sez.lav. 21 dicembre 2007, n. 47501. ....
- Demansionamento - Cass.sez.lav. 5 aprile 2007, n. 8596. ....
- Infortunio in itinere - Cass.sez.lav. 16 luglio 2007, n. 15777. ....
- Lavoro straordinario - Cass.sez.lav. 16 luglio 2007, n. 15781. ....
- Orario di lavoro - Cass.sez.lav. 16 luglio 2007, n. 15781. ....
- Inquadramento del lavoratore - Cass.sez.lav. 22 agosto 2007, n. 17896. ....
- Patto di prova nullo - Cass.sez.lav. 4 dicembre 2007, n. 25264. ....

gen.	16
feb.	20
feb.	21
feb.	21
apr.	12
apr.	12
mag.	14
giu.	12
giu.	12
giu.	12
set.	19
set.	19
set.	19
ott.	11
ott.	11
nov.	6
nov.	6
dic.	11

**ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

- Licenziamento individuale. Requisito dell'immediatezza - Cass.sez.lav. 19 dicembre 2006, n. 27101. ....
- Licenziamento individuale e codice disciplinare - Cass.sez.lav. 10 gennaio 2007, n. 247. ....
- Licenziamento disciplinare - Cass.sez.lav. 18 gennaio 2007, n. 1101. ....
- Licenziamento per giusta causa - Cas.sez.lav. 29 gennaio 2007, n. 1827. ....
- Permesso sindacale. Licenziamento - Cass.sez.lav.18 aprile 2007, n. 9250. ....
- Contestazione e licenziamento - Cass.sez.lav. 4 aprile 2007, n. 8461. ....
- Licenziamento per assenza arbitraria dal lavoro - Cass.sez.lav. 18 aprile 2007, n. 9250. ....
- Nullità del contratto a termine - Cass.sez.lav. 21 maggio 2007, n. 11741. ....
- Soppressione del posto di lavoro. Licenziamento - Cass.sez.lav. 22 agosto 2007, n. 17877. ....
- Lettera di licenziamento - Cass.sez.lav. 5 novembre 2007, n. 23061. ....
- Contestazione disciplinare - Cass.sez.lav.30 agosto 2007, n. 18288. ....
- Licenziamento disciplinare - Cass.sez.lav. 8 gennaio 2008, n. 144. ....

gen.	16
gen.	16
feb.	21
mag.	14
mag.	14
giu.	12
set.	19
set.	20
set.	20
dic.	11
dic.	12
dic.	12

## WELFARE

## PREVIDENZA

	Inform. mese	N. pag.
• Accredito dei periodi di servizio civile volontario.....	gen.	37
• Riscatto dei periodi di aspettativa per ragioni di famiglia ed adeguamento delle tabelle di riscatto dei periodi di omissione contributiva.....	gen.	37
• Legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività". Msg. Inps n. 30923/2007.....	feb.	39
• Aggiornamento tasso interessi legali.....	feb.	43
• Attuazione dell'accordo sul Welfare.....	mar.	40
• Erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello. Precisazioni in materia di retribuzione imponibile.....	mar.	42
• Gestione separata: aliquote contributive e aliquote di computo per l'anno 2008.....	mar.	42
• Proroga dei termini per l'emersione dei lavoratori irregolari e per la notifica della maxi-sanzione.....	mar.	43
• Enpals - Contributi previdenziali anno 2008.....	apr.	33
• Nuove disposizioni in materia di indennità di disoccupazione.....	apr.	35
• Rivalutazione degli assegni e dei requisiti economici relativi all'assegno per il nucleo familiare numeroso e all'assegno di maternità.....	apr.	36
• Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Istruzioni ministero del Lavoro.....	apr.	36
• Dilazione dei debiti Inps.....	mag.	38
• Inps: retribuzioni per lavoratori in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale.....	mag.	38
• Contribuzione volontaria: lavoratori autonomi e parasubordinati.....	mag.	40
• Inps: obbligo di iscrizione dei collaboratori alla gestione separata.....	mag.	41
• Contributi dei lavoratori domestici per l'anno 2008.....	mag.	41
• Inps: esonero dai contributi per i lavoratori stranieri dipendenti da imprese straniere operanti in Italia.....	mag.	42
• Riscatto dei periodi di aspettativa per gravi motivi familiari: nuovi criteri.....	mag.	43
• La rateazione dei contributi Inps.....	giu.	33
• Documento unico di regolarità contributiva (Durc) - Istruzioni operative Inps.....	giu.	34
• Inps - contributi volontari 2008 - lavoratori dipendenti.....	giu.	36
• Nuovi requisiti per il diritto a pensione e nuova disciplina in materia di "finestre di accesso".....	lu/ag.	29
• Omissione ed evasione contributiva. I criteri interpretativi dell'Inps.....	set.	37
• Piano triennale di finanza pubblica - Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività. La stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".....	set.	38
• Inps - Verifica regolarità contributiva.....	set.	40
• Inps - Nuove disposizioni sul diritto alla fruizione dei permessi. Articolo 33 della legge n. 104/92.....	set.	42
• Gestione separata: aliquota applicabile agli iscritti che siano contemporaneamente sottoposti ad un regime di previdenza obbligatoria in un paese straniero.....	ott.	34
• Ministero del Lavoro. Interpello sugli sgravi per assunzione in sostituzione per maternità.....	ott.	35
• Durc. Efficacia in caso di ispezione.....	ott.	35
• Imponibilità somme concesse a titolo erogazioni liberali.....	ott.	36
• Inps: le nuove linee di indirizzo per le ispezioni in materia di lavoro.....	nov.	29
• Precisazioni Inps in materia di aliquota contributiva nella Gestione separata.....	dic.	32
• Proroga al 31 dicembre 2008 del termine per la presentazione del modello SC37 (Durc Interno).....	dic.	33

## PREVIDENZA COMPLEMENTARE

• La disciplina tributaria della previdenza complementare.....	feb.	43
--	------	----

	Inform. mese	N. pag.
• Previdenza complementare e pensionati.....	mar.	44
• Misure compensative alle imprese che conferiscono il Tfr a forme pensionistiche complementari o al Fondo per l'erogazione del Tfr.....	apr.	42
• Insolvenza ed accesso al Fondo di garanzia.....	apr.	43
• Tfr destinato al Fondo di tesoreria e/o a FondInps. Rivalutazione delle quote e versamento dell'imposta sostitutiva. Misure compensative (1° parte).....	mag.	44
• La direttiva Covip sulle scelte di destinazione del Tfr da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro.....	giu.	269
• Tfr destinato al Fondo di Tesoreria o a FondInps. Rivalutazioni delle quote e versamento dell'imposta sostitutiva. Misure compensative (2° parte).....	giu.	31
• Previdenza complementare. Il regolamento sulle modalità di adesione.....	lu/ag.	37
• Relazione Covip sullo stato della previdenza complementare nell'anno 2007. Prima parte.....	set.	43
• Relazione Covip sullo stato della previdenza complementare nell'anno 2007. Seconda parte.....	ott.	36
• FonTe. Le prestazioni in rendita e capitale.....	nov.	35
• Regolamento adesioni alle forme pensionistiche complementari - Entrata in vigore.....	nov.	36
• Previdenza complementare: trattamento fiscale dei riscatti.....	dic.	29
<b>ASSISTENZA</b>		
• Inail: assegno di incollocabilità.....	gen.	38
• Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.....	gen.	38
• Gestione separata: aumento dell'aliquota contributiva.....	gen.	40
• Estensione agli iscritti alla Gestione separata delle disposizioni a tutela della maternità prevista per i lavoratori dipendenti.....	feb.	46
• Finanziaria 2008. Parzialmente riscritta la normativa su adozione e affidamenti.....	mar.	44
• Inail - Oscillazione premi. Nuovo modello OT20-MAT.....	mar.	44
• Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari. Assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2008.....	mag.	45
• Finanziamento delle iniziative per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.....	mag.	51
• Maternità interdizione dal lavoro.....	giu.	37
• Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi; salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi per l'anno 2008.....	giu.	38
• La rateazione dei crediti Inail iscritti a ruolo.....	giu.	41
• Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi.....	lu/ag.	38
• Minimali Inail per l'anno 2008.....	set.	47
• L'andamento infortunistico nel 2007. Il rapporti annuale Inail.....	ott.	30
• Inail. Denuncia nominativa soci, collaboratori, coadiuvanti.....	ott.	41
• Personale in trasferta e comunicazione all'Inail.....	nov.	37
• Libro unico del Lavoro - Vidimazione. Nota Inail n. 7095 del 10 settembre 2008. Nuova disciplina dei fondi sanitari integrativi.....	nov.	38
• Lavoro intermittente e indennità di disoccupazione.....	nov.	39
• Rapporto annuale sull'andamento infortunistico nella Regione Lombardia.....	dic.	33
• Legge 104/92. Nuova modulistica (1° parte).....	dic.	33
• Libro unico del lavoro. La delega ai professionisti.....	dic.	42
<b>ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA</b>		
• L'estensione del Durc a tutti i settori di attività.....	gen.	33
• Cumulo e ricongiunzione dei contributi previdenziali.....	gen.	36

	Inform. mese	N. pag.
• La doppia iscrizione Inps dei soci amministratori di srl.....	gen.	0
• I provvedimenti in materia di welfare contenuti nella legge finanziaria per il 2008.....	feb.	49
• Il contratto a progetto: le nuove precisazioni del ministero. ....	mar.	39
• Comunicazione unica al Registro per le imprese: efficacia ai fini Inps e Inail.....	apr.	29
• I contratti a progetto dopo la circolare del ministero del Lavoro n. 4/2008.....	apr.	33
• La trasformazione dei contratti a progetto. L'interpretazione ministeriale. ....	mag.	31
• Il lavoro parasubordinato.....	mag.	34
• Soci e amministratori: la doppia iscrizione all'Inps. ....	mag.	35
• Benefici previsti in caso di stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità progetto.....	mag.	37
• L'inquadramento Inps delle attività di "phone center" e "internet point".....	giu.	43
• Omessa contribuzione e rilevanza del reato.....	giu.	44
• Computabilità della rendita Inail del coniuge della richiedente l'assegno sociale. ....	set.	48
• La natura giuridica dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio. ....	set.	49
• Recupero delle agevolazioni contributive per i contratti di formazione. ....	set.	49
• Gestione separata. Impossibilità di rimborso dei contributi infruttuosamente versati. ....	set.	50
• Responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore. ....	set.	50
• Libro unico del lavoro - istruzioni operative del ministero del Lavoro.....	ott.	29
• Lavoro subordinato e amministratore di società commerciale. ....	ott.	33
• Fallimento del nuovo datore di lavoro e Fondo di garanzia. ....	ott.	33
• Le indicazioni del ministero a proposito dell'attività di vigilanza.....	nov.	23
• Saltuarietà della prestazione e subordinazione.....	nov.	29
• Cure mediche all'estero. Il rimborso delle spese sostenute dal cittadino. ....	dic.	42

## INDICE PER ARGOMENTI

### Assegni familiari

• Rivalutazione degli assegni e dei requisiti economici relativi all'assegno per il nucleo familiare numeroso e all'assegno di maternità.....	apr.	36
---	------	----

### Assegno sociale

• Computabilità della rendita Inail del coniuge del richiedente l'assegno sociale. ....	set.	48
---	------	----

### Cassa integrazione e solidarietà, Fondo di garanzia

• Fallimento del nuovo datore di lavoro e Fondo di garanzia.....	ott.	33
--	------	----

### Condono, contenzioso, sanzioni e vigilanza, Durc

• Proroga dei termini per l'emersione dei lavoratori irregolari e per la notifica della maxi-sanzione.....	mar.	43
• Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Istruzioni ministero del Lavoro. ....	apr.	36
• Documento unico di regolarità contributiva (Durc) - Istruzioni operative Inps. ....	giu.	34
• Durc. Efficacia in caso di ispezione. ....	ott.	35
• Le indicazioni del ministero a proposito dell'attività di vigilanza.....	nov.	23
• Inps: le nuove linee di indirizzo per le ispezioni in materia di lavoro. ....	nov.	29
• Proroga al 31 dicembre 2008 del termine per la presentazione del modello SC37 (Durc Interno). ....	dic.	33

### Contributi

• L'estensione del Durc a tutti i settori di attività.....	gen.	33
• La doppia iscrizione Inps dei soci amministratori di srl.....	gen.	36
• Riscatto dei periodi di aspettativa per ragioni di famiglia ed adeguamento delle tabelle di riscatto dei periodi di omissione.....	gen.	37

	Inform. mese	N. pag.
• Enpals - Contributi previdenziali anno 2008. ....	apr.	33
• Soci e amministratori: la doppia iscrizione all'Inps. ....	mag.	35
• Contributi dei lavoratori domestici per l'anno 2008. ....	mag.	41
• Inps: esonero dai contributi per i lavoratori stranieri dipendenti da imprese straniere operanti in Italia. ....	mag.	42
• La rateazione dei contributi Inps. ....	giu.	33
• Documento unico di regolarità contributiva (Durc) - Istruzioni operative Inps. ....	giu.	34
• Omissione ed evasione contributiva. I criteri interpretativi. ....	set.	37
• Inps - Verifica regolarità contributiva. ....	set.	40
• Responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore. ....	set.	50
• Imponibilità somme concesse a titolo di erogazioni liberali. ....	ott.	36
• Saltuarietà della prestazione e subordinazione. ....	nov.	29
<b>Contributi volontari, figurativi, da riscatto, totalizzazione</b>		
• Cumulo e ricongiunzione dei contributi previdenziali. ....	gen.	36
• Accredito dei periodi di servizio civile volontario. ....	gen.	37
• Contribuzione volontaria. Lavoratori autonomi e parasubordinati. ....	mag.	40
• Riscatto dei periodi di aspettativa per gravi motivi familiari: nuovi criteri. ....	mag.	43
• Inps - Contributi volontari 2008 - Lavoratori dipendenti. ....	giu.	36
<b>Contributo del 10% - Collaborazioni coordinate e continuative</b>		
• Gestione separata: aumento dell'aliquota contributiva. ....	gen.	40
• Estensione agli iscritti alla Gestione separata delle disposizioni a tutela della maternità previste per i lavoratori dipendenti. ....	feb.	46
• Il contratto a progetto: le nuove precisazioni del ministero. ....	mar.	39
• Gestione separata: aliquote contributive e aliquote di computo per l'anno 2008. ....	mar.	42
• I contratti a progetto dopo la circolare del ministero del Lavoro n. 4/2008. ....	apr.	33
• La trasformazione dei contratti a progetto. L'interpretazione ministeriale. ....	mag.	31
• Il lavoro parasubordinato. ....	mag.	34
• Benefici previsti in caso di stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto. ....	mag.	37
• Inps: obbligo di iscrizione dei collaboratori alla Gestione separata. ....	mag.	41
• Gestione separata. Impossibilità di rimborso dei contributi infruttuosamente versati. ....	set.	50
• Gestione separata: aliquota applicabile agli iscritti che siano contemporaneamente sottoposti ad un regime di previdenza obbligatoria in un paese straniero. ....	ott.	34
• Precisazioni Inps in materia di aliquota contributiva nella Gestione separata. ....	dic.	32
<b>Denunce contributive individuali e aziendali. Libro unico del lavoro</b>		
• Libro unico del lavoro. La delega ai professionisti. ....	dic.	42
<b>Formazione-lavoro; apprendistato</b>		
• Recupero delle agevolazioni contributive per i contratti di formazione. ....	set.	49
<b>Giurisprudenza cassazione</b>		
• Omessa contribuzione e rilevanza del reato. ....	giu.	44
<b>Inail</b>		
• Inail: assegno di incollocabilità. ....	gen.	38
• Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. ....	gen.	38
• Inail - Oscillazione premi. Nuovo modello OT20-MAT. ....	apr.	44
• Lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari. Assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l'anno 2008. ....	mag.	45
• La rateazione dei crediti Inail iscritti a ruolo. ....	giu.	41
• Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi. ....	lu/ag.	38
• Piano triennale di finanza pubblica - Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgen-		

	Inform. mese	N. pag.
ti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". .....	set.	38
• Minimali Inail per l'anno 2008. ....	set.	47
• Computabilità della rendita del coniuge della richiedente l'assegno sociale. ....	set.	48
• Libro unico del lavoro - Istruzioni operative del ministero del Lavoro. ....	ott.	29
• L'andamento infortunistico nel 2007. il rapporto annuale Inail. ....	ott.	30
• Inail. Denuncia nominativa soci, collaboratori, coadiuvanti. ....	ott.	41
• Personale in trasferta e comunicazione all'Inail. ....	nov.	37
• Libro unico del lavoro - Vidimazione. Nota Inail. n. 7095 del 10 settembre 2008. ....	nov.	38
• Rapporto annuale sull'andamento infortunistico nella Regione Lombardia. ....	dic.	33
• Libro unico del lavoro. La delega ai professionisti. ....	dic.	42
<b>Indennizzo per le aziende in crisi</b>		
• Lavoro subordinato e amministratore di società commerciali. ....	ott.	33
<b>Inquadramento previdenziale</b>		
• L'inquadramento Inps delle attività di "phone center" e "internet point". ....	giu.	43
• La natura giuridica dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio. ....	set.	49
<b>Interessi di differimento e dilazione</b>		
• Aggiornamento tasso interessi legali. ....	feb.	43
• Dilazione dei debiti Inps. ....	mag.	38
• Inps: retribuzione per lavoratori in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. ....	mag.	38
• Inps: esonero dai contributi per i lavoratori stranieri dipendenti da imprese straniere operanti in Italia. ....	mag.	42
<b>Malattia e maternità/cure termali</b>		
• Maternità: interdizione dal lavoro. ....	giu.	37
• Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi; salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi per l'anno 2008. ....	giu.	38
• Ministero del Lavoro. Interpello sugli sgravi per assunzione in sostituzione per maternità. ....	ott.	35
<b>Retribuzioni imponibili</b>		
• Erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello - Precisazioni in materia di retribuzione imponibile. ....	mar.	42
<b>Mobilità e disoccupazione</b>		
• Nuove disposizioni in materia di indennità di disoccupazione. ....	apr.	35
• Lavoro intermittente e indennità di disoccupazione. ....	nov.	42
<b>Pensioni</b>		
• Legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività". Msg. Inps n. 30923/2007. ....	feb.	39
• Nuovi requisiti per il diritto a pensione a nuova disciplina in materia di "finestre di accesso". ....	lu/ag.	29
• Piano triennale di finanza pubblica - Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". ....	set.	38
• Inps - Nuove disposizioni sul diritto alla fruizione dei permessi. Articolo 33 della legge n. 104/92. ....	set.	42
<b>Portatori di handicap</b>		
• Legge 104/92. Nuova modulistica (1° parte) .....	dic.	33
<b>Previdenza complementare (Fonte, Enasarco, Negri)</b>		
• La disciplina tributaria della previdenza complementare. ....	feb.	43
• Previdenza complementare e pensionati. ....	mar.	44

	Inform. mese	N. pag.
• Misure compensative alle imprese che conferiscono il Tfr a forme pensionistiche complementari o al Fondo per l'erogazione del Tfr.....	apr.	42
• Insolvenza ed accesso al Fondo di garanzia.....	apr.	43
• Tfr destinato al Fondo di tesoreria e/o a FondInps. Rivalutazione delle quote e versamento dell'imposta sostitutiva. Misure compensative (1° parte).....	mag.	44
• La direttiva Covip sulle scelte di destinazione del Tfr da parte dei lavoratori che attivano un nuovo rapporto di lavoro.....	giu.	29
• Tfr destinato al Fondo di Tesoreria o a FondInps. Rivalutazioni delle quote e versamento dell'imposta sostitutiva. Misure compensative (2° parte).....	giu.	31
• FonTe. Le prestazioni in rendita e capitale.....	nov.	35
• Regolamento adesioni alle forme pensionistiche complementari - Entrata in vigore.....	nov.	36
• Previdenza complementare: trattamento fiscale dei riscatti.....	dic.	29
<b>Servizio sanitario</b>		
• Nuova disciplina dei fondi sanitari.....	nov.	39
• Cure mediche all'estero. Il rimborso delle spese sostenute dal cittadino.....	dic.	42
<b>Tbc, donatori di sangue, di midollo</b>		
• Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi; salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi per l'anno 2008.....	giu.	38
<b>Assistenza, welfare, varie</b>		
• Legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività". Msg. Inps n. 30923/2007.....	feb.	39
• I provvedimenti in materia di welfare contenuti nella legge Finanziaria per il 2008.....	feb.	49
• Attuazione dell'accordo sul Welfare.....	mar.	40
• Finanziaria 2008. Parzialmente riscritta la normativa su adozione e affidamenti.....	apr.	44
• Finanziamento delle iniziative per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.....	mag.	51
• Piano triennale di finanza pubblica - Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".....	set.	38
<b>Rapporti con camera di commercio</b>		
• Comunicazione unica al Registro per le imprese: efficacia ai fini Inps e Inail.....	apr.	29

**AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE****SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO**

• Sicurezza sul lavoro - Estintori portatili - Manutenzione degli estintori portatili a polvere. ....	gen.	44
• Sicurezza sul lavoro - Sicurezza sul lavoro - Legge 3 agosto 2007 N. 123 - Responsabilità amministrativa degli enti per i delitti in violazione di norme antinfortunistiche: Art. 9 L. 123/2007 - Osservazioni preliminari. Le misure cautelari introdotte dal Dlgs 231/2001. ....	feb.	52
• Sicurezza sul lavoro - Sistema informativo integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro - Protocollo d'intesa e patto per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. ....	mar.	46
• Organizzazione della sicurezza in azienda - Compiti e attori - Prima parte. ....	mar.	47
• Organizzazione della sicurezza in azienda - Compiti e attori - Seconda Parte - Figure giuridiche - Compiti - Tabelle di riferimento. ....	mar.	49
• Sicurezza sul lavoro - Art. 7 Dlgs 626/1994 - Appalti - Valutazione dei rischi interferenziali - Modifiche comma 3. ....	apr.	45
• Sicurezza sul lavoro - Divieto di assunzione di alcol per alcune lavorazioni - Legge 125/2001, art. 15 - Provvedimento attuativo e indicazioni operative. ....	apr.	46
• Organizzazione della sicurezza in azienda - Compiti e attori - Terza parte - Figure giuridiche - Compiti - Tabelle di riferimento. ....	apr.	48
• Sicurezza sul lavoro - Piano sicurezza 2008/2010 della Regione Lombardia - Obiettivi principali e principi ispiratori. ....	mag.	55
• Sicurezza sul lavoro - Il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - Le principali novità del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81. ....	lu/ag.	39
• Sicurezza sul lavoro - Il Testo unico sulla sicurezza - Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 - I casi di responsabilità patrimoniale dell'ente. ....	lu/ag.	39
• Sicurezza sul lavoro - Testo unico - Efficacia differita / slittamento della data di entrata in vigore di alcune disposizioni - Abrogazioni. ....	lu/ag.	41
• Sicurezza sul lavoro - Regolamento Reach - Soggetti coinvolti - Scadenze e adempimenti. ....	set.	51
• Sicurezza sul lavoro - Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - Differimento del termine per la valutazione dei rischi al 1° gennaio 2009. ....	ott.	42
• Sicurezza sul lavoro - Testo unico sicurezza - Dlgs 81/2008 - comunicazione dell'Inail. ....	ott.	43
• Sicurezza sul lavoro - Regolamento Reach - Scadenza del 1° dicembre 2008 - Sportello Centro Reach con AssICC in Unione ....	dic.	43
• Sicurezza sul lavoro - Finanziamento della Camera di commercio e della Regione per progetti Innovativi sicurezza sul lavoro, energia e ambiente. ....	dic.	43

**PREVENZIONE INCENDI**

• La sicurezza antincendio in presenza di disabili: strumenti di verifica e controllo. ....	gen.	46
• Norme sulla sicurezza degli impianti - Strutture ricettive con oltre 25 posti letto - Proroga del termine al 30 giugno 2008. ....	mar.	52
• Norme sulla sicurezza degli impianti - Strutture ricettive con oltre 25 posti letto - Proroga di termini. ....	set.	58

**RIFIUTI**

• Rifiuti elettrici ed elettronici (Raee). Registro nazionale dei produttori. Dm ambiente 25.9.07 .....	gen.	41
---	------	----

	Inform. mese	N. pag.
• Rifiuti elettrici ed elettronici - Istituzione del Comitato di controllo e vigilanza. ....	gen.	42
• Raee - Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento - Struttura organizzativa del Registro - Procedura di iscrizione. ....	feb.	51
• Rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) - Differimento al 28.2.08 per gli "storici" e al 31.12.08 per i "nuovi".	mar.	45
• Tariffa dei rifiuti urbani. Resta invariata anche per il 2008. ....	mar.	46
• Ripristino della vidimazione per il Registro di carico e scarico. Presso la Camera di commercio. ....	mag.	61
• Tenuta dei Registri di carico e scarico e Mud - Soggetti obbligati e soggetti esclusi. ....	giu.	45
• Presentazione del Mud 2007 - Sanzione ridotta da 26 a 160 euro se è fatta entro 29 giugno 2008. ....	giu.	49
• La quarta copia del formulario del rifiuto deve "tornare" al produttore del rifiuto. ....	giu.	50
• Correttivo al Codice ambientale - Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 - Modifiche in tema di Mud e Registro di carico e scarico. ....	giu.	51
<b>AMBIENTE</b>		
• Differimento al 31.3.08 della Autorizzazione integrata ambientale. ....	feb.	55
• Disposizioni ambientali contenute nella legge 34/2008 - Legge comunitaria 2007. ....	mag.	60
• Dlgs 16/01/2008 n. 4 - Correttivo unificato al Codice ambientale - Le modifiche in sintesi - I principi ispiratori. ....	mag.	60
• Raee - Dm 8 aprile 2008 - Disciplina dei centri di raccolta. ....	lu/ag.	42
• Consorzio nazionale imballaggi (Conai) - Riduzione contributo carta. ....	lu/ag.	42
• Iscrizione all'Albo gestori ambientali - Fac-simile domanda. ....	set.	53
• Composti organici volatili (Cov) - Scheda trasmissione dati. ....	set.	55
• Albo gestori rifiuti - Variazione diritti di segreteria imprese iscritte per trasporto rifiuti in proprio. ....	ott.	43
• Consorzio nazionale imballaggi (Conai) - Variazione contributo ambientale legno. ....	ott.	44
• Consorzio nazionale imballaggi (Conai) - Variazione contributo ambientale plastica. ....	nov.	43
• Gestione Raee - Verso la fine del regime transitorio. ....	nov.	44
<b>POLITICHE ENERGETICHE</b>		
• Finanziare il fotovoltaico con il nuovo "Conto energia" (seconda parte) ....	gen.	47
• Programma di efficienza energetica della Provincia di Milano. ....	gen.	49
• La politica ambientale nel Dpef 2008-2011 ....	feb.	55
• Dlgs 192/2005 e successive modifiche - Edifici con patente energetica. ....	feb.	57
• Risparmio energetico: l'Ecolabel nel settore alberghiero. ....	feb.	58
• Legge Finanziaria 2007 - Risparmio energetico - Agevolazioni per singolo edificio. ....	mag.	56
• Ecap - Programma europeo di assistenza alla conformità ambientale per le Pmi. ....	mag.	57
• Legge 6 agosto 2008, n. 133 - Eliminazione dell'obbligo di produrre la certificazione energetica in ipotesi di vendita o locazione di immobili. ....	nov.	43

## TRIBUTARIO

### IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

	Inform. mese	N. pag.
• Studi di settore - Modalità di accertamento (riferimento circ. Ag. Ent. n. 5/2008) .....	mag.	63
• Studi di settore - Obbligo di annotazione separata - .....	mag.	65
• Soppressione (riferimento Dm Ec. Fin. 11/2/08) .....	mag.	65
• Contribuenti minimi - Versamento Iva per effetto della rettifica della detrazione - Istituzione del codice tributo (riferimento ris. Ag. Ent. n. 80/2008) .....	nov.	45
• Iva - Detraibilità per alberghi e ristoranti (riferimento circ. Ag. Ent. n. 53/E/08) .....	nov.	46
• Adesione ai verbali di constatazione (riferimento pr. Ag. Ent. 10/9/08) .....	nov.	47
• Adesione ai verbali di constatazione (riferimento circ. Ag. Ent. n. 55/E/08) .....		

### IMPOSTE DIRETTE

• Schema di certificazione degli utili corrisposti (riferimento pr. Ag. Ent. 12/11/07) .....	mar.	63
• Attività economiche - Nuova tabella di classificazione (riferimento pr. Ag. Ent. 16/11/07) .....	apr.	54
• Ecopass - Deducibilità .....	apr.	54
• Credito d'imposta per la sicurezza per tabaccai e piccole medie imprese (riferimento Dm Ec. Fin. 6/2/08) .....	mag.	66
• Modalità, termini ed effetti dell'applicazione dell'imposta sostitutiva per il recupero a tassazione delle deduzioni extracontabili (riferimento Dm Ec. Fin. 3/3/08) .....	mag.	67
• Detrazione per gli abbonamenti di trasporto pubblici (riferimento circ. Ag. Ent. n. 19/E/08) .....	mag.	68
• Rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale con contestuale rottamazione di un veicolo - Modalità di effettuazione (riferimento Dm Ec. Fin. 1/2/08) .....	giu.	58
• Estromissione degli immobili strumentali dell'impresa individuale - Novità (riferimento circ. Ag. Ent. n. 39/2008) .....	giu.	59
• Credito d'imposta per la sicurezza per tabaccai e piccole medie imprese (riferimento circ. Ag. Ent. n. 37/E/2008) .....	giu.	59
• Credito d'imposta attività di ricerca e sviluppo - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi di comunicazione per le imprese (riferimento Dm Sv. Ec. n. 76/2008) .....	giu.	60
• Imposta sostitutiva su differenza tra valori civili e fiscali. Elementi patrimoniali da riallineare (riferimento Dm Ec. Fin. 18/3/08) .....	lu/ag.	46
• Spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente - Detrazione 55% (riferimento Dm Ec. Fin. 7/4/08) .....	lu/ag.	47
• Credito d'imposta per la sicurezza per i tabaccai e per le piccole medie imprese - Istituzioni codici tributo per l'utilizzo del credito d'imposta (riferimento ris. min. nn. 182/08 e 183/08) .....	lu/ag.	50
• Imposte sostitutive - Istituzione codici tributo (riferimento ris. Ag. Ent. n. 237/E/2008) .....	set.	61
• Spese per integratori alimentari - Indetraibilità (riferimento ris. Ag. Ent. n. 256/E/2008) .....	set.	62
• Ateco 2007 (riferimento ris. Ag. Ent. n. 262/2008) .....	set.	62
• Estromissione immobili strumentali dell'impresa individuale (riferimento ris. Ag. Ent. n. 188/E/2008) .....	set.	63
• Acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità - Detrazioni fiscali (riferimento Dm Sv. Ec. 9/4/2008) .....	ott.	46

### IMPOSTE INDIRECTE

• Iva - Regime di detrazione per i veicoli - Novità (riferimento ris. Dip. Pol. Fis. n. 6/2008) .....	apr.	51
• Iva - Approvazione del modello AA7/9 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività (riferimento pr. Ag. Ent. 11/12/2007) .....	apr.	53

- Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore - Disposizioni in materia di versamento delle ritenute fiscali relativi ai contratti di appalto, forniture e servizi (riferimento Dm Ec. Fin. n. 74/2008) .....
- Iva - Obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica Amministrazione (riferimento Dm Ec. Fin. 7/3/08).....

## TRIBUTI LOCALI

- Irap - Riduzione del cuneo fiscale (riferimento circ. Ag. Ent. n. 61/E/07) .....
- Addizionale comunale all'Irpef - Istituzione codici tributo (riferimento ris. Ag. Ent.n. 368/E/07) .....
- Irap e agenti di commercio (riferimento Corte di Cassazione) .....
- Determinazione della base imponibile Irap (riferimento pr. Ag.Ent. 31/3/08).....
- Approvazione del modello di bollettino di c/c postale Ici (riferimento Dm Ec. Fin. 3/4/08) .....
- Nuovo codice dell'ambiente - Revisione (riferimento Dlgs n. 152/2006).....
- Credito d'imposta per la sicurezza per tabaccai e piccole medie imprese - Approvazione istanza di attribuzione del credito (riferimento pr. Ag.Ent. 31/3/08) .....
- Ici - Approvazione del modello Ici (riferimento Dm Ec. Fin. 23/4/08) .....
- Ici - Esenzione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo (riferimento ris. min. Ec. Fin. n. 12/DF/2008).....
- Ici - Aliquota Ici 2008 - Comune di Milano.....
- Irap - Esercenti arti e professioni - Assoggettabilità all'imposta (riferimento circ. Ag. Ent. n. 45/E/2008) ..
- Ici - Rimborso ai comuni della minore imposta (riferimento Dm Int. 19/6/2008) - Disposizioni urgenti (riferimento L. n. 126/2008)8 .....
- Irap - Modalità di presentazione dichiarazione (riferimento Dm Ec. Fin. 11/9/08) .....

## VARIE

- Manovra finanziaria 2008 (riferimento L. n. 244/2007) .....
- Approvazione del nuovo modello F24 (riferimento D. Ag. Ent. 23/10/07) .....
- Manovra economica anno 2007 - Contributo ai co.co.co. per l'acquisto dei pc (riferimento Dm Ec. Fin. 5/10/07) .....
- Mod. F24 - Approvazione nuovo modello - Iva immatricolazione auto Ue (riferimento pr. Ag. Ent. 25/10/07) .....
- Manovra finanziaria 2008 (riferimento L. n. 244/2007) .....
- Mod. F24 - Codici tributo - Indicazione del mese di riferimento (riferimento ris. Ag. Ent. n. 395/E/07) ...
- Disposizioni urgenti in materia finanziaria (riferimento L. n. 31/2008).....
- Agevolazione gas naturale per la distribuzione commerciale - Nota (riferimento Ag. Ent. 12/3/08).....
- Comune di Milano - Adeguamento dei codici fiscali (riferimento com. st. Ag. Ent. 24/1/08).....
- Versamenti Mod. F24 - Chiarimenti (riferimento com. st. Ag. Ent.14/2/08) .....
- Mod. Unico 2008 - Quadro RU - Utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta - Limite annuale (riferimento ris. min. Ec. F. n. 9/2008) .....
- Disposizioni urgenti - Esenzione Ici - Abitazione principale - Imposta sostitutiva per lavoro straordinario (riferimento Dl n. 93/2008) .....
- Mod. 770 - 730 - Unico - Opzione Irap - Proroga - Comunicati stampa (riferimento Mef e Ag. Ent. 29/5/08)
- Agevolazione gas naturale per distribuzione commerciale. Ulteriori precisazioni .....
- Disposizioni urgenti (riferimento Dl n. 112/2008) .....
- Mod. 770 - 730 - Unico - Opzione Irap - Proroga (riferimento Dl n. 97/2008).....
- Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (riferimento L. n. 133/2008).....
- Conferimento d'azienda - Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2008 (riferimento circ. Ag. Ent. n. 57/E/08) .....
- Federalismo fiscale - Iniziative legislative (riferimento disegno legge 3/10/08) .....

Inform.  
mese

N.  
pag.

lu/ag. 51

lu/ag. 52

gen. 51

apr. 55

giu. 53

giu. 55

giu. 55

giu. 56

set. 64

set. 65

set. 67

set. 67

ott. 48

ott. 48

dic. 48

feb. 61

feb. 67

feb. 67

feb. 68

mar. 53

apr. 57

mag. 70

mag. 70

mag. 71

mag. 72

giu. 62

lu/ag. 43

lu/ag. 44

lu/ag. 45

set. 59

set. 60

ott. 45

dic. 45

dic. 46

**LEGALE****IN PRIMO PIANO**

	Inform. mese	N. pag.
• Legge regionale 28 novembre 2007, n. 30 - Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali .....	gen.	65
• Ecopass - Documento esplicativo .....	feb.	69
• Esenzione da Ecopass per il trasporto di merci alimentari altamente deperibili .....	feb.	73
• Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della Lr n. 30/2003 - Dgr n. VIII/6499 .....	mar.	65
• Decreto legge "Milleproroghe" - Legge n. 31 del 28.2.2008 .....	apr.	61
• Normativa antiriciclaggio - Limitazioni all'uso del contante e di assegni bancari e postali. Dlgs 231/2007	mag.	73
• Dgr n. VIII/6969 del 2 aprile 2008 - Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l'avvio di attività economiche .....	giu.	63
• Dgr 24 aprile 2008 n. 8/7182 - Criteri di valutazione delle grandi strutture di vendita previste in strumenti di programmazione di rilievo regionale .....	lu/ag.	53
• Disposizioni antiriciclaggio - Modifica della soglia di riferimento relativa all'uso del denaro contante, assegni e titoli al portatore .....	set.	69
• Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" .....	ott.	49
• Recenti risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico .....	nov.	49
• Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 (c.d."Terzo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici") .....	dic.	49

**CIRCOLAZIONE STRADALE  
E DISCIPLINA DEI TRASPORTI**

• Direttive e calendario 200 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati ....	feb.	75
---	------	----

**DISCIPLINA DEGLI ORARI**

• Calendario deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio ubicati nel Comune di Milano. Anno 2008 - Provvedimento Pg 47625/2008 .....	mar.	69
• Determina dirigenziale n. 78/2008 Pg 384383/2008: calendario deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio ubicati nel comune di Milano per il periodo 28 maggio / 31 dicembre 2008 .....	lu/ag.	59
• Deroghe all'obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 5, lettera d), della legge regionale n. 22/2000, come modificata dalla legge regionale n. 30/2007 - Interpretazione della Regione Lombardia .....	set.	72

**DISCIPLINA DEI PUBBLICI ESERCIZI**

• Indirizzi generali per il rilascio, da parte dei comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della Lr n. 30/2003 - Dgr 23 gennaio 2008 n. 6495 .....	apr.	62
--	------	----

## DISCIPLINA DEL COMMERCIO

	Inform. mese	N. pag.
• Aggiornamento della disciplina dei saldi Dgr 21.11.2007, n. 8/5892 .....	gen.	67
• Disciplina delle garanzie sui beni di consumo (art. 128 e ss. Codice del consumo) .....	gen.	67
• Camere di commercio - La vigilanza sul mercato degli strumenti di misura .....	gen.	68
• Recenti risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico .....	feb.	77
• Dcr 20 novembre 2007 - N. VIII/466 - Definizione degli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali per il triennio 2007-2009 .....	mar.	70
• Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli (farmer's market) .....	mar.	70
• Registro imprese - Modalità di conferimento del potere di rappresentanza con procura speciale e di presentazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa .....	apr.	66
• Installazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi commerciali .....	apr.	68
• Recenti risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico .....	apr.	69
• Indicazioni relative ai criteri e ai parametri di valutazione della compatibilità e della sostenibilità per l'attuazione delle modalità applicative del programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008 - Ddg 7 febbraio 2008, n. 970 .....	apr.	71
• Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari - Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 - Recupero crediti - Vigilanza privata - Pesca marittima .....	giu.	64
• Recenti risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico .....	lu/ag.	59
• Nuova segnalazione Antitrust per il sostegno della crescita economica .....	set.	70
• Decreto direttore centrale 16 luglio 2008, n. 7813 - Approvazione degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in materia di semplificazione amministrativa per l'avvio o modifica di attività economiche .....	ott.	57
• Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie .....	ott.	57
• Direttiva 2008/52/Ce relativa alla mediazione in materia civile e commerciale .....	ott.	58
• Comune di Milano - Provvedimento Pg. 853263/2008, recante "Misure a tutela dell'ambito territoriale Parco delle Basiliche" .....	dic.	49
• Comune di Milano - Provvedimento Pg 853273/2008 recante misure in materia di vendita e somministrazione di bevande nell'ambito della Stazione Centrale e vie adiacenti .....	dic.	50

## DISCIPLINA IGIENICO SANITARIA

• Indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari .....	gen.	69
• Decreto legislativo 6.11.2007, n. 193; controlli in materia di sicurezza alimentare ed igiene degli alimenti .....	gen.	70
• Imballaggi, recipienti ed utensili di carta e cartone - Dm n. 217 del 25.9.2007 .....	gen.	75
• Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193; sanzioni in materia di sicurezza alimentare ed igiene degli alimenti .....	mar.	72
• Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, comma 6, dell'art. 6, relativo all'applicazione del regolamento ce n.2073/2005. ....	apr.	77
• Diritto alimentare: introduzione di nuove tariffe per i controlli ufficiali; trasmissione documenti (additivi alimentari, macellazione del pollame, commercializzazione vitelli). ....	ott.	59
• Prodotti alimentari contenenti melanina, latte o prodotti a base di latte provenienti dalla Cina. Disposizioni ministero Salute. Dm 27.9.2008 .....	dic.	51
• Banca dati operatori ortofrutticoli: nuove disposizioni .....	dic.	52

## VARIE

	Inform. mese	N. pag.
• Nuova disciplina dell'editoria e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico sul riordino della legislazione del settore editoriale. Ddl approvato dal Governo .....	gen.	76
• Riconoscimento delle qualifiche professionali - Dlgs 206/2007 attuativo della direttiva 2005/36/Ce .....	gen.	77
• Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2008 .....	gen.	78
• Responsabilità amministrativa degli enti. Ampliamento delle fattispecie, legge n. 123/2007. Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa .....	gen.	78
• Nuovo regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici) .....	mar.	73
• Sicurezza dei prodotti - Chiarimenti della Corte di cassazione in ordine a talune fattispecie penalmente rilevanti riportate dal codice del consumo .....	mar.	76
• Decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249 - "Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza" .....	mar.	77
• Disposizioni di attuazione della III direttiva comunitaria in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (direttiva 2005/60/Ce) - Dlgs 231 del 21.11.2007 .....	mar.	77
• Responsabilità amministrativa degli enti - Ampliamento delle fattispecie - Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante "attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/Ce che ne reca misure di esecuzione" .....	mar.	81
• Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - Dpr 275 del 29.12.2007 .....	apr.	78
• Termini di pagamento - Dlgs 231/2002 - Saggio di interesse - Semestre 1° gennaio-30 giugno 2008 .....	apr.	78
• Associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate - Riconoscimento - Decreto attuativo del Dlgs 206/2007 .....	mag.	77
• Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Istituzione del casellario informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture .....	mag.	78
• Indicazioni operative sugli appalti riservati - Articolo 52 Dlgs n. 163 del 12.4.2006 e successive modificazioni .....	mag.	79
• Pubblicazione legge 25 febbraio 2008 n. 34 - Legge comunitaria 2007 .....	giu.	64
• Responsabilità amministrativa degli enti - Ampliamento delle fattispecie - Legge 18 marzo 2008, n. 48 di "ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" .....	giu.	66
• Segnalazione bollettini equivoci .....	lu/ag.	62
• Associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate - Riconoscimento - Decreto attuativo del Dlgs 206/2007 - Pubblicazione in Gazzetta ufficiale .....	lu/ag.	62
• Associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate - Riconoscimento - Decreto attuativo del Dlgs 206/2007 - Pubblicazione in Gazzetta ufficiale .....	set.	72
• Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica - Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92. ....	set.	73
• Termini di pagamento - Dlgs 231/2002 - Saggio di interesse - Semestre 1° luglio - 31 dicembre 2008 ...	ott.	59
• Regolamento n. 593/08 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) .....	ott.	60
• Privacy - Provvedimento del 19 giugno 2008 .....	ott.	61
• Privacy - Rinnovo autorizzazioni generali per i dati sensibili .....	ott.	61
• Disciplina antiriciclaggio. Decentramento dell'esercizio di alcune funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori per la violazione delle disposizioni relative alla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore .....	ott.	62
• Decreto ministeriale di attuazione delle norme in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 6 del decreto-legge n.92/2008 "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n.125 .....	ott.	63

## BANDI E FINANZIAMENTI

## IN PRIMO PIANO

	Inform. mese	N. pag.
• Tecnologie per la società dell'informazione (Tsi). Scadenza 8 aprile 2008 .....	gen.	79
• Regione Lombardia: interventi a supporto dell'avvio di nuove attività imprenditoriali di lavoro autonomo ed indipendente .....	feb.	79
• Bando Imprendium. Scadenza 14 aprile .....	mar.	83
• Regione Lombardia: Bando voucher multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle Pmi lombarde .....	apr.	79
• Il Bando "Innova Retail" della Regione Lombardia .....	mag.	81
• Bando "Innova Retail". Scadenza ad esaurimento fondi (comunque non oltre il 28 luglio 2008) giu. ....	giu.	67
• Nuovo bando a sostegno delle richieste di brevetti europei e/o internazionali. Scadenza ad esaurimento fondi .....	lu/ag.	63
• Regione Lombardia: programmi di sviluppo della competitività (scadenza 26 settembre 2008) .....	set.	77
• 1° Bando della Regione Lombardia "Distretti del commercio" .....	ott.	65
• Bando a sostegno delle richieste di brevetti europei o internazionali (2008). Scadenza ad esaurimento fondi .....	nov.	51
• Contributi per progetti ed interventi innovativi sulle tematiche sicurezza sul lavoro, energia ed ambiente. Scadenza 27 gennaio 2009 .....	dic.	55

## UNIONE EUROPEA

• 3ª priorità: tecnologie per la società dell'informazione (Tsi) .....	feb.	80
• Terza priorità: tecnologie per la società dell'informazione (Tsi) .....	mar.	83

## GOVERNO

• Agevolazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici .....	gen.	80
• Agevolazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici .....	feb.	80

## REGIONE LOMBARDIA

• Interventi a supporto dell'avvio di nuove attività imprenditoriali di lavoro autonomo e indipendente. Scadenza ad esaurimento risorse disponibili .....	gen.	79
• Partecipazione a fiere internazionali in Italia ed all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero. Scadenza ad esaurimento fondi .....	gen.	80
• Partecipazione a fiere internazionali in Italia ed all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero .....	feb.	79
• Legge Regionale 22/06. Interventi a supporto dell'avvio di nuove attività imprenditoriali di lavoro autonomo e indipendente .....	mar.	84
• Partecipazione a fiere internazionali in Italia ed all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero .....	mar.	84
• Bando voucher multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle Pmi lombarde .....	giu.	67

	Inform. mese	N. pag.
• Bando 2008 internazionalizzazione: partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero .....	giu.	68
• Nuovo fondo SEED: 10 milioni di euro per lo start-up di imprese .....	lu/ag.	63
• Bando "Innova Retail". Scadenza ad esaurimento fondi (comunque non oltre il 28 luglio 2008) .....	lu/ag.	64
• Bando voucher multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle Pmi lombarde. Scadenza ad esaurimento fondi L .....	lu/ag.	64
• Bando 2008 internazionalizzazione: partecipazione a fiere internazionali in Italia ed all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero .....	lu/ag.	65
• Progetto Dinameeting. Scadenza 31 ottobre .....	ott.	66
• Innova Retail fino al 30 ottobre .....	ott.	66
• Bando a sostegno delle richieste di brevetti europei e/o internazionali .....	dic.	55
• Bando voucher multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle Pmi lombarde .....	dic.	56
• Bando 2008 Internazionalizzazione: partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero.....	dic.	56

## PROVINCIA DI MILANO

• Terza edizione del bando per il sostegno alla creazione di nuove imprese creative e innovative in Lombardia	mar.	83
---	------	----

## CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO

• Iniziativa in conto abbattimento tassi a favore delle piccole e medie imprese della provincia di Milano per la realizzazione di programmi di investimento .....	apr.	79
• Iniziativa in conto abbattimento tassi a favore delle piccole e medie imprese della provincia di Milano per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale .....	apr.	80
• Abbattimento-tassi a favore delle Pmi della provincia di Milano per la realizzazione di programmi di investimento .....	giu.	68
• Abbattimento-tassi a favore delle Pmi della provincia di Milano per la realizzazione di programmi di investimento. Scadenze: 31 dicembre per la richiesta di del finanziamento o del leasing; 15 febbraio 2009 per la consegna dei documenti a Fidicomet .....	lu/ag.	65

## CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA

• Iniziativa in conto abbattimento tassi a favore delle piccole e medie imprese della provincia di Monza e Brianza per la realizzazione di programmi di investimento .....	apr.	80
• Iniziativa in conto abbattimento tassi a favore delle piccole e medie imprese della provincia di Monza e Brianza per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale .....	apr.	80
• Abbattimento tassi a favore delle piccole e medie imprese della provincia di Monza e Brianza per la realizzazione di operazioni di patrimonializzazione aziendale .....	lu/ag.	65

**FORMAZIONE****IN PRIMO PIANO**

- Apprendistato professionalizzante. Corsi finanziati per apprendisti e tutor d'apprendistato .....
- Tirocini formativi e di orientamento .....
- Voucher 236 .....
- Corsi di formazione finanziata per l'aggiornamento dei lavoratori .....
- Fondo Fondir .....
- Nuove opportunità di finanziamento .....
- Opportunità di formazione finanziata per lavoratori dipendenti di imprese lombarde (Legge 236/93) .....
- Corso di laurea di primo livello in economia e gestione aziendale .....
- Il sistema regionale per l'attuazione delle politiche sussidiarie: il sistema "dote" .....
- Orientarsi nel mondo della formazione finanziata. Fondi interprofessionali e enti bilaterali .....
- Opportunità di formazione finanziata per lavoratori dipendenti di imprese milanesi (Legge 236/93) .....
- Fondo ForTe. Modalità di adesione e opportunità di finanziamento .....

Inform. mese	N. pag.
-----------------	------------

gen.	81
gen.	85
feb.	81
mar.	85
apr.	81
mag.	83
giu.	69
lu/ag.	67
set.	79
ott.	67
nov.	53
dic.	57

## COMMERCIO ESTERO

### IN PRIMO PIANO

- Gli operatori economici autorizzati .....
- Informatizzazione del Visto Uscire: chiarimenti applicativi .....
- Elemento di valore - Casella n° 12 della dichiarazione doganale .....
- Progetto di interoperabilità import/export. Dichiarazioni doganali. Gestione informatizzata dei titoli Agrim/Agres .....
- Alcune modifiche del reg. Ce n. 800/99 che entreranno in vigore dal 1 aprile 2008. ....
- Come provare il trasferimento fisico delle merci nelle cessioni intracomunitarie. ....
- Presentazione dei modelli intrastat .....
- Obbligo di presentazione in dogana di certificati di importazione ed esportazione di prodotti agroalimentari; nuovo regime di cui al Reg. Ce 514/2008. ....
- Nuova regolamentazione sistema delle preferenze generalizzate 2009-2011 .....
- Consignment stock .....
- Sicurezza dei prodotti in importazione: il marchio CE .....

Inform.  
mese

N.  
pag.

gen.	87
feb.	83
mar.	87
apr.	83
mag.	85
giu.	71
lu/ag.	79
set.	81
ott.	69
nov.	55
dic.	59

### LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- Comitato misto Ue-Messico - Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa .....
- Guce C 304/25 del 15.12.2007 - Avvisi - procedimenti relativi all'attuazione della politica commerciale comune - Commissione - Avviso agli operatori economici - Importazioni nella comunità di prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della repubblica popolare cinese per il 2008. ....
- Regolamento (Ce) n° 1402/2007 della Commissione del 28 novembre 2007 che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2008 a norma del regolamento (Ce) n° 517/94 del Consiglio .....
- Statuto europeo di operatore autorizzato (Aeo) .....
- Procedure di facilitazione per il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell'origine e per la concessione della qualifica di esportatore autorizzato. ....
- Norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto. Direttiva 2008/9/Ce .....
- Importazioni di candele, ceri e materiali simili dalla Cina .....
- Regime da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili da paesi terzi. ....
- Reg. (Ce) n° 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il reg. (Ce) n° 2023/2006 .....
- Operatore economico autorizzato (Aeo). Documento della Commissione europea sui benefici previsti a livello comunitario. ....
- Controlli fisici al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione. Reg. (Ce) n° 159/2008 .....
- Regolamento (Ce) n° 4502/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato (a disposizione presso la Direzione Settore Commercio Estero) .....
- Regolamento (Ce) n° 502/2008 della Commissione del 5 giugno 2008 che modifica gli allegati I, II e IX del regolamento (Cee) n. 3030/93 del Consiglio relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi .....
- Regolamento (Ce) n° 595/2008 del Consiglio del 16 giugno 2008 recante sospensione temporanea dei

gen.	87
feb.	84
feb.	85
mar.	88
apr.	84
apr.	84
mag.	86
mag.	89
mag.	90
giu.	72
lu/ag.	72
set.	83
set.	84

- dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca. ....
- Regolamento (Ce) n° 732/2008 del Consiglio del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (Ce) n° 552/97 e (Ce) n° 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (Ce) n° 1100/2006 e (Ce) n° 964/2007. (a disposizione presso la Direzione Settore Commercio Estero) .....
  - Guce L 259/10 del 27/09/2008 - Commissione - Decisione della Commissione del 26 settembre 2008 che impone condizioni speciali per le importazioni dei prodotti contenenti latte o prodotti lattieri originari della Cina o da essa provenienti. ....
  - Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza di misure antidumping applicabile alle importazioni di calzature da Cina e Vietnam .....
  - Dazi antidumping sulle importazioni di fibre di poliestere in fiocco .....

Inform. mese	N. pag.
set.	84
ott.	89
nov.	57
dic.	60
dic.	64

## LEGISLAZIONE NAZIONALE

- Telematizzazione delle accise Dl. N. 266 del 3/10/2006 .....
- Nota dell'Agenzia delle Dogane del 22/05/08 - Operatore economico autorizzato Aeo - Dichiarazione di sicurezza .....
- Agenzia delle Dogane - Prot. n° 3278 del 25 luglio 2008 Reg. (Ce) n° 2286/2003 della Commissione del 18.12.2003 recante modifica al Reg. 2454/93. Allegato 38. Compilazione della casella 37 del Dau. ....
- Agenzia delle Dogane - Prot. n° 3726 del 25 luglio 2008 Reg. (Ce) 883/2005 del 10 giugno 2005 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L148 dell'11 giugno 2005) recante modifica alle disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario - Reg. (Cee) 2454/93 .....
- Agenzia delle Dogane - Prot. n° 11636 del 27 agosto 2008 - Articolo 83, comma 18 del Dl 25 giugno 2008 n° 112. Adesione ai verbali di constatazione nel settore dell'Iva. s .....
- Comunicato stampa dell'Agenzia delle Dogane - Prot. n° 7233 del 7 agosto 2008 - Telematizzazione delle accise settore alcoli .....
- Agenzia delle Dogane - Prot. n° 3028 del 21 luglio 2008 - Sistema comunitario di esportazione Aes (Automated Export System). Fase 1 del Sistema di controllo all'esportazione Ecs (Export Control System) - Chiarimenti ed integrazioni alla nota prot. 6661 del 14.11.2007. ....
- Agenzia delle Dogane - Circolare n° 36/D del 23 settembre 2008 - Sportello unico - Progetto di Interoperabilità import/export tra Agenzia delle Dogane e ministero Sviluppo economico - Commercio internazionale. ....

feb.	90
lu/ag.	70
set.	82
set.	82
ott.	70
ott.	71
ott.	72
nov.	56





## Valore aggiunto per le imprese associate

# Sul sito Unione la rassegna stampa Istruzioni per l'uso

**P**er le imprese associate un'opportunità in più: l'accesso alla rassegna stampa attraverso il sito internet dell'Unione di Milano. La rassegna stampa Unione (realizzata con il supporto della società Selpress) può costituire, infatti, uno strumento quotidiano utile per le imprese.

Consultare la rassegna stampa è semplice e i pochi

- 2) Appare una schermata con la richiesta di login e password: digitare, per entrambe le voci, "unione" (in minuscolo, senza virgolette)



Gli associati al sistema Unione interessati a consultare la rassegna stampa possono richiedere login e password alla propria associazione o telefonando allo 027750222

e cliccare su ok.

- 3) Si entra nell'indice della rassegna stampa:


FEDERAZIONI E ASSOCIAZIONI NAZIONALI					
<input type="checkbox"/>	Corsera	Ve 30/09/2005	10	Monza, scatta l'emergenza casa (Alloggi vuoti e presi in salb.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Corsera	Ve 30/09/2005	6	Patto Comune-privati, via al marchio Milano.	3
<input type="checkbox"/>	Il Giornale	Ve 30/09/2005	41	Marchio cercasi per Milano.	
<input type="checkbox"/>	Il Mondo	Ve 07/10/2005	28	Giovani Confindustria. La prossima sfida Berlusconi-Casini? Nell'arena di Colaninno junior.	
<input type="checkbox"/>	Il Mondo	Ve 07/10/2005	18	Giulio Secondo sotto la lente di Luca.	
<input type="checkbox"/>	IlGiornoMilano	Ve 30/09/2005	4	Milano come New York. In arrivo il "marchio".	
<input type="checkbox"/>	PrealpinaMilano	Ve 30/09/2005	13	Milano cerca il suo simbolo.	
<input type="checkbox"/>	UnioneInforma	Ve 30/09/2005	28	Fimaa Milano: sulle nuove costruzioni tutelare il compratore ma senza "pesare" sul mercato immobiliare.	
ASCOM					
<input type="checkbox"/>	IlGiornoLegnano	Ve 30/09/2005	11	L'affido cambia strada Insegnera' un mestiere.	
SISTEMA CAMERALE					
<input type="checkbox"/>	Sole 24 Ore	Ve 30/09/2005	18	Unioncamere: per il caro-greggio inflazione al 2,5%.	
COMMERCIO E DISTRIBUZIONE					
<input type="checkbox"/>	Sole 24 Ore	Ve 30/09/2005	21	Gnuttì apre in Puglia l'outlet della moda.	

in un apposito menu a tendina - qualora occorresse ricercare articoli di giornate precedenti - è possibile modificare la data. Nell'immagine si riporta l'esempio di un articolo selezionato. Cliccare sul titolo per accedere all'articolo.

- 4) L'articolo è visibile in formato pdf: si può stampare e salvare sul proprio pc.

pagaggi vengono spiegati in questa pagina attraverso le immagini.

- 1) Accedere al sito internet dell'Unione collegandosi alla pagina: [www.unione-milano.it/home](http://www.unione-milano.it/home). Cliccare, sulla destra (sotto: in evidenza) su: rassegna stampa.





## **ENTE MUTUO** **LA TUA ASSISTENZA SANITARIA DEDICATA**

Ente Mutuo, per le sue caratteristiche, è la soluzione ottimale per tutti gli operatori del Commercio, Turismo, Servizi e Professioni regolarmente iscritti all'**UNIONE**, che desiderano accedere ad un'assistenza sanitaria integrativa e/o sostitutiva.

### **Ente Mutuo è**

- ***Esclusivo***
- ***Affidabile***
- ***Su misura***
- ***Presenta vantaggi fiscali***

Prestazioni sanitarie erogate presso strutture altamente qualificate e di primaria importanza in Milano e Provincia:

- **ASSISTENZA OSPEDALIERA**
- **ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE**
- **ALTRI CONTRIBUTI**

***CHIAMACI.....!!***

***E' a tua disposizione l'Ufficio Relazioni Esterne ai numeri  
02 7750.359/474/405***

Corso Venezia, 49 – 20121 Milano  
informazioni@entemuomilano.it - [www.entemuomilano.it](http://www.entemuomilano.it)

**Ente Mutuo, si preoccupa della tua salute da oltre 50 anni**